1ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 luglio 2000** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

N. **251.** Ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione acquisitiva - Liquidazione del danno - Carenza assoluta di motivazione dell'ordinanza di rimessione, in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- [Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65 - *recte*:] D.L. 12 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-*bis*, comma 7-*bis*, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- Costituzione, artt. 3, 42 e 28 ..... *Pag.* 11

N. **252.** Ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Parametri della questione sollevata - Omessa indicazione nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione - Deducibilità dal contesto dell'atto.

Previdenza e assistenza - Classificazione delle imprese a fini previdenziali - Regime transitorio - Validità degli inquadramenti fissati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 - Lamentata discriminazione tra imprese operanti nello stesso territorio e nello stesso settore, sulla base della sola data di inizio della rispettiva attività - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma 3, seconda parte; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 215.
- Costituzione, artt. 1, 3 e 41 ..... » 13

N. **253.** Ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta di registro - Disposizioni enunciate negli atti dell'autorità giudiziaria - Sottoposizione all'imposta - Mancata esclusione di atti, contratti e disposizioni, per i quali l'obbligazione tributaria sorge solo in forza dell'enunciazione contenuta nel provvedimento giudiziario - Riproposizione in termini identici della medesima questione già sollevata nell'ambito dello stesso grado di giudizio e decisa con sentenza di rigetto - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 21, riprodotto nell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- Costituzione, artt. 24, 53, 76, 77 e 137, comma terzo ..... » 15

N. **254.** Ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Mezzogiorno (provvedimenti per il) - Cessazione dell'intervento straordinario - Agevolazioni fiscali - Ritenuta innovazione in materia fiscale operata dal provvedimento legislativo delegato, in contrasto con la delega conferita al Governo - Carenza assoluta di motivazione, in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96.
- Costituzione, art. 76 (in relazione alla legge 19 dicembre 1992, n. 488) ..... » 17

N. **255.** Ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Lazio - Edilizia residenziale pubblica - Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale - Ricorso al pretore avverso il relativo provvedimento emesso dal sindaco - Denunciata indebita legiferazione nella materia della giurisdizione e del processo, riservata alla competenza del legislatore statale - Illegittimità già dichiarata, in data anteriore alla ordinanza di rimessione, della norma oggetto della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33, art. 18, commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo.
- Costituzione, art. 108 ..... *Pag.* 19

N. **256.** Ordinanza 3-6 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Astensione e incompatibilità del giudice - Dichiarazione di astensione per incompatibilità di natura oggettiva (nella specie, incompatibilità a pronunciarsi in ordine alla richiesta di emissione di decreto penale di condanna, avendo già emesso ordinanza *ex* art. 554 cod. proc. pen.) - Rigetto da parte del presidente del tribunale - Discrezionalità della decisione - Inoppugnabilità - Lamentata irragionevolezza, nonché violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, con lesione del diritto di difesa - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. pen., artt. 36, comma 1, lett *g)*, e 3.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25 ..... » 20

N. **257.** Ordinanza 3-6 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Navigazione - Reato di abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza dei limiti alla proprietà privata - Ritenuta abrogazione della fattispecie incriminatrice (art. 1161 cod. nav.), ad opera del decreto legislativo n. 58 del 1998 - Dedotto contrasto con la legge di delega legislativa, relativa ad oggetto diverso, e lamentata irragionevolezza della disposta abrogazione - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 214, comma 1, lettera *gg)*.
- Costituzione, artt. 3, 76 e 77, primo comma (in relazione alla legge 6 febbraio 1992, n. 52) ..... » 23

N. **258.** Ordinanza 3-6 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Pignoramento e cessione degli stipendi - Possibilità di pignoramento, che segue alla cessione volontaria della retribuzione, nei limiti della differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta - Dedotta, irragionevole, disparità di trattamento rispetto alla disciplina delle retribuzioni dei lavoratori privati (per i quali opera il limite massimo del quinto dello stipendio, *ex* art. 545 cod. proc. civ.) - Erroneo presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.

- [Legge - *recte*:] D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 68, secondo comma.
- Costituzione, art. 3. ..... » 24

N. **259.** Ordinanza 3-6 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Controversie in materia di tasse per l'occupazione di spazi e aree pubbliche - Proponibilità dell'azione giudiziaria subordinata al previo esperimento del ricorso amministrativo - Intervenuta dichiarazione di illegittimità *in parte qua* della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.

– D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, art. 20.
– Costituzione, artt. 24 e 113 ..... *Pag.* 26

N. **260.** Ordinanza 3-6 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Accertamento e riscossione - Poteri degli uffici - Potere di richiedere agli istituti di credito copia dei conti intrattenuti con i contribuenti - Lamentato difetto di imparzialità, nonché dedotta disparità di trattamento rispetto ad altre asseritamente identiche situazioni, in contrasto inoltre con il principio di capacità contributiva - Discrezionalità legislativa in tema di tutela del segreto bancario - Insussistenza dei vizi lamentati - Manifesta infondatezza della questione.

– D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, secondo comma, numero 2 e numero 7, come modificato dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
– Costituzione, artt. 3, 24 e 53 ..... » 28

N. **261.** Ordinanza 3-6 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria - Responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli - Coniuge trasportato che sia in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro - Esclusione dalla garanzia assicurativa - Lamentato, ingiustificato e deteriore, trattamento, rispetto al coniuge non in regime di comunione legale, e in relazione alle situazioni anteriori o successive alla direttiva comunitaria in materia - Manifesta infondatezza della questione.

– Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lettera *a)*, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
– Costituzione, artt. 3, 10 e 11 (in relazione alla direttiva CEE n. 84/5 del 30 dicembre 1983) ..... » 31

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **400.** Ordinanza emessa dal tribunale di Milano l'11 aprile 2000.

Sanità pubblica - Medici ospedalieri con funzioni di supporto, di collaborazione e corresponsabilità e con precisi ambiti di autonomia professionale - Inquadramento nella qualifica dirigenziale di primo livello - Violazione del principio stabilito dalla legge di delega n. 421/1992, circa l'affidamento ai dirigenti di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo della gestione di risorse finanziarie, umane e strumentali - Irrazionalità e violazione del principio di uguaglianza, sotto il profilo del diverso trattamento di situazioni omogenee in riferimento alla posizione dei dirigenti di primo livello rispetto agli altri dipendenti e dell'uguale trattamento di situazioni diverse in riferimento ai dirigenti di secondo livello rispetto a tutti gli altri dirigenti sia del settore privato che pubblico, ivi compreso quello sanitario - Eccesso di delega.

– D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15, commi 1 e 2, I parte.
– Costituzione, artt. 3 e 76 ..... » 35

N. **401.** Ordinanza emessa dal tribunale di La Spezia il 6 aprile 2000.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative recate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Preclusione, nei giudizi in corso, della facoltà di formulare la richiesta di applicazione della pena fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, così come previsto dalle norme previgenti - Difetto di disciplina transitoria - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di legalità.

- Cod. proc. pen., art. 446, primo comma, come novellato dall'art. 33, comma 1, lett. *a)*, legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 25, comma secondo ..... *Pag.* 43

N. **402.** Ordinanza emessa dal giudice di pace di Parma il 31 marzo 2000.

Responsabilità civile - Risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità - Predeterminazione legislativa di criteri e importi per la liquidazione - Equiparazione di situazioni diverse - Violazione dei diritti fondamentali della persona - Disparità di trattamento fra danni biologici derivanti da fatti illeciti e da infortuni sul lavoro.

- D.L. 28 marzo 2000, n. 70, art. 3.
- Costituzione, artt. 3 e 32 ..... » 45

N. **403.** Ordinanza emessa dal g.u.p. presso il tribunale di Imperia il 14 aprile 2000.

Processo penale - Sentenza di non luogo a procedere - Condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile - Mancata previsione - Ingiustificato pregiudizio della parte civile - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 443/1990.

- Cod. proc. pen., art. 425.
- Costituzione, artt. 3 e 24 ..... » 46

N. **404.** Ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza di Macerata il 12 aprile 2000.

Pena - Violazioni depenalizzate dal d.lgs. n. 507/1999 - Multa inflitta per violazione degli artt. 1 o 2 legge n. 386/1990 (emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista) - Riscossione con le forme dell'esecuzione penale nel caso in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alle più gravi ipotesi, depenalizzate, di condanna, per il medesimo titolo di reato, a pena detentiva.

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 101, comma 2.
- Costituzione, art. 3 ..... » 47

N. **405.** Ordinanza emessa dal g.u.p. presso il tribunale di Imperia il 14 gennaio 2000.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Presupposti - Modifiche normative - Mancata previsione del contraddittorio delle parti - Preclusione per il giudice di valutare l'ammissibilità del rito - Lesione del principio del contraddittorio - Violazione del principio di indipendenza del giudice.

- Cod. proc. pen., art. 438, come novellato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, artt. 111 e 101.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Svolgimento del giudizio - Modifiche normative - Possibilità per il giudice di assumere, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione - Lesione del principio del contrad- dittorio.
- Cod. proc. pen., art. 441.
- Costituzione, artt. 111 e 24 ..... *Pag.* 50

N. **406.** Ordinanza emessa dal giudice di pace di Bologna il 26 aprile 2000.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per un periodo di due mesi - Ipotizzata applicabilità nel caso in cui il veicolo non appartenga al conducente trasgressore, ma a terzo inconsapevole - Eccesso di delega (per inosservanza dei limiti *ex* art. 5, lett. *d)* legge n. 205/1999) - Violazione dei principi di tassatività degli illeciti e di personalizzazione della pena (entrambi riferibili alle sanzioni amministrative) - Lesione del canone di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie - Richiamo alla sent. n. 110/1996 della Corte costituzionale.
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, artt. 25, comma secondo, 27, primo comma, e 76, in relazione all'art. 5, lett. *d)* legge 25 giugno 1999, n. 205.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per un periodo di due mesi - Possibilità (in base agli artt. 396 e 394 d.P.R. n. 495/1992) che il fermo si protragga oltre la data di pagamento della sanzione pecuniaria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio secondo cui il pagamento della sanzione estingue la violazione.
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, artt. 25, comma secondo, 27, primo comma, e 76, in relazione all'art. 5, lett. *d)* legge 25 giugno 1999, n. 205 ..... » 50

N. **407.** Ordinanza emessa dal tribunale di sorveglianza di Sassari il 30 marzo 2000.

Pena - Liberazione condizionale - Condizioni per la concessione - Necessità, in base all'interpretazione della Corte di cassazione, assunta come diritto vivente, dell'effettivo interessamento del condannato alla situazione morale e materiale delle persone offese dal reato - Conseguente valutazione del ravvedimento anche sulla base del risarcimento totale o parziale del danno - Disparità di trattamento tra condannati a seconda delle condizioni economiche degli stessi - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.
- Cod. pen., art. 176.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo ..... » 56

N. **408.** Ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale del Lazio il 15 dicembre 1997.

Università - Ordinamenti didattici universitari - Potere del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di introdurre limitazioni all'accesso ai corsi universitari (c.d. numero chiuso) - Violazione del principio di riserva relativa di legge stabilito in materia e del diritto allo studio.
- Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127.
- Costituzione, artt. 33 e 34 ..... » 60

N. **409.** Ordinanza emessa dalla Corte dei conti sez. giur. per la regione Sicilia il 16 marzo 2000.

Corte dei conti - Ricorsi in materia di pensioni civili o militari - Possibilità di proposizione personale da parte del ricorrente senza il patrocinio di un avvocato - Ingiustificata diversa disciplina rispetto al processo civile in cui vige il principio generale dell'assistenza legale obbligatoria, salvo limitate eccezioni relative a controversie di competenza del giudice di pace e alle controversie in materia di lavoro e previdenza quando il valore della causa non ecceda le 250.000 lire - Incidenza sul diritto di difesa, suscettibile di irrimediabile compromissione in primo grado per la complessità tecnica dei giudizi di competenza della Corte dei conti.

In subordine: Corte dei conti - Ricorsi in materia di pensioni - Possibilità di proposizione senza patrocinio legale solo per le cause di valore inferiore a quello predeterminato per legge o prudentemente apprezzato dal giudice anche con riferimento alla natura della controversia - Incidenza sul principio di uguaglianza, per l'ingiustificata diversa disciplina rispetto al processo civile e segnatamente a quello del lavoro e previdenziale - Lesione del diritto di difesa.

– D.L. 15 novembre 1993, n. 453 (conv., con modif., in legge 14 gennaio 1994, n. 19), art. 6, comma 5.
– Costituzione, artt. 3 e 24 ..... *Pag.* 64

N. **410.** Ordinanza emessa dalla Corte dei conti sez. giur. per la regione Sicilia il 16 marzo 2000.

Corte dei conti - Ricorsi in materia di pensioni civili o militari - Possibilità di proposizione personale da parte del ricorrente senza il patrocinio di un avvocato - Ingiustificata diversa disciplina rispetto al processo civile in cui vige il principio generale dell'assistenza legale obbligatoria, salvo limitate eccezioni relative a controversie di competenza del giudice di pace e alle controversie in materia di lavoro e previdenza quando il valore della causa non ecceda le 250.000 lire - Incidenza sul diritto di difesa, suscettibile di irrimediabile compromissione in primo grado per la complessità tecnica dei giudizi di competenza della Corte dei conti.

In subordine: Corte dei conti - Ricorsi in materia di pensioni - Possibilità di proposizione senza patrocinio legale solo per le cause di valore inferiore a quello predeterminato per legge o prudentemente apprezzato dal giudice anche con riferimento alla natura della controversia - Incidenza sul principio di uguaglianza, per l'ingiustificata diversa disciplina rispetto al processo civile e segnatamente a quello del lavoro e previdenziale - Lesione del diritto di difesa.

– D.L. 15 novembre 1993, n. 453 (conv., con modif., in legge 14 gennaio 1994, n. 19), art. 6, comma 5.
– Costituzione, artt. 3 e 24 ..... » 67

N. **411.** Ordinanza emessa dalla Corte militare di appello il 14 aprile 2000.

Reati militari - Furto militare - Punibilità a querela della persona offesa - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per l'analogo reato comune.

– C.p.m.p., art. 230, comma 1.
– Costituzione, art. 3 ..... » 68

N. **412.** Ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia il 14 gennaio 2000.

Inquinamento - Regione Friuli-Venezia Giulia - Smaltimento di rifiuti urbani - Divieto di smaltimento di rifiuti provenienti da altre regioni - Deteriore trattamento delle imprese operanti nella regione rispetto a quelle operanti in altre regioni - Incidenza sul principio della libertà di iniziativa privata, per l'imposizione di limiti all'attività economica in assenza del piano regionale di gestione dei rifiuti prescritto dal decreto legislativo n. 22/1997, emanato in attuazione della normativa comunitaria - Riproposizione, sul presupposto della permanente rilevanza, di questione già oggetto della ordinanza della Corte n. 22/1998 di restituzione atti per *ius superveniens*.

- Legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65, art. 16, comma 4, sostituito dall'art. 15, comma 6, legge regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30; legge regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22, art. 29.
- Costituzione, artt. 3, 41 e 120; statuto Friuli-Venezia Giulia, artt. 5 e 6 ..... *Pag.* 71

N. **413.** Ordinanza emessa dal g.i.p. presso il tribunale di Caltanissetta il 13 maggio 2000.

Reati e pene - Concorso di reati che importano la pena dell'ergastolo con isolamento diurno - Riduzione della pena in anni trenta di reclusione come effetto dell'adozione del giudizio abbreviato (ammesso ai sensi della legge 16 dicembre 1999, n. 479) - Possibilità di infliggere l'isolamento diurno congiuntamente alla pena detentiva - Mancata previsione - Ingiustificata ed irragionevole parità di trattamento tra imputati, condannati rispettivamente per uno o più delitti punibili con l'ergastolo - Violazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., art. 442, comma 2, in comb. disposto con l'art. 72 cod. pen.
- Costituzione, artt. 3 e 112 ..... » 78

N. **414.** Ordinanza emessa dal tribunale di Locri il 23 marzo 2000.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di imputato in procedimento connesso - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari su fatti implicanti responsabilità di altri - Esercizio della facoltà di non rispondere - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 500, commi 2-*bis* e 4, cod. proc. pen. - Contrasto con il principio del contraddittorio.

- Cod. proc. pen., art. 513, comma 2.
- Costituzione, art. 111 ..... » 82

N. **415.** Ordinanza emessa dalla commissione tributaria provinciale di Biella il 10 aprile 2000.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Valore dei fabbricati iscritti in catasto - Determinazione automatica mediante applicazione di moltiplicatori fissi alle rendite catastali - Impossibilità per il contribuente di dichiarare un valore inferiore a quello risultante dal calcolo aritmetico - Violazione del diritto di difesa e del principio di capacità contributiva.

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2.
- Costituzione, artt. 24 e 53 ..... » 85

N. **416.** Ordinanza emessa dal giudice di pace di Ronciglione il 2 maggio 2000.

Responsabilità civile - Risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità - Predeterminazione legislativa di criteri e importi per la liquidazione - Violazione del principio di uguaglianza - Identità di trattamento di casi disuguali - Incidenza sul diritto alla salute del danneggiato.

- D.L. 28 marzo 2000, n. 70, art. 3.
- Costituzione, artt. 3 e 32 ..... » 87

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 251

Ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione acquisitiva - Liquidazione del danno - Carenza assoluta di motivazione dell'ordinanza di rimessione, in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- [Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65 - *recte*:] D.L. 12 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-*bis*, comma 7-*bis*, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- Costituzione, artt. 3, 42 e 28.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) — *recte:* dell'art. 5-*bis* comma 7-*bis*, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 —, promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1999 dal giudice istruttore del Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Galluccio Adolfo e il comune di Galatina, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1999, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, con ordinanza in data 16 aprile 1999 (R.O. n. 399 del 1999), il giudice istruttore presso il Tribunale di Lecce ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) — *recte:* dell'art. 5-*bis* comma 7-*bis*, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica),

convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 —, che disciplina la liquidazione del danno per occupazioni illegittime di suoli per pubblica utilità, per violazione degli artt. 3, 42 e 28 della Costituzione;

che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità della questione, non risultando dall'ordinanza di rimessione che sia stata accertata, con la natura edificatoria dei terreni occupati, la sussistenza dei presupposti di applicazione della norma denunciata, e non emergendo, pertanto, elementi sufficienti per operare la necessaria verifica di rilevanza dell'incidente di costituzionalità sollevato; nel merito, per la manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata con sentenza n. 148 del 1999;

Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva di motivazione sia quanto alla rilevanza, nel giudizio *a quo,* della questione sollevata — peraltro già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 148 del 1999 -, sia quanto alla sua non manifesta infondatezza;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-*bis *comma 7-*bis*, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 28 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il Tribunale di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0723

N. 252

Ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Parametri della questione sollevata - Omessa indicazione nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione - Deducibilità dal contesto dell'atto.

Previdenza e assistenza - Classificazione delle imprese a fini previdenziali - Regime transitorio - Validità degli inquadramenti fissati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 - Lamentata discriminazione tra imprese operanti nello stesso territorio e nello stesso settore, sulla base della sola data di inizio della rispettiva attività - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma 3, seconda parte; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 215.
- Costituzione, artt. 1, 3 e 41.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 3, seconda parte, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), e dell'art. 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1999 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra M. Edil S.r.l. in liquidazione e l'INPS iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visti gli atti di costituzione della M. Edil S.r.l. e dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Arturo Maresca per la M.Edil S.r.l., Fabio Fonzo e Antonio Sgroi per l'INPS e l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che nel corso di una controversia — in cui una società contestava di essere stata inquadrata dall'INPS nel settore industriale sostenendo di dover pagare l'inferiore aliquota contributiva prevista per il commercio — il Tribunale di Firenze, in data 20 marzo 1996, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 3, seconda parte, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), in riferimento agli artt. 1, 3 e 41 della Costituzione;

che la questione era rilevante perché, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 4837 del 1994, la norma impugnata doveva essere interpretata nel senso che gli inquadramenti fissati in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 mantengono la propria validità anche in seguito, con la conseguenza che la nuova normativa si applica solo alle imprese che hanno iniziato l'attività in un momento successivo;

che una simile interpretazione veniva oggettivamente a creare una discriminazione tra imprese che operano nel medesimo territorio sulla base della sola differenza costituita dalla data di inizio dell'attività, discrimina-

zione già sottoposta a scrutinio di costituzionalità e sostanzialmente riconosciuta da questa Corte con la sentenza n. 378 del 1994, nella quale era stato rivolto al legislatore un monito, avvertendosi la necessità che la norma transitoria in questione non protraesse indefinitamente la propria efficacia;

che questa Corte, con ordinanza n. 322 del 1997, disponeva la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze per una rivalutazione della rilevanza, a seguito dello *ius superveniens* costituito dall'art. 2, comma 215, della legge n. 662 del 1996, che ha comportato la cessazione del regime transitorio di classificazione delle imprese a decorrere dal 1° gennaio 1997;

che in conseguenza di questa ordinanza il Tribunale di Firenze ha sollevato ulteriormente questione di legittimità costituzionale, ritenendone la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza, dell'art. 49, comma 3, seconda parte, della legge 9 marzo 1989, n. 88 e dell'art. 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), senza espressa indicazione di alcun parametro;

che a parere del giudice *a quo* le perplessità emergenti dalla sentenza n. 378 del 1994 di questa Corte debbono ritenersi ancora valide, e ciò pur in presenza dell'art. 2, comma 215, della legge n. 662 del 1996, perché l'impugnato art. 49 determina un'immotivata disparità di trattamento, in ordine agli oneri previdenziali, tra imprese che operano nello stesso settore e nello stesso territorio;

che il termine di cessazione del regime transitorio, auspicato da questa Corte nella sentenza ora citata e stabilito dalla legge n. 662 del 1996, doveva essere posto, ad avviso del rimettente, non alla data del 1° gennaio 1997, bensì in un momento precedente, da collocarsi «nel lasso di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 88/1989 e la data della pronunzia di costituzionalità», proprio in considerazione dei cospicui oneri previdenziali che continuano a gravare sulle imprese in conseguenza di una classificazione ormai del tutto superata;

che davanti a questa Corte si è costituita la società appellante nel giudizio *a quo* chiedendo l'accoglimento della questione e si è costituito anche l'Istituto nazionale della previdenza sociale, chiedendo che la prospettata questione sia dichiarata non fondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della presente questione.

Considerato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in caso di omessa indicazione, nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, dei parametri costituzionali che si assumono violati, la questione di legittimità costituzionale è ugualmente ammissibile qualora gli stessi risultino «chiaramente deducibili, anche se solo in maniera implicita, dal contesto della motivazione» (sentenza n. 99 del 1997 e ordinanza n. 393 del 1997);

che nella specie il Tribunale di Firenze, nel rimettere l'odierna questione, si è direttamente richiamato (riportandone l'integrale testo) alla propria precedente ordinanza del 1996, nella quale si assumeva che l'art. 49, comma 3, seconda parte, della legge 9 marzo 1989, n. 88, fosse in contrasto con gli articoli 1, 3 e 41 della Costituzione; parametri che possono essere assunti come criterio di giudizio anche della presente decisione;

che questa Corte, nel dichiarare inammissibile, con la sentenza n. 378 del 1994, la questione relativa alla potenziale attitudine del regime transitorio in esame a protrarre indefinitamente la propria efficacia, ha sottolineato la necessità di un intervento del legislatore finalizzato a porre un termine finale a tale regime;

che il legislatore, pur godendo della più ampia discrezionalità nello stabilire i limiti di applicabilità delle norme transitorie, deve comunque rispettare i principi della ragionevolezza e della non arbitrarietà;

che, nel caso specifico, la previsione di cui all'art. 2, comma 215, della legge n. 662 del 1996 dimostra che il legislatore ha recepito l'invito rivoltogli da questa Corte ed ha provveduto a fissare la data del 1° gennaio 1997, a partire dalla quale la classificazione di tutti i datori di lavoro ai fini previdenziali dev'essere effettuata soltanto in base ai nuovi criteri fissati dall'art. 49, comma 1, della legge n. 88 del 1989;

che non vi è alcuna ragione vincolante per affermare, come invece ritiene il giudice *a quo* che la cessazione dell'ultrattività del regime transitorio doveva essere fissata dalla legge anteriormente alla pronuncia n. 378 del 1994 di questa Corte, dal momento che nella menzionata sentenza non si è ritenuto che l'art. 49, comma 3, seconda parte, della legge 9 marzo 1989, n. 88, fosse già allora in contrasto con gli invocati parametri costituzionali;

che, pertanto, la presente questione deve ritenersi manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 3, seconda parte, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), e dell'art. 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli articoli 1, 3 e 41 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0724

N. **253**

Ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta di registro - Disposizioni enunciate negli atti dell'autorità giudiziaria - Sottoposizione all'imposta - Mancata esclusione di atti, contratti e disposizioni, per i quali l'obbligazione tributaria sorge solo in forza dell'enunciazione contenuta nel provvedimento giudiziario - Riproposizione in termini identici della medesima questione già sollevata nell'ambito dello stesso grado di giudizio e decisa con sentenza di rigetto - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 21, riprodotto nell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- Costituzione, artt. 24, 53, 76, 77 e 137, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), riprodotto nell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Milano sul ricorso proposto dall'Ufficio del Registro di Milano contro Fadini Mario, iscritta al n. 743 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2000;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che, nell'ambito di un giudizio pendente davanti ad essa, la Commissione tributaria regionale di Milano, con ordinanza del 6 marzo 1997, sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), riprodotto nell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui sottopone ad imposta di registro le disposizioni enunciate negli atti dell'autorità giudiziaria, in riferimento agli artt. 24, 53, 76 e 77 della Costituzione;

che la Corte costituzionale, con sentenza n. 7 del 1999, rigettava la questione, ritenendola infondata sotto tutti i profili denunciati, rilevando, in particolare, che sono soggetti ad imposta non gli atti genericamente enunciati dalle parti, ma solo quelli posti dal giudice a base della propria decisione e che «se l'atto enunciato (e per questo motivo tassato) era soggetto ad imposta in termine fisso, le parti risultano inadempienti ad un loro preciso dovere fiscale», né la successiva tassazione viola il diritto di difesa; se, invece, «il provvedimento enunciato è soggetto a tassazione in caso d'uso, è proprio la sua allegazione in giudizio che, rappresentandone una forma d'uso, ne legittima la sottoposizione all'imposta di registro»;

che, con ordinanza del 28 giugno 1999, la Commissione tributaria regionale di Milano, nell'ambito dello stesso giudizio *a quo* ha nuovamente sollevato una questione di legittimità costituzionale, del tutto identica alla precedente, ritenendo che le ragioni poste dalla Corte costituzionale a fondamento della citata sentenza n. 7 del 1999 non siano convincenti, in quanto il giudice delle leggi non avrebbe considerato che «l'alternativa assoluta nell'ambito della quale ... ha risolto la questione di legittimità costituzionale ... non esaurisce in realtà le fattispecie legali della sottoposizione ad imposta delle enunciazioni, e non le esaurisce proprio con riferimento al caso concreto in cui le ipotesi indicate dal legislatore sono rilevanti per il giudizio» *a quo*. Risulterebbero, secondo il rimettente, sottoposti a tassazione non solo le enunciazioni degli atti soggetti a registrazione in termine fisso e quelle degli atti sottoposti a registrazione in caso d'uso, ma anche le disposizioni, i contratti e gli altri atti per i quali non sarebbe mai sorta l'obbligazione tributaria; che verrebbe invece ad esistenza solo in ragione dell'enunciazione contenuta nel provvedimento dell'autorità giudiziaria;

che, pertanto, il giudice *a quo* ripropone tutte le censure, avanzate contro la norma impugnata nella precedente ordinanza di rimessione, alla quale esplicitamente si richiama, chiedendo alla Corte costituzionale di pronunciarsi su di esse;

che nel giudizio avanti la Corte costituzionale non si è costituita la parte privata, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità o comunque la manifesta infondatezza della questione, rilevando che «il giudice *a quo* replica inammissibilmente, nella sostanza, nell'ambito dello stesso giudizio *a quo* alla sentenza n. 7/1999 della Corte, dichiarativa della non fondatezza della questione già sollevata con riferimento alla stessa norma ed agli stessi parametri costituzionali»;

che inoltre, secondo la difesa erariale, il giudice rimettente, muovendo da un inesatto apprezzamento della legge delega e considerando ostacolo all'agire in giudizio ciò che ostacolo non è, introdurrebbe una distinzione consistente in un'astratta classificazione delle tecniche impositive nel sistema della legge di registro, del tutto sterile ai fini dello scrutinio di costituzionalità.

Considerato che, nel caso in cui la Corte costituzionale abbia emesso una pronuncia di carattere decisorio, è precluso al giudice *a quo* rimetterle una seconda volta la medesima questione, nel corso dello stesso grado di giudizio pendente tra le stesse parti, ferma restando la proponibilità della questione riformulata in termini sostanzialmente diversi, cioè con riferimento a norme, parametri o profili del tutto nuovi (cfr. sentenze n. 12 del 1998, n. 257 del 1991, n. 350 del 1987); e ciò per evitare un *bis in idem* che si risolverebbe nella impugnazione della precedente decisione della Corte, in violazione dell'art. 137, comma terzo, della Costituzione;

che, nella specie, la Commissione tributaria regionale di Milano ripropone, nell'ambito dello stesso grado di giudizio, la medesima questione già sollevata nel 1997 ed oggetto della sentenza di rigetto n. 7 del 1999, senza far riferimento ad un quadro diverso, ma anzi chiedendo a questa Corte un riesame nel merito della sua pronuncia, sia pure sottolineandone particolari aspetti;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), riprodotto nell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata dalla Commissione tributaria regionale di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0725

N. **254**

Ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Mezzogiorno (provvedimenti per il) - Cessazione dell'intervento straordinario - Agevolazioni fiscali - Ritenuta innovazione in materia fiscale operata dal provvedimento legislativo delegato, in contrasto con la delega conferita al Governo - Carenza assoluta di motivazione, in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96.
- Costituzione, art. 76 (in relazione alla legge 19 dicembre 1992, n. 488).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce sui ricorsi riuniti proposti dal Consorzio speciale per la bonifica di Arneo contro l'Ufficio del Registro di Maglie, iscritta al n. 459 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di costituzione del Consorzio speciale per la bonifica di Arneo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Lecce, VIII sezione, ha sollevato, con ordinanza del 26 novembre 1998, questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che l'ordinanza di rimessione premette che il d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e la legge 1 marzo 1986, n. 64 stabilivano, per i territori del Mezzogiorno, «varie agevolazioni fiscali» e che la legge 19 dicembre 1992, n. 488 «ha soppresso» gli articoli da 1 ad 8 e da 16 a 18 della legge n. 64 del 1986, attribuendo altresì delega al Governo per l'emanazione di norme dirette a realizzare il «graduale passaggio dall'intervento straordinario a quello ordinario nel Mezzogiorno»;

che, secondo il rimettente, il d.lgs. n. 96 del 1993, il quale ha disposto «la cessazione dell'intervento straordinario alla data del 15 aprile 1993» è stato emanato successivamente all'indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione degli articoli «da 1 a 18» della legge n. 64 del 1986 e dell'art. 4 della legge n. 488 del 1992 nella parte in cui, nonostante l'abrogazione di alcune norme della legge n. 64 del 1986, «lasciava in vigore i provvedimenti di spesa e le agevolazioni fiscali» e che l'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione ha dichiarato che, a seguito della emanazione del d.lgs. n. 96 del 1993, non dovesse più svolgersi il succitato *referendum;*

che, ad avviso del giudice *a quo* la delega in virtù della quale è stato emanato il d.lgs. n. 96 del 1993 non riguardava la «materia fiscale» sicché quest'ultimo decreto legislativo si porrebbe in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in «quanto non poteva innovare in materia fiscale»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, in quanto l'art. 18 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, ha espressamente stabilito che «la disposizione recata dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 deve intendersi nel senso che la stessa non si applica alla materia tributaria»;

che il Consorzio speciale per la bonifica di Arneo, ricorrente nel giudizio principale, si è costituito nel giudizio chiedendo l'accoglimento della questione, richiamando a conforto della sua tesi le argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato, III sezione, con il parere 23 novembre 1993, n. 1197.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene la puntuale descrizione degli elementi della fattispecie oggetto del giudizio principale e difetta del tutto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, non essendo state esplicitate neppure sommariamente le ragioni che diano conto dell'avvenuta verifica di siffatto profilo preliminare;

che, inoltre, risulta carente anche il profilo della non manifesta infondatezza, per il quale si è fatto richiamo anche di atti estranei all'ordinanza, in contrasto con il consolidato principio secondo il quale essa deve essere autosufficiente ai fini dell'individuazione degli argomenti a sostegno della denuncia di illegittimità costituzionale delle norme impugnate (tra le più recenti, ordinanza n. 173 del 2000);

che siffatte carenze, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, non permettono alla Corte le valutazioni di competenza anche in ordine alla rilevanza della questione così come prospettata dal rimettente (*ex plurimis* ordinanza n. 8 del 2000), tanto più quando, come nel caso in esame, le censure investono un intero testo legislativo;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzo-

giorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488) sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce, VIII sezione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0726

N. **255**

Ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Lazio - Edilizia residenziale pubblica - Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale - Ricorso al pretore avverso il relativo provvedimento emesso dal sindaco - Denunciata indebita legiferazione nella materia della giurisdizione e del processo riservata alla competenza del legislatore statale - Illegittimità già dichiarata, in data anteriore alla ordinanza di rimessione, della norma oggetto della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33, art. 18, commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo.
- Costituzione, art. 108.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della legge della Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1999 dal Tribunale di Latina nel procedimento civile vertente tra A. D. S. e il comune di Terracina, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2000;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che il Tribunale di Latina, I sezione, ha sollevato, con ordinanza del 19 ottobre 1999, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della legge della Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), in riferimento all'art. 108 della Costituzione;

che il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Lazio n. 33 del 1987 nella parte in cui esso stabilisce che contro il provvedimento del sindaco di decadenza dall'assegna-

zione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica l'interessato può proporre ricorso al pretore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso attribuendo altresì al pretore la facoltà di sospendere l'esecuzione del provvedimento con decreto in calce al ricorso;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 108 della Costituzione, in quanto quest'ultima norma riserva la disciplina della giurisdizione e del processo alla competenza del legislatore statale;

che nel giudizio non si sono costituite le parti del processo principale e non è intervenuto il Presidente della Giunta della Regione Lazio.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 86 del 1999, non considerata dal giudice *a quo* benché sia stata pronunciata in data anteriore all'ordinanza di rimessione, ha già dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 18, commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo della legge della Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33, in quanto esso si poneva in contrasto con gli artt. 108 e 117 della Costituzione, dato che il legislatore regionale non può statuire in ordine ai rimedi giurisdizionali, ovvero ai poteri o alle facoltà dell'Autorità giudiziaria, né può disciplinare la materia della giurisdizione e del processo;

che la questione proposta, in quanto ha ad oggetto una norma che è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima, è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della legge della Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dal Tribunale di Latina, I sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0727

N. **256**

Ordinanza 3-6 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Astensione e incompatibilità del giudice - Dichiarazione di astensione per incompatibilità di natura oggettiva (nella specie, incompatibilità a pronunciarsi in ordine alla richiesta di emissione di decreto penale di condanna, avendo già emesso ordinanza *ex* art. 554 cod. proc. pen.) - Rigetto da parte del presidente del tribunale - Discrezionalità della decisione - Inoppugnabilità - Lamentata irragionevolezza, nonché violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge con lesione del diritto di difesa - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. pen., artt. 36, comma 1, lett *g)*, e 3.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, commi 1, lettera *g)*, e 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Forlì nel procedimento penale a carico di L. G. ed altri, iscritta al n. 508 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari della Pretura di Forlì ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 36, commi 1, lettera *g)*, e 3, del codice di procedura penale, in quanto, in caso di dichiarazione di astensione, «consente la valutazione discrezionale del Presidente del Tribunale, della Corte di appello o della Cassazione anche ai [*rectius:* nei] casi di incompatibilità *ex* art. 34 c.p.p. di natura oggettiva che non discenda, anche solo parzialmente, da valutazioni discrezionali del contenuto degli atti emanati»;

che il rimettente premette:

di avere rigettato la richiesta di archiviazione del pubblico ministero nei confronti degli imputati e di avere disposto la formulazione dell'imputazione a norma dell'art. 554 cod. proc. pen., ai fini dell'esercizio dell'azione penale;

di essere stato quindi richiesto dal pubblico ministero di emettere decreto penale di condanna nei confronti dei medesimi imputati;

di avere presentato al Presidente del Tribunale dichiarazione di astensione a norma del combinato disposto degli artt. 36, comma 1, lettera *g)*, e 34 cod. proc. pen., ravvisando la situazione di incompatibilità affermata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 346 del 1997;

che il Presidente del Tribunale aveva respinto la dichiarazione di astensione, rilevando che «l'incompatibilità si determinerà in caso di opposizione»;

che, ad avviso del giudice *a quo* la disciplina che consente una valutazione discrezionale sulla dichiarazione di astensione anche quando l'incompatibilità deriva da ragioni obiettive, quali il compimento di atti del procedimento, si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto è palesemente irragionevole che all'organo chiamato a decidere sulla astensione venga attribuito il potere di disapplicare una norma di legge (nella specie, l'art. 34 cod. proc. pen.);

che sarebbero, inoltre, violati l'art. 25 Cost., perché subordinare anche in tali casi la decisione sulla dichiarazione di astensione a valutazioni discrezionali, senza che siano previsti mezzi di impugnazione avverso il decreto emesso *ex* art. 36, comma 3, cod. proc. pen., crea un meccanismo che può distogliere l'imputato dal suo giudice naturale, nonché l'art. 24 Cost., non avendo l'imputato alcuna possibilità di fare rilevare la causa di incompatibilità prima dell'emissione del decreto penale di condanna;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che si è riportato integralmente all'atto di intervento relativo al giudizio promosso con ordinanza iscritta al n. 253 del r.o. del 1998, ritenuta analoga alla presente.

Considerato che, successivamente alla sentenza di questa Corte n. 346 del 1997, che aveva già ritenuto essere causa di incompatibilità la specifica identica situazione che ha indotto il giudice *a quo* a presentare dichiarazione di astensione, l'art. 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) — divenuto efficace ai sensi dell'art. 247 (sostituito in parte qua dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 188) a decorrere dal 2 giugno 1999, cioè in data successiva all'ordinanza di rimessione — ha

inserito nell'art. 34 cod. proc. pen. il comma 2-*bis* ove si prevede in via generale che non può emettere decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare, il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari;

che, inoltre, l'art. 6 del medesimo decreto — anch'esso efficace a far data dal 2 giugno 1999 — ha sostituito il secondo periodo del primo comma dell'art. 7-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), introducendo l'espressa previsione che, con riferimento ai criteri tabellari per l'assegnazione degli affari penali, il Consiglio superiore della magistratura stabilisca la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare;

che pertanto occorre restituire gli atti al rimettente perché valuti se le sopravvenute modifiche legislative siano idonee a sorreggere una nuova dichiarazione di astensione e se, di conseguenza, la questione sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari della Pretura di Forlì.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0727

N. **257**

Ordinanza 3-6 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Navigazione - Reato di abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza dei limiti alla proprietà privata - Ritenuta abrogazione della fattispecie incriminatrice (art. 1161 cod. nav.), ad opera del decreto legislativo n. 58 del 1998 - Dedotto contrasto con la legge di delega legislativa, relativa ad oggetto diverso, e lamentata irragionevolezza della disposta abrogazione - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 214, comma 1, lettera *gg)*.
- Costituzione, artt. 3, 76 e 77, primo comma (in relazione alla legge 6 febbraio 1992, n. 52).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1, lettera *gg)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), promossi con ordinanze emesse il 25 e il 28 maggio 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Sassari nei procedimenti penali a carico di F. V. e di C. F., iscritte ai nn. 506 e 507 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che con due ordinanze di identico tenore il giudice per le indagini preliminari della Pretura di Sassari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1, lettera *gg),* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nella parte in cui abroga l'art. 1161 del codice della navigazione, mediante l'abrogazione dell'intera legge 28 dicembre 1993, n. 561 (Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi), che, all'art. 3, comma 1, aveva dettato una nuova disciplina sostitutiva di detta norma;

che il rimettente premette che il pubblico ministero aveva chiesto emettersi decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 1161 cod. nav., eccependo, in subordine, l'illegittimità costituzionale della disposizione abrogatrice;

che, a chiarire il quadro normativo sul quale è intervenuta la disposizione denunciata, il rimettente ricorda che l'art. 3 della legge n. 561 del 1993 ha modificato, sostituendolo, l'art. 1161 cod. nav. e che l'art. 214, comma 1, lettera *gg),* del decreto legislativo n. 58 del 1998 ha successivamente abrogato l'intera legge n. 561 del 1993, e dunque il dettato del sostituito art. 1161 cod. nav.;

che, tuttavia, il decreto legislativo n. 58 del 1998 è stato emanato in virtù della delega conferita al Governo con l'art. 21 della legge 6 febbraio 1992, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee - legge comunitaria 1994), limitatamente alla normativa avente ad oggetto i servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e l'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento mobiliare e degli enti creditizi;

che tale oggetto è affatto diverso da quello cui si riferisce l'art. 1161 cod. nav., che incrimina l'abusiva occupazione di spazio demaniale e l'inosservanza dei limiti alla proprietà privata;

che, a parere del rimettente, la disposizione abrogatrice è evidentemente frutto di un errore del legislatore, alla cui correzione non può provvedere il giudice in via interpretativa;

che, inoltre, l'abrogazione in parola risulterebbe particolarmente irragionevole, comportando la rinuncia al controllo e alla tutela del bene, garantito dalla Costituzione, della conservazione del paesaggio e dell'ambiente costieri.

Considerato che in entrambe le ordinanze il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1, lettera *gg),* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui abroga l'intera legge 28 dicembre 1993, n. 561, perché in tal modo viene irragionevolmente abrogato l'art. 1161 cod. nav., malgrado nella legge di delegazione non fosse in alcun modo compresa la materia della occupazione del demanio;

che le ordinanze di rimessione sollevano identica questione e va pertanto disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, successivamente alle ordinanze, la norma impugnata è stata modificata dalla legge 15 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario);

che, in particolare, l'art. 15 di detta legge ha, al comma 1, sostituito la lettera *gg)* del comma 1 dell'art. 214 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in modo che risultano abrogati i soli artt. 1, comma 1, lettera *m),* e 2, comma 1, lettera *f),* della legge 28 dicembre 1993, n. 561, e ha disposto, al comma 2, che tale legge, per le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma 1, si considera non abrogata;

che inoltre l'art. 4 della medesima legge n. 205 del 1999, nel dettare i principi e i criteri direttivi per la riforma del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione, ha escluso dalla delega relativa alla trasformazione in illeciti amministrativi delle contravvenzioni contenute nel codice della navigazione l'art. 1161, unitamente agli artt. 1176 e 1177, cod. nav.;

che con tali interventi il legislatore ha dunque inteso escludere che l'abrogazione disposta dall'art. 214, comma 1, lettera *gg)*, del d.lgs. n. 58 del 1998 possa essere riferita, tra l'altro, all'art. 1161 cod. nav., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 561 del 1993;

che pertanto va disposta la restituzione degli atti al giudice *a quo* perché valuti, alla luce delle novità apportate dalla legge n. 205 del 1999, se la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari della Pretura di Sassari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0729

N. **258**

Ordinanza 3-6 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Pignoramento e cessione degli stipendi - Possibilità di pignoramento, che segue alla cessione volontaria della retribuzione, nei limiti della differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta - Dedotta, irragionevole, disparità di trattamento rispetto alla disciplina delle retribuzioni dei lavoratori privati (per i quali opera il limite massimo del quinto dello stipendio, *ex* art. 545 cod. proc. civ.) - Erroneo presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.

- [Legge - *recte*:] D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 68, secondo comma.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco GUIZZI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68, secondo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni), promosso con ordinanza emessa l'8 giugno 1999 dal Tribunale di Verona nel procedimento di esecuzione proposto da Passante Spaccapietra Ernesto contro Barbieri Anna Maria ed altra, iscritta al n. 566 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un procedimento di espropriazione presso terzi il Tribunale di Verona, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, secondo comma, della legge (*recte:* d.P.R.) 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui introduce, per i dipendenti pubblici, un trattamento sfavorevole, e comunque differente rispetto all'omologo settore privato, in tema di coesistenza tra pignoramento e cessione volontaria della retribuzione;

che la disposizione censurata prevederebbe che, qualora all'eseguito pignoramento preesista una cessione del credito, si possa pignorare la differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta, mentre ciò non accadrebbe per i dipendenti privati, per i quali si applica l'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. che limita al quinto dello stipendio la percentuale massima che può essere esecutata;

che, mentre per i lavoratori privati non sarebbe specificatamente disciplinata la coesistenza tra cessione dello stipendio e attribuzione di parte del medesimo al creditore *in executivis* per il settore pubblico, invece, sono previsti particolari effetti di tale coesistenza, con palese violazione dell'art. 3 della Costituzione, non essendo fondata tale disparità di trattamento su di un criterio di ragionevolezza;

che il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale della disposizione censurata, in riferimento al medesimo parametro costituzionale, soprattutto per il deteriore trattamento del dipendente pubblico per il quale la pignorabilità si estenderebbe fino al limite massimo corrispondente alla metà dello stipendio, non riscontrabile nel settore privato;

che nel presente giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza;

che, ad avviso della difesa erariale, questa Corte, con sentenza n. 220 del 1991, ha affermato che la disposizione censurata regola l'ipotesi del pignoramento che segua ad una precedente cessione, consentendolo solo nei limiti della differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta, e consistente in un limite aggiuntivo a quello generale. Infatti il creditore procedente nei confronti dell'ente datore di lavoro deve anzitutto rispettare i limiti *ex* art. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950 (un quinto, un terzo o la metà secondo la natura del credito) ed inoltre non può, in presenza di una precedente cessione, pignorare più della differenza tra metà dello stipendio e la quota ceduta, sicché la disposizione denunciata opera come ulteriore norma di sbarramento, a vantaggio e non a danno dei pubblici dipendenti;

Considerato che il rimettente ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, secondo comma, del d.P.R. n. 180 del 1950, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, analoga a quella risolta da questa Corte con la sentenza n. 220 del 1991;

che il presupposto interpretativo da cui muove il giudice *a quo* è erroneo, atteso che, come chiarito nella sentenza citata, la «norma (denunciata) — la quale persegue la finalità di evitare che, per il concorso di pignoramenti (nonché sequestri) e cessioni, il pubblico dipendente risulti privo di un minimo di mezzi di sussistenza — regola al primo comma l'ipotesi in cui la cessione segua al pignoramento (o sequestro) e al secondo comma l'ipotesi inversa, in cui il pignoramento (o sequestro) segua alla cessione. In entrambi i casi la preesistenza del vincolo del pignoramento o della cessione può incidere rispettivamente sulla cedibilità o pignorabilità della residua quota dello stipendio»;

che — secondo interpretazione data dalla predetta sentenza — nella ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 68, «il legislatore ha operato prevedendo un limite ulteriore a quello già contemplato dall'art. 2».

Il pignoramento dello stipendio — se segue alla cessione di quota dello stesso — è possibile limitatamente alla differenza tra la metà dello stipendio (sempre al netto delle ritenute) e la quota ceduta. Questo limite (particolare) si aggiunge a quello (generale) previsto dall'art. 2, come reso evidente dalla lettera della norma nell'inciso «fermi restando i limiti di cui all'art. 2», che è parallelo all'analogo inciso del primo comma, in cui si fa salvo il limite di cui all'art. 5, primo comma. Detto riferimento testuale e il parallelismo con il primo comma della medesima norma fanno escludere che il secondo comma dell'art. 68 modifichi (e non integri) i limiti dell'art. 2, alterando la base di computo della quota pignorabile;

che il secondo comma dell'art. 68 cit., così interpretato, si pone come norma differenziata per il pubblico dipendente rispetto al dipendente privato soltanto in quanto appresta al primo la ulteriore garanzia dello sbarramento della somma massima pignorabile; ma per il resto la disciplina corrisponde sostanzialmente a quella relativa ai dipendenti privati, per la quale trovano applicazione sia il disposto (processuale) dell'art. 547, secondo comma, cod. proc. civ. (in base al quale il terzo che rende la dichiarazione deve specificare le cessioni che gli siano state notificate o che abbia accettato), sia quello (sostanziale) dell'art. 2914, numero 2), cod. civ.;

che, essendo la norma denunziata suscettibile di ricevere una interpretazione che la sottrae ai denunziati profili di incostituzionalità, la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, secondo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Tribunale di Verona con l'ordinanza di cui in epigrafe

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2000.

Il Presidente: GUIZZI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0730

N. **259**

Ordinanza 3-6 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Controversie in materia di tasse per l'occupazione di spazi e aree pubbliche - Proponibilità dell'azione giudiziaria subordinata al previo esperimento del ricorso amministrativo - Intervenuta dichiarazione di illegittimità *in parte qua* della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, art. 20.
- Costituzione, artt. 24 e 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate), promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1998 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Ferrari Secondo ed altri e il comune di Roma, iscritta al n. 455 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, con ordinanza del 21 dicembre 1998, pervenuta alla Corte costituzionale il 23 luglio 1999 (R.O. n. 455 del 1999), emessa nel corso del giudizio proposto da alcuni soggetti, concessionari, nel mercato ortofrutticolo di Roma, dell'uso di porzioni di fabbricato, avverso gli atti di accertamento relativi alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, divenuti definitivi a seguito del silenzio dell'Intendenza di finanza di Roma sui rispettivi ricorsi, il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate), nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria di contestazione del fondamento di detta tassa anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo e indipendentemente dal decorso dei relativi termini;

che il giudice *a quo* ha, al riguardo, richiamato la giurisprudenza costituzionale che, nella materia tributaria, ha già affermato che l'assoggettamento dell'azione giudiziaria al previo esperimento di rimedi amministrativi, con differimento della proponibilità dell'azione all'esito degli stessi, ovvero dopo un certo termine decorrente dalla data della presentazione del ricorso, è legittimo solo se giustificato da esigenze di ordine generale o superiori finalità di giustizia, circostanze che non sembrano allo stesso giudice sussistenti nel caso in esame.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 132 del 1998, ha già dichiarato costituzionalmente illegittimo, in parte qua, il predetto art. 20 del d.P.R. n. 638 del 1972 (peraltro espressamente abrogato dall'art. 71 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali — 1° aprile 1996, in relazione all'art. 42 del d.lgs. n. 545 del 1992 — senza che detta abrogazione possa influire sulla questione proposta in quanto il procedimento giurisdizionale avanti al giudice ordinario continua ad essere disciplinato, con riguardo ai termini e alle modalità, dalle norme sulla giurisdizione vigenti al momento della domanda);

che pertanto, essendo stata già espunta dall'ordinamento la norma ora denunciata, la relativa questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0731

N. **260**

Ordinanza 3-6 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Accertamento e riscossione - Poteri degli uffici - Potere di richiedere agli istituti di credito copia dei conti intrattenuti con i contribuenti - Lamentato difetto di imparzialità, nonché dedotta disparità di trattamento rispetto ad altre asseritamente identiche situazioni, in contrasto inoltre con il principio di capacità contributiva - Discrezionalità legislativa in tema di tutela del segreto bancario - Insussistenza dei vizi lamentati - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, secondo comma, numero 2 e numero 7, come modificato dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2 e numero 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), nel testo introdotto dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del

conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 dicembre 1998, pervenuta a questa Corte il 22 marzo 1999, la Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24 e 53 della Costituzione, dell'art. 51, secondo comma, numero 2 e numero 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), nel testo introdotto dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale);

che le disposizioni denunciate definiscono alcuni dei poteri che possono essere esercitati dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto «per l'adempimento dei loro compiti» di controllo delle dichiarazioni presentate e dei versamenti eseguiti dai contribuenti, di accertamento e riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute, di vigilanza sull'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge;

che, specificamente, il numero 2 del secondo comma dell'art. 51 prevede che gli uffici possono «invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture (...) o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevate a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma»; che «i singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili (...); e che «le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52»;

che, a sua volta, il numero 7 dello stesso comma prevede che gli uffici possono «richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti (...), copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti negli stessi casi e con le medesime modalità con l'invio alle aziende e istituti di credito (...) di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro»; e che «la richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato (...)»;

che il remittente premette che gli avvisi di rettifica di cui è giudizio sono fondati su accertamenti effettuati dall'ufficio in applicazione dei citati numeri 2 e 7 dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, con riguardo in particolare ad operazioni evidenziate dai conti correnti bancari le cui schede sono state acquisite previa autorizzazione del comandante di zona della guardia di finanza e riferite a prestazioni imponibili anche per effetto della mancata offerta di prova contraria da parte del contribuente;

che, secondo il medesimo remittente, le citate modalità di acquisizione, affidate alla valutazione di organi dell'amministrazione finanziaria, non apparirebbero assicurare al contribuente la dovuta imparzialità, anche in considerazione della presunzione (di riferibilità ad operazioni imponibili) prevista dalla citata disposizione dell'art. 51, secondo comma, numero 2;

che il giudice *a quo* dubita che le disposizioni impugnate siano in contrasto con gli articoli 3, 24 e 53 della Costituzione, perché la menzionata specifica regolamentazione, dettata per gli esercenti imprese, arti e professioni, non troverebbe adeguato riscontro in altre identiche situazioni; perché non verrebbe assicurata al contribuente, anche nella fase della acquisizione degli estratti dei conti, la possibilità di un effettivo esercizio della difesa, a nulla rilevando la previsione della «notizia immediata» che della richiesta è data al soggetto interessato; e perché, a parte il già rilevato difetto di imparzialità, il sistema di acquisizione in via meramente presuntiva di «operazioni imponibili» non apparirebbe rispettoso, con riferimento alle attività professionali, del principio del concorso alle spese pubbliche in ragione della effettiva capacità contributiva;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, in relazione alla censura di violazione dell'art. 3 della Costituzione, la difesa del Presidente del Consiglio afferma che le disposizioni impugnate non sarebbero discriminatorie, poiché, nel consentire all'amministrazione l'acquisizione di copia dei conti e nell'abilitare a porre le relative risultanze a fondamento degli accertamenti, esse concernono con la stessa ampiezza, con ragionevole previsione, tutti i soggetti passivi dell'IVA; e che del resto disposizioni del tutto corrispondenti sono contenute nell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, nei confronti di tutti i contribuenti soggetti a tali tributi;

che, in relazione all'art. 24 della Costituzione, l'Avvocatura erariale osserva che, sotto il profilo procedimentale, il contribuente avrebbe sempre la possibilità di far valere in sede amministrativa e poi in sede giurisdizionale eventuali vizi dell'acquisizione dei conti, con conseguente loro inutilizzabilità probatoria; mentre sotto il profilo sostanziale la norma introdurrebbe una mera presunzione relativa suscettibile di prova contraria, e ragionevolmente ancorata a presupposti di fatto;

che, infine, in relazione all'art. 53 della Costituzione, non sussisterebbe alcuna lesione del principio di capacità contributiva, posto che attraverso l'acquisizione dei conti e l'utilizzazione degli elementi da essi emergenti l'amministrazione potrebbe accertare, nell'equilibrato bilanciamento fra interesse pubblico alla percezione dei tributi e diritto del contribuente alla prova della effettività del suo debito di imposta, la sussistenza e la dimensione delle operazioni imponibili, assunte quali indici della capacità contributiva.

Considerato che le disposizioni denunciate, anche superando limitazioni previste dalla precedente legislazione, consentono all'amministrazione finanziaria di acquisire, mediante richieste alle aziende di credito, di cui è data notizia agli interessati, la documentazione relativa ai conti intrattenuti dal contribuente con dette aziende, al fine di verificare l'esistenza di operazioni imponibili, e stabiliscono una presunzione solo relativa di imponibilità delle operazioni risultanti dai conti, suscettibile di essere vinta dalla dimostrazione, da parte del contribuente, che di dette risultanze si è tenuto conto nelle dichiarazioni o che esse non si riferiscono ad operazioni imponibili;

che questa Corte ha già chiarito come lo stabilire se e in che misura si debba proteggere il cosiddetto segreto bancario sia rimesso alle scelte discrezionali del legislatore, il quale è tenuto ad un non irragionevole apprezzamento dei fini di utilità sociale e di giustizia sociale di cui agli articoli 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, e non potrebbe spingersi fino a fare di tale segreto un ostacolo all'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà, primo fra tutti quello di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva (sentenza n. 51 del 1992);

che la censura di violazione del principio di eguaglianza è formulata dal remittente senza alcuna indicazione delle situazioni asseritamente analoghe che sarebbero sottoposte a differente disciplina;

che, al contrario, norme sostanzialmente analoghe a quelle denunciate sono previste ai fini dell'accertamento, nei confronti di tutti i contribuenti, delle imposte sui redditi (cfr. art. 32, primo comma, numeri 2 e 7, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificati, anch'essi, dal medesimo art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha modificato le disposizioni oggetto delle odierne censure);

che, quanto alla censura di violazione dell'art. 24 della Costituzione, essa non ha fondamento, essendo il contribuente tempestivamente informato delle richieste di acquisizione delle copie dei conti, e potendo egli esercitare pienamente, già in sede amministrativa, e quindi in sede giurisdizionale, il suo diritto a fornire documenti, dati, notizie e chiarimenti idonei a dimostrare che le risultanze dei conti non sono in contrasto con le dichiarazioni presentate o che esse non riguardano operazioni imponibili (art. 51, secondo comma, numero 2, del d.P.R. n. 633 del 1972);

che il valore presuntivo assegnato dalla legge alle risultanze dei conti, con presunzione sempre suscettibile di prova contraria, si fonda ragionevolmente sul carattere oggettivo di dette risultanze, relative a rapporti facenti capo al contribuente;

che nemmeno sussiste, pertanto, alcun contrasto con il principio di capacità contributiva, di cui all'art. 53 della Costituzione;

che, in definitiva, la questione proposta si palesa, sotto ogni profilo, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2 e numero 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato, da ultimo, dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0732

N. **261**

Ordinanza 3-6 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria - Responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli - Coniuge trasportato che sia in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro - Esclusione dalla garanzia assicurativa - Lamentato, ingiustificato e deteriore, trattamento, rispetto al coniuge non in regime di comunione legale, e in relazione alle situazioni anteriori o successive alla direttiva comunitaria in materia - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lettera *a)*, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 11 (in relazione alla direttiva CEE n. 84/5 del 30 dicembre 1983).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera *a)* della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1999 dal Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Caruso Angela e la Intercontinentale Assicurazioni ed altra, iscritta al n. 546 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visti l'atto di costituzione della Winterthur Assicurazioni S.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile — instaurato per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'attrice a seguito di un sinistro stradale avvenuto in data 22 novembre 1991, mentre viaggiava a bordo dell'autovettura di proprietà del marito (in regime di comunione dei beni) e condotta dallo stesso — il giudice onorario aggregato della sezione stralcio del Tribunale di Cosenza, con ordinanza emessa l'11 gennaio 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, «nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, stipulati ai sensi della legge n. 990 del 1969, il coniuge trasportato in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro»;

che, secondo il rimettente, la norma impugnata — applicabile nel giudizio ratione temporis — si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'ingiustificato deteriore trattamento di chi abbia optato per la comunione dei beni, poiché considerato comproprietario del veicolo, risultando viceversa assolutamente priva di rilievo la scelta del regime patrimoniale dei coniugi nell'attuale formulazione della norma, secondo la quale «non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria [...] il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro»;

che, inoltre, il rimettente rileva come il denunciato vuoto legislativo di tutela risarcitoria violi anche gli artt. 10 e 11 Cost., per illegittimo mancato adeguamento della normativa statale — entro il previsto termine del 31 dicembre 1987 — a quanto stabilito in materia dalla direttiva comunitaria CEE del 30 dicembre 1983 n. 84/5, che avrebbe determinato, così, l'ulteriore ingiustificata disparità di trattamento nei confronti del familiare trasportato il quale, al momento dell'incidente, fosse proprietario o comproprietario del veicolo ospitante nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 16 febbraio 1992;

che si è costituita la società di assicurazione convenuta nel giudizio a quo, concludendo per la declaratoria di manifesta inammissibilità della questione, relativamente al profilo della lamentata lesione dell'art. 11 Cost., e di manifesta infondatezza, in riferimento a tutti i parametri evocati;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della sollevata questione.

Considerato che questa Corte con sentenza n. 301 del 1996 e con ordinanza n. 76 del 1997 (entrambe ignorate dal rimettente) — nel dichiarare non fondate altre questioni sostanzialmente identiche alla presente sotto il profilo della denunciata lesione del principio di uguaglianza — ha già rilevato come la normativa de qua, nel testo anteriore alla modificazione di cui alla legge n. 142 del 1992, trovasse un suo congruo fondamento giuridico nell'ontologico e naturale collegamento esistente tra la prevista esclusione del beneficio assicurativo ed il novero dei soggetti comunque responsabili per la circolazione dei veicoli ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 cod. civ.;

che, in particolare, è stato sottolineato — e va qui ribadito — come il diniego di risarcibilità risulti intimamente connesso alla sussistenza della (con) titolarità, in capo al coniuge in regime di comunione dei beni, del diritto sul veicolo, e quindi si giustifichi la non operatività della garanzia, prescindendo questa tanto dai rapporti familiari esistenti tra i soggetti, quanto dal titolo di acquisto del diritto stesso;

che — non assumendo perciò incidenza alcuna su simili fattispecie la già intervenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale della lettera *b)* dello stesso art. 4 della legge n. 990 del 1969 (sentenza n. 188 del 1991,

anch'essa non menzionata dal rimettente) — questa Corte ha escluso la configurabilità di una violazione del principio di uguaglianza, poiché la compiuta valutazione in prospettiva necessariamente diacronica delle opzioni legislative succedutesi nel tempo, nel contesto di una progressiva evoluzione della disciplina in esame, non consente di sussumere la normativa introdotta dal legislatore del 1992 quale tertium comparationis al fine di scrutinare la legittimità costituzionale della previgente disciplina;

che, sempre nelle menzionate decisioni, è stato anche posto in rilievo come la modificazione della denunciata norma ad opera dell'art. 28 della legge n. 142 del 1992 — al di là del riferimento contenuto nella rubrica di questo all'attuazione della direttiva CEE n. 84/5, il cui art. 3 disponeva la non escludibilità di soggetti dal beneficio dell'assicurazione per i danni alle persone a motivo del mero legame di parentela con l'assicurato — risulti piuttosto aderente all'ulteriore principio enunciato dall'art. 1 della terza direttiva CEE n. 90/232 (secondo cui l'assicurazione «copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente»);

che è proprio tale direttiva ad avere impegnato, per la prima volta, gli Stati membri ad emanare entro il termine del 31 dicembre 1992 (art. 6) norme che estendessero l'applicazione della garanzia a tutti i terzi trasportati, senza alcuna eccezione eventualmente derivante anche dal rapporto di (con)titolarità del veicolo;

che siffatto rilievo vale a superare gli ulteriori dubbi di costituzionalità riferiti dal rimettente agli artt. 10 e 11 Cost.;

che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a), *della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 11 della Costituzione, dal giudice onorario aggregato della sezione stralcio del Tribunale di Cosenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0733

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 400

Ordinanza emessa l'11 aprile 2000 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Scarponi Renato e azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda

Sanità pubblica - Medici ospedalieri con funzioni di supporto, di collaborazione e corresponsabilità e con precisi ambiti di autonomia professionale - Inquadramento nella qualifica dirigenziale di primo livello - Violazione del principio stabilito dalla legge di delega n. 421/1992, circa l'affidamento ai dirigenti di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo della gestione di risorse finanziarie, umane e strumentali - Irrazionalità e violazione del principio di uguaglianza, sotto il profilo del diverso trattamento di situazioni omogenee in riferimento alla posizione dei dirigenti di primo livello rispetto agli altri dipendenti e dell'uguale trattamento di situazioni diverse in riferimento ai dirigenti di secondo livello rispetto a tutti gli altri dirigenti sia del settore privato che pubblico, ivi compreso quello sanitario - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15, commi 1 e 2, I parte.
- Costituzione, artt. 3 e 76.

IL TRIBUNALE

Il giudice dottor R. Atanasio, letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 2538/99 RGL pendente tra Scarponi Renato e azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda, sciogliendo la riserva assunta in data 21 febbraio 2000, rileva;

RITENUTO IN FATTO

In data 3 giugno 1999 il dottor Renato Scarponi proponeva ricorso davanti al tribunale di Milano - Sezione controversie di lavoro, deducendo:

di essere stato dipendente dell'Ospedale Maggiore — poi divenuto Niguarda — dal 1973, addetto all'attività di chirurgo, inquadrato con qualifica di dirigente di primo livello, e con mansioni di «aiuto ospedaliero»;

di svolgere in tale qualità mansioni di diagnosi e cura dei degenti, operazioni chirurgiche, attività ambulatoriali, di guardia medica, di consulenza presso altri reparti, di aggiornamento professionale;

di essere stato provvisoriamente assegnato, dall'ottobre 1997, a mansioni di dirigente medico di secondo livello presso la divisione di ortopedia e traumatologia «Passera»;

di avere ricevuto contestazione disciplinare in data 22 gennaio 1999 avente ad oggetto l'ulteriore acquisto — nonostante precedente diffida — di materiale ortopedico «fuori gara»;

di essere stato licenziato dall'Ospedale — nonostante le difese rassegnate — con lettera 25 febbraio 1999 e con effetto dalla scadenza di tre mesi di preavviso a partire dal 1° marzo 1999;

di essere stato reintegrato nel posto di lavoro con provvedimento cautelare del pretore del lavoro di Milano in data 3 maggio 1999;

di avere attivato il conseguente giudizio di merito chiedendo al giudice di dichiarare l'illegittimità del licenziamento ordinando alla convenuta di reintegrarlo nel posto di lavoro e di condannarla al risarcimento del danno; in via subordinata — qualora cioè il giudice avesse ritenuto non potesse farsi applicazione delle norme che assicurano la stabilità reale del posto di lavoro — chiedeva poi al giudice di condannare l'Ospedale al pagamento in suo favore dell'indennità supplementare e dell'indennità sostituiva del preavviso nelle misure indicate in ricorso nonché al risarcimento del danno conseguente al licenziamento ingiurioso e al risarcimento del danno morale e all'immagine; con vittoria di spese.

Si costituiva l'ospedale contestando in via preliminare il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e, nel merito, le avverse deduzioni e domande (tra le quali in particolare la legittimità del licenziamento e l'infondatezza della richiesta principale di reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, come peraltro confermato dall'avvenuta revoca del provvedimento cautelare ad opera tribunale di Milano, in sede di reclamo, con ordinanza n. 31 resa in data 22 giugno 1999 delle quali chiedeva il rigetto; con vittoria di spese.

All'udienza di discussione, il giudice disponeva la sospensione del giudizio ordinando al ricorrente di effettuare il tentativo obbligatorio di conciliazione, all'esito del quale, con successiva istanza, il ricorrente provvedeva a riassumere il giudizio riportandosi alle conclusioni già rassegnate.

Ritenuta la causa matura per la decisione il giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione orale; quindi, sulle loro conclusioni, rassegnate come in atti, si riservava di decidere.

RITENUTO IN DIRITTO

Il giudice dubita della legittimità costituzionale dell'art. 15 decreto legislativo n. 502/1992 nella parte in cui disciplina la dirigenza del ruolo sanitario, articolandola in due livelli.

Il primo — nel quale era inquadrato formalmente lo Scarponi — attribuisce la qualifica di dirigente ai dipendenti che espletino «funzioni di supporto, di collaborazione e corresponsabilità, con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia professionale, nella struttura di appartenenza, da attuarsi nel rispetto delle direttive del responsabile».

Nella realtà però lo Scarponi era addetto — come è stato esaminato nella parte in fatto, nemmeno contestata dall'Ospedale — a mansioni di diagnosi e cura dei degenti, operazioni chirurgiche, attività ambulatoriali, di guardia medica, di consulenza presso altri reparti, di aggiornamento professionale; nonostante ciò era inquadrato con qualifica di dirigente in attuazione delle disposizioni di legge richiamate.

Chi scrive ritiene che la suddetta configurazione del ruolo dirigenziale è in contrasto con la norma contenuta nell'art. 1, lettera *q*), legge n. 421/1992 che ha delegato il Governo all'emanazione del decreto legislativo in oggetto nonché con la figura di dirigente quale si è venuta a formare in ambito privatistico, in attuazione dell'art. 2095 del codice civile, sulla base delle indicazioni venute dalla giurisprudenza e delle previsioni normative contenute nella contrattazione collettiva.

La suddetta illegittimità si sostanzia nei fatti nell'attribuzione alla figura del medico ospedaliero (che espleti mansioni già del c.d. aiuto) di una qualifica — quella dirigenziale — solo formale in quanto, mentre non consente di attribuirgli poteri e responsabilità sostanziali propri del dirigente, finisce per gravarlo unicamente delle conseguenze giuridiche sfavorevoli, connesse alla figura, costituite dalla mancanza della stabilità reale del posto di lavoro: così spezzando quell'intrinseca relazione particolare natura fiduciaria del rapporto—recedibilità *ad nutum* (da parte del datore di lavoro) che costituisce la caratteristica precipua del rapporto dirigenziale.

La rilevanza, nel giudizio in oggetto, dell'illegittimità costituzionale della norma suddetta è evidente: allo stato, l'eventuale declaratoria di illegittimità del licenziamento non potrebbe che condurre alla tutela risarcitoria con conseguente rigetto di quella ripristinatoria del rapporto che invece costituisce il vero e proprio *petitum* del ricorso, come esplicitato nella domanda principale.

Né potrebbe farsi applicazione della giurisprudenza per la quale «il licenziamento *ad nutum* è possibile solo per il dirigente vero e proprio che si trovi cioè in posizione apicale, non per lo pseudo-dirigente o dirigente convenzionale che invece gode delle medesime garanzie di stabilità degli altri lavoratori» (cfr. in tal senso da ultimo Cassazione 12 novembre 1999 n. 12571). Nel caso in esame la qualifica dirigenziale non scaturisce dalla volontà delle parti e non può pertanto essere superata dall'accertamento in fatto del giudice il quale pervenga a conclusioni diverse circa i reali poteri e responsabilità affidati al medico ospedaliero.

Nella fattispecie che ci occupa la qualifica dirigenziale scaturisce direttamente dalla volontà del legislatore il quale ha dato vita — *mutatis mutandis* — ad una sorta di clausola di riconoscimento formale, la cui peculiarità consiste nel fatto che la clausola negoziale è sostituita dalla volontà del legislatore; con la conseguenza che solo l'intervento del giudice delle leggi potrà rimuovere le norme illegittime, ripristinando l'adeguamento della realtà giuridica al fatto storico.

Profilo dell'eccesso di delega o comunque della violazione dei limiti fissati dalla legge di delega

A) La legge delega 23 ottobre 1992 n. 421 all'art. 1 (recante il titolo «sanità») ha delegato (lett. *q*) il Governo con uno o più decreti legislativi «a prevedere che il rapporto di lavoro del personale dipendente sia disciplinato in base alle disposizioni dell'art. 2 della presente legge individuando in particolare i livelli dirigenziali secondo criteri di efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche di ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di rigorosa selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui si perverrà soltanto per pubblico concorso, configurando il livello dirigenziale apicale per quanto riguarda il personale medico ... quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova specifica idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e rinnovabile, definendo le modalità di accesso, le attribuzioni e le responsabilità del personale dirigenziale»;

1) ebbene, tale disposizione, di non chiara ed immediata lettura, va interpretata nel senso che il legislatore delegante intendeva configurare in maniera unitaria il rapporto di lavoro del personale dipendente del pubblico impiego e della sanità [che del primo fa (ceva) in ogni caso parte] in generale e dei dirigenti, in particolare: ciò si evince inequivocabilmente dal rinvio esplicito «alle disposizioni dell'art. 2 della presente legge» in quanto le successive specificazioni «individuando», «configurando», «definendo» restano però tutte all'interno di quel rinvio. La conseguenza è che il legislatore delegato avrebbe dovuto prendere a base della definizione del dirigente medico e delle altre professioni sanitarie quella che dettagliatamente è contenuta nell'art. 2 della legge n. 421/1992, per poi specificarne il contenuto con riferimento alle esigenze peculiari del comparto della sanità, come individuate dall'art. 1, stessa legge.

Che questa sia l'intepretazione che di quell'articolo occorre dare si evince proprio dal raffronto dei due articoli suddetti, con riferimento alla qualifica dirigenziale.

A fronte della definizione contenuta nell'art. 1 in cui nulla si legge di caratterizzante oltre la parola «responsabilità» vi è invece il contenuto dell'art. 2, lettera *g*) in cui vi è una estrema specificazione del contenuto di autonomia e responsabilità del dirigente: «...l'affidamento ai dirigenti — nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo — di autonomi poteri di direzione, di vigilanza, di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione delle risorse strumentali...».

Ed è difficile pensare che lo stesso legislatore sia stato tanto disattento (o, per certi versi, scellerato) da regolare in maniera tanto diversa la stessa figura del dirigente, per quanto destinata a due settori diversi, senza fissare alcun serio limite di definizione al legislatore delegato nella configurazione del dirigente medico (e delle altre professioni sanitarie).

Ma se le considerazioni fin qui espresse sono esatte, allora la conclusione non può che essere quella che il legislatore delegato, con la confezione dell'art. 15, legge n. 502/1992 ha ecceduto i limiti della delega prevedendo una figura di dirigente che non si attaglia affatto a quella tracciata nell'art. 2, lettera *g*) della legge n. 421/1992; ed infatti se in qualche modo la seconda parte dell'art. 15, comma 2, legge n. 502/1992 — che delinea la figura del dirigente di secondo livello — richiama i connotati descritti nella legge (laddove gli attribuisce funzioni di direzione ed organizzazione della struttura da attuarsi anche mediante direttive... nonché gli indirizzi per quanto riguarda le decisioni sugli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici), invece la prima parte dell'art. 15, comma 2, decreto legislativo n. 502/1992 si dissocia del tutto da quella configurazione data per delineare requisiti che, oltre ad essere diversi, non sono nemmeno identificativi di una professionalità qualificata.

Si legge infatti: al «primo livello sono attribuite le funzioni di supporto, di collaborazione e corresponsabilità con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia professionale... da attuarsi nel rispetto delle direttive del responsabile». Tali requisiti identificativi nulla hanno a che vedere con quei poteri di direzione vigilanza e controllo (comprendenti gestione di risorse finanziarie, di risorse umane e strumentali) che ha invece individuato la legge di delega;

2) d'altro canto la suddetta interpretazione riceve conforto da una — per certi versi — interpretazione autentica effettuata dallo stesso legislatore.

Questi, (con legge 30 novembre 1998 n. 419 di razionalizzazione del sistema sanitario nazionale), ha delegato il Governo, tra le altre cose, ad apportare delle modifiche al decreto legislativo n. 502/1992 e per quel che riguarda l'oggetto di questa causa ha delegato al Governo «in attuazione, dei decreti legislativi 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e 31 marzo 1998, n. 80, l'estensione del regime di diritto privato del rapporto di lavoro alla dirigenza sanitaria, determinando altresì criteri generali sulla cui base disciplinare, in sede di contrattazione collettiva nazionale, l'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento al modello dipartimentale».

Ed il Governo, con il decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, ha modificato il decreto legislativo n. 502/1992 prevedendo in particolare all'art. 13 (che ha modificato l'art. 15), comma 2 che «La dirigenza sanitaria è disciplinata dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto».

Ne consegue una evidente incostituzionalità della norma per eccesso di delega.

B) Consapevole della difficoltà interpretativa cui induce la lettura della norma, che qui si contesta, questo giudice ritiene di dovere prendere in considerazione anche l'ipotesi che il legislatore delegante (con la legge n. 421/1992) abbia inteso — pur nell'ambito del generico rinvio alla normativa del pubblico impiego di cui all'art. 2 — affidare al legislatore delegato il compito di caratterizzare e definire il dirigente medico (e delle altre professioni sanitarie) in maniera diversa e comunque autonoma rispetto a quanto previsto per il restante settore del già pubblico impiego.

Tuttavia ritiene questo giudice che la legge delega si è limitata a demandare al governo il compito di configurare il solo ruolo dei dirigenti apicali: solo con riferimento a questi ultimi la norma contiene la parola «configurare» (che letteralmente vuol significare rappresentare in una determinata forma); inoltre solo con riferimento a questi la norma parla di «funzioni di direzione» e di definizione delle reponsabilità con riferimento al personale medico ad esso sottoposto per quanto riguarda gli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici.

Tace del tutto per guanto riguarda i livelli dirigenziali inferiori, né è dato comprendere se il legislatore delegante avesse mai inteso creare figure intermedie di dirigenti.

Se ciò è vero allora l'eccesso dei limiti della delega e la violazione del dettato di cui all'art. 76 della Costituzione conseguono a questa diversa interpretazione che è possibile fornire dell'art. 1, legge n. 421/1992.

C) In ogni caso si deve rilevare che, se anche si volesse ritenere — ma questo giudice ritiene di dovere esaminare tale possibilità per mero scrupolo — che il legislatore avesse inteso affidare al governo il compito di configurare più di un livello dirigenziale, non si può però dubitare che il primo ha vincolato il secondo alla previsione di un elemento (quello della responsabilità) certo caratterizzante qualsiasi livello dirigenziale (ed infatti letteralmente tale requisito è espresso: «... definendo ... le responsabilità del personale dirigenziale»: cfr. lettera *q)* dell'art. 1, legge n. 421/1992 ultima parte).

Ma la lettura dell'art. 15, comma 2, prima parte della legge n. 502/1992 non contiene nemmeno questo pur minimo ed essenziale requisito; in esso si traccia una figura di dirigente assolutamente evanescente, priva di qualsiasi elemento di responsabilità.

E difatti funzioni di supporto, di collaborazione e corresponsabilità sono espletate da qualsiasi impiegato od operaio di nemmeno elevato livello di qualsiasi struttura aziendale (non solo ospedaliera); la vaghezza ed il contenuto non qualificante di tali espressioni non possono pertanto ritenersi caratterizzanti di un ruolo che, al contrario, nelle definizioni legislative, nella giurisprudenza ormai consolidata e nella contrattazione collettiva assume ben altri contenuti di responsabilità ed autonomia.

E per convincersi di ciò è sufficiente richiamare — senza al momento dovere riproporre il contenuto del lavoro giurisprudenziale in materia di dirigente privato né le definizioni normalmente usate nella contrattazione collettiva — le definizioni di dirigente contenute nell'art. 15, comma 2, seconda parte della legge n. 502/1992 (che definisce il dirigente di secondo livello e di cui si è già dato conto) e nell'art. 17, legge n. 29/1993 (per il quale i dirigenti — oltre ad esprimere pareri ai dirigenti generali, ad attuare i progetti e tutti gli altri compiti dai primi ad essi delegati — esercitano poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, «dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono, e dei responsabili dei procedimenti amministrativi anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia», «provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici».

Che se poi invece si volesse individuare il requisito caratterizzante di questa nuova figura dirigenziale nei «precisi ambiti di autonomia professionale» cui fa riferimento la norma contestata, allora si deve rilevare che in ogni caso la norma si discosta dall'indicazione data dal legislatore delegante in quanto l'autonomia professionale è concetto affatto diverso dalla responsabilità — il cui contenuto non è mai stato espresso nel decreto legislativo — e che però era il solo requisito esplicitato dalla legge delega.

La conseguenza di quanto si è detto è ancora una volta la violazione del dettato costituzionale di cui all'art. 76.

Profilo della violazione della norma di cui all'art. 3 della Costituzione; irragionevolezza della norma contestata per mancanza di conformità tra la regola introdotta e la causa normativa

A)1) Come è noto non esistono — nell'ambito della normativa privatistica — previsioni legislative che definiscano con esattezza la figura del dirigente.

Il legislatore (cfr. art. 2095 del codice civile) ha invece preferito rinviare alla contrattazione collettiva (ed alle leggi speciali) per la formulazione della sua nozione nell'evidente consapevolezza che i contraenti collettivi sono maggiormente in grado di offrire una definizione di dirigente che tenga conto delle diverse caratteristiche del settore in cui essi sono destinati ad agire e che possa essere di volta in volta adattata ai mutamenti che la struttura organizzativa aziendale è destinata a subire.

E la contrattazione collettiva — dopo un inizio caratterizzato in alcuni casi dalla creazione di clausole di riconoscimento formale, per le quali la qualifica di dirigente si acquisiva con l'attribuzione della stessa ad opera del datore di lavoro e con l'adesione alle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro (cfr. contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende industriali del 31 dicembre 1948), clausole peraltro dichiarate illegittime dalla giurisprudenza (cfr. Cassazione 25 giugno 1988 n. 4314) — ha finito per elaborare una nozione di dirigente caratterizzata dal conferimento di determinati poteri ed autonomia, sulla base delle indicazioni offerte dalla giurisprudenza in materia.

Ed è così che:

il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali del 4 aprile 1975 (poi riproposto tralaticiamente anche nei successivi contratti nazionali di lavoro del 3 ottobre 1989 e del 27 aprile 1995) qualifica i dirigenti come coloro che «ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi d'impresa», indicando poi specificamente una serie di profili di soggetti ai quali quella qualifica può attagliarsi (esempio direttori, condirettori, institori, procuratori e così via);

il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende commerciali del 18 dicembre 1975 qualifica i dirigenti come «coloro che rispondendo direttamente all'imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato, svolgono in concreto funzioni aziendali con ampia autonomia e discrezionalità e iniziativa e col potere di imprimere direttive a tutta l'impresa o ad una sua parte autonoma ovvero come diretti ausiliari» ed aggiunge poi che quella qualifica «comporta la partecipazione e la collaborazione, con la responsabilità inerente alla propria autonomia, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa ed il fine della sua utilità sociale», finendo poi per individuare negli institori, i procuratori, i direttori ed i condirettori i profili professionali di riferimento; e tali definizioni e profili sono poi stati ripresi anche nel successivo contratto del 22 dicembre 1981, fino all'ultimo del 26 aprile 1995 che riporta pressochè identiche definizioni;

il contratto collettivo nazionale del lavoro 27 luglio 1977 del personale delle aziende di credito poi riprodotto sostanzialmente in quello del 27 ottobre 1987 ed infine in quello del 22 giugno 1995 riconosce la qualifica di dirigente al personale che rivesta una determinata qualifica (di volta in volta a seconda delle banche di appartenenza, direttore generale, direttore, direttore di sede, vicedirettore generale e così via) e comunque a figure aziendali tutte caratterizzate da particolare responsabilità ed autonomia occupata all'interno della struttura gerarchica dell'azienda di credito; allo stesso modo il contratto collettivo nazionale del 10 gennaio 1978 per i dipendenti delle casse di risparmio, via via riprodotto fino a quello del 16 dicemnre 1987 prevede allo stesso modo che la qualifica vada riconosciuta a determinate qualifiche che sono quelle prima indicate per le aziende di credito; allo stesso modo riconoscono la qualifica di dirigente i contratti collettivi nazionali di lavoro del 29 giugno 1988 delle imprese di assicurazione e del 19 luglio 1985 per le aziende editrici di giornali quotidiani e delle agenzie di informazione quotidiana;

ancora il contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 maggio 1979 per i dirigenti delle aziende agricole ed ortoflorovivaistiche, riprendendo le definizioni contenute nei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del 1975 e del 1957, qualifica come dirigenti «coloro che sono investiti di tutti o di una parte importante dei poteri del datore di lavoro su tutta l'azienda o su di una parte di essa con struttura e fuzioni autonome con poteri di iniziative ed ampie facoltà discrezionali nel campo tecnico o in quello amministrativo o in entrambi in virtù di ampia procura espressa o tacita e che rispondono dell'andamento dell'azienda al datore di lavoro o a chi per lui».

2) La giurisprudenza, dal canto suo, pur ribadendo la necessità di guardare alle indicazioni fornite dalla contrattazione collettiva in materia, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2095 citato, ha però sottolineato come il limite da imporre ai contraenti collettivi sia rappresentato dalla necessità che i requisiti individuati come caratterizzanti della qualifica abbiano un contenuto oggettivo, al fine di impedire che il lavoratore possa essere inserito

in questa determinata categoria a prescindere dal contenuto di professionalità delle mansioni assegnategli e quindi sulla base di semplici qualificazioni formali (cfr. in tal senso Cassazione 15 maggio 1989, n. 2328 e 19 maggio 1990, n. 4555 e 29 agosto 1987, n. 7137).

E quando — in mancanza di previsioni contrattuali collettive dettagliate — la giurisprudenza è stata costretta ad integrare le lacune normative alla stregua della previsione di cui all'art. 2095 del codice civile (cfr. in tal senso Cassazione 8 marzo 1993, n. 2778 e 1963/96), per la definizione della figura del dirigente, ha sì fornito definizioni anche molto diverse ma tutte accomunate nell'individuazione di poteri del dirigente di particolare ampiezza:

così in alcuni casi lo ha qualificato come l'*alterego* dell'imprenditore in quanto titolare di poteri propri ed esclusivi dell'imprenditore che gli consentono di sostituirlo per tutta l'attività imprenditoriale o per un ramo autonomo di essa (cfr, Cassazione 24 ottobre 1989, n. 4326; 23 aprile 1986, n. 2856; 18 maggio 1985, n. 3069 e 3070 e Cassazione 2 aprile 1986, n. 2274, Cassazione 5 novembre 1985, n. 5371; Cassazione 20 agosto 1991, n. 8975);

in altri ha rilevato che, pur subordinatamente alle direttive dell'imprenditore, il dirigente svolge attività diretta alla determinazione e alla promozione della politica economica aziendale (cfr. Cassazione 12 dicembre 1989, n. 5509), o dispone di poteri di iniziativa e di discrezionalità e attribuzioni di tale ampiezza che gli consentano di adottare scelte operative e d'imprimere direttive di carattere generale, un indirizzo ed un orientamento all'attività di tutta l'azienda (cfr. Cassazione 28 gennaio 1989, n. 537);

in altri lo ha individuato nel riconoscimento di poteri di iniziativa e di discrezionalità tanto ampi ed intensi da permettergli di imprimere l'indirizzo voluto a tutta l'attività di impresa o ad uno dei rami principali di essa, influenzandone la vita sia all'interno che nei rapporti con i terzi ed anche se le decisioni di particolare importanza siano adottate dall'imprenditore in prima persona (cfr. Cassazione 3 giugno 1986, n. 3717; e ciò anche se vi sia una pluralità di dirigenti con graduazione di compiti purché le funzioni tra i dirigenti siano coordinate tra di loro e non subordinate le une alle altre; cfr. Cassazione 25 ottobre 1989, n. 4358 e Cassazione 21 novembre 1985, n. 5752);

in altri ancora nella preposizione del dirigente anche ad un solo ramo purché autonomo dell'impresa (cfr. Cassazione 24 ottobre 1989, n. 4326 e Cassazione 18 marzo 1997, n. 2375);

in altri nello svolgimento di mansioni caratterizzate da scelte operative destinate ad incidere con carattere essenziale sulla vita dell'azienda, senza che rilevi che esse siano svolte nell'ambito di direttive di carattere generale delle esigenze collegate alla struttura dell'azienda stessa (Cassazione 24 maggio 1985, n. 3164 e 8 febbraio 1986, n. 810).

Continuando nell'esame della giurisprudenza in materia occorre evidenziare che questa, soprattutto negli anni successivi al 1995, ha accentuato il profilo dell'ampiezza dei poteri del dirigente e della necessità che egli non sia sottoposto ad alcuno dei collaboratori diretti dell'imprenditore. Così:

Cassazione ss.uu. 29 maggio 1995, n. 6041 — richiamata la definizione già contenuta in altra sentenza (della stessa Corte n. 4926 del 5 giugno 1987) — ha osservato che quella dirigenziale è «... una categoria che ... deve collocarsi al vertice dell'organizzazione aziendale, deve svolgere mansioni tali da improntare la vita dell'azienda, con scelte di respirto globale e deve porsi in un rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro (del quale è *alter ego)* dal quale si limita a ricevere direttive di carattere generale per realizzare le quali si vale di ampia autonomia e che esercita i poteri propri dell'imprenditore assumendone, anche se non sempre, la rappresentanza esterna. Lo stesso vincolo della subordinazione è temperato prevalendo gli aspetti dela collaborazione ed essendosi anche ritenuto inammissibile un rapporto gerarchico tra dirigenti»;

Cassazione 4 febbraio 1998, n. 1151 ha posto in rilievo che la nozione legale di dirigente di cui all'art. 2095 c.c. prevede «l'attribuzione di funzioni estese all'intera azienda o ad un ramo autonomo di questa e destinate ad incidere con carattere essenziale sulla vita dell'azienda» sottolineando «l'incompatibilità tra la qualifica di dirigente e l'esercizio di mansioni con vincolo di dipendenza gerarchica anche nei casi di aziende a organizzazione complessa con pluralità di dirigenti e graduazione di compiti, atteso che pure in tali ipotesi per la sussistenza delle funzioni dirigenziali occorre che le mansioni nel loro svolgimento delle funzioni dirigenziali occorre che le mansioni nel loro svolgimento siano coordinate con quelle degli altri dirigenti e non già subordinate ad altre ...»;

Cassazione 11 febbraio 1998, n. 1434 ha sottolineato che «soltanto il lavoratore che effettivamente sostituisca il capo di un'impresa di dimensioni medio-grandi nelle funzioni strettamente sue proprie ovvero la cui posizione corrisponda sostanzialmente al prototipo del c.d. *top manager* può essere considerato dirigente il dirigente deve identificarsi nell'*alter ego* dell'imprenditore preposto all'intera azienda o ad un ramo o servizio caratterizzato da particolare autonomia e importanza per cui gli competono, con le connesse responsabilità poteri decisionali, poteri decisionali di entità tale ..., da influenzare l'intero andamento dell'attività aziendale»;

Cassazione 12 novembre 1999, n. 12571 — dopo avere fatto proprie le definizioni di dirigente contenute nelle sentenze appena esaminate — ha concluso nel senso che «discende linearmente che il licenziamento *ad nutum* è possibile solo per il dirigente vero e proprio, che si trovi cioè in posizione apicale, non per lo pseudo-dirigente o dirigente convenzionale, che, invece, gode delle medesime garanzie di stabilità degli altri lavoratori»;

E qui veniamo al punto nodale della questione.

Dal raffronto tra le definizioni contenute nella norma che qui si impugna di incostituzionalità e quelle proprie della tradizione giuslavoristica (contenuta sia nei CCNL che nelle sentenze della giurisprudenza della suprema Corte) nonché quelle che lo stesso legislatore ha adottato per il dirigente del già pubblico impiego e dello stesso settore della sanità (ma solo per il periodo successivo al 4 luglio 1999), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999), si evidenzia un trattamento ingiustificatamente discriminatorio nei confronti dei cc.dd. dirigenti di primo livello del solo settore della sanità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993, (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 502/1992) e appunto il 4 luglio 1999.

I dirigenti di primo livello (nel quale era inquadrato lo Scarponi) del settore sanità non sono affatto investiti dei poteri e dell'autonomia che invece sono richiesti per tutti gli altri dirigenti del settore privato e di quello già pubblico, oggi privatizzato, essendo dato qualificante del loro essere dirigenti la sola «autonomia professionale» che ben poco ha a che vedere con il potere decisionale ed il potere di incidere sull'intero andamento aziendale, con le scelte di respiro globale e con la qualità di *alter ego* dell'imprenditore.

La conseguenza di quanto detto è che i dirigenti di primo livello della sanità, compresi nel periodo indicato, pur non godendo affatto di poteri ed autonomia propri dei dirigenti di questi condividono però gli effetti negativi del ruolo; ed in tal modo viene meno la ragione stessa della mancanza di stabilità del rapporto di lavoro che invece si giustifica per tutti i dirigenti veri e propri.

E difatti, la Corte costituzionale — più volte investita della questione relativa all'illegittimità costituzionale dell'art. 10, legge n. 604/1966 che esclude l'applicabilità ai dirigenti delle norme che assicurano la stabilità del rapporto (con esclusione per l'ipotesi del licenziamento discriminatorio e verbale) — ha rilevato che «il dirigente invece gode di uno *status* particolare; ha un'autonomia ed una discrezionalità nelle decisioni; ha un potere decisionale e rappresentativo idoneo ad influenzare l'andamento e la vita dell'azienda o del settore cui è preposto, tanto al suo interno quanto nei rapporti con i terzi; il che ne fa un vero e proprio *alter ego* dell'imprenditore di cui inoltre deve godere sempre la piena fiducia; ed il rapporto che il dirigente contrae cade nell'area della libera recedibilità» (cfr. Corte costituzionale n. 309 del 1° luglio 1992).

Ed in tal modo ha peraltro ribadito concetti già fatti propri con le sentenze n. 180 del 1987 e n. 121 del 6 luglio 1972.

In quest'ultima sentenza si legge tra le altre cose che «l'imprenditore ha nel dirigente il collaboratore che lo sostituisce e lo assiste nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie e l'esecutore con discrezionale responsabilità delle sue direttive. Appare perciò essenziale che in tal caso tra l'imprenditore e il dirigente s'instauri e si mantenga un rapporto di reciproca fiducia e di positiva valutazione ed è in armonia con codesta esigenza che il rapporto possa venire meno per determinazione unilaterale solo che soggettivamente vengano considerate cessate le condizioni idonee a soddisfare la detta esigenza. Si può pertanto ritenere che la situazione dei dirigenti non è di per sé eguale o assimilabile a quella degli impiegati o operai».

Da quanto fin qui detto consegue che la norma che qui si impugna viola l'art. 3 della Costituzione in quanto — attribuendo la qualifica di dirigente a soggetti che tali non sono — finisce per far derivare effetti (la mancanza di stabilità del rapporto) identici a rapporti di lavoro profondamente e qualitativamente diversi, nell'ambito dei quali vengano a trovarsi lavoratori che sono veri e propri *alter ego* dell'imprenditore e lavoratori che pur dotati di elevata professionalità non dispongono nemmeno di funzioni direttive.

B) La violazione dell'art. 3 della Costituzione si traduce in una palese irragionevolezza della norma contestata, in quanto tradisce la funzione che la norma è destinata a svolgere nel sistema in cui si prevede debba operare.

«L'eguaglianza di fronte alla legge individua il rapporto che deve funzionalmente regolare la positiva disciplina di quei fatti o rapporti al paradigma dell'armonico trattamento che ai destinatari di tale disciplina deve essere riservato, così da scongiurare l'intrusione di elementi normativi arbitrariamente discriminatori.

D'altra parte essendo qualsiasi disciplina destinata per sua stessa natura ad introdurre regole, e dunque a operare distinzioni, qualunque normativa positiva finisce per risultare necessariamente destinata ad introdurre nel sistema fattori di differenziazione. Se dunque il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere l'identica disciplina e, all'inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti, ciò equivale a postulare che la disamina della conformità di una norma a quel principio deve svilupparsi secondo un modello dinamico, incentrandosi sul perchè una determinata

disciplina operi, all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, quella specifica distinzione e quindi trarne le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo. Il giudizio di eguaglianza pertanto è in sé un giudizio di ragionevolezza vale a dire un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la causa normativa che la deve assistere; ove la disciplina positiva si discosti dalla funzione che la stessa è chiamata a svolgere nel sistema ed ometta quindi di operare il doveroso bilanciamento dei valori che in concreto risultano coinvolti, sarà la stessa ragione della norma a venir meno, introducendo una selezione di regime giuridico priva di causa giustificativa e dunque fondata su scelte arbitrarie che ineluttabilmente perturbano il canone dell'egualianza» (cfr. in tal senso sentenza Corte costituzionale n. 89 del 28 marzo 1996).

Applicando i suddetti principi alla fattispecie che ci occupa dobbiamo rilevare che non è dato comprendere per quale ragione la norma di cui si discute (art. 15, comma 2) abbia inteso selezionare la situazione dei medici ospedalieri — i quali dispongono dal punto di vista della loro collocazione aziendale di poteri e discrezionalità propri di tutti gli altri lavoratori dipendenti del settore — per associarla a quella dei dirigenti di II livello (i già primari) i quali dispongono certamente dei poteri dirigenziali. In tal modo la norma — dal punto di vista degli altri dipendenti — ha selezionato i dirigenti di I livello regolando in maniera diversa situazioni eguali (dal punto di vista dei poteri e della vicinanza al datore di lavoro); la stessa norma invece — esaminata dal punto di vista dei dirigenti di II livello e di tutti gli altri dirigenti sia del settore privato sia di quello già pubblico che di quello della sanità *post* 4 luglio 1999 ha associato, regolandole allo stesso modo, situazioni giuridiche affatto diverse.

Tutto ciò — si badi bene — senza che sia dato individuare la *ratio* di tale disposizione in connessione con la funzione che è destinata ad espletare. E per tale motivo, essendo irragionevolmente discriminatoria, la norma denunciata appare fondata su scelte arbitrarie del legislatore che stridono in maniera insopportabile con la norma fondamentale di cui all'art. 3 Cost.

In conclusione, questo giudice ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 15, comma 1 e di cui all'art. 15, comma 2, prima parte del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nella parte in cui riconoscono la qualifica dirigenziale di primo livello al personale medico, sulla base delle funzioni nella stessa norma indicate, in relazione all'art. 76 Cost. per violazione dei limiti fissati nella legge delega all'art. 1, lett. *q)*, legge 23 ottobre 1992 ed in relazione all'art. 3 Cost., per violazione del principio di eguaglianza.

In conseguenza di ciò va ordinata l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospeso il presente giudizio; va, quindi, disposto che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 Cost., 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 15, comma 1 e di cui all'art. 15, comma 2, prima parte del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 nella parte in cui riconoscono la qualifica dirigenziale di primo livello al personale medico, sulla basse delle funzioni nella stessa norma indicate:

a) *in relazione all'art. 76 Cost. per violazione dei limiti fissati nella legge di delega all'art. 1, lett.* q), *legge 23 ottobre 1992;*

b) *in relazione all'art. 3 Cost. per violazione del principio di eguaglianza;*

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione — a cura della cancelleria — degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza — a cura della cancelleria — sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Milano, addì 11 aprile 2000.

Il giudice: ATANASIO

00C0627

N. 401

Ordinanza emessa il 6 aprile 2000 dal tribunale di La Spezia nel procedimento penale a carico di Ronchi Massimiliano

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative recate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Preclusione, nei giudizi in corso, della facoltà di formulare la richiesta di applicazione della pena fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, così come previsto dalle norme previgenti - Difetto di disciplina transitoria - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di legalità.

- Cod. proc. pen., art. 446, primo comma, come novellato dall'art. 33, comma 1, lett. *a)*, legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 25, comma secondo.

IL TRIBUNALE

All'udienza del 6 aprile 2000, pronuncia la seguente ordinanza nel procedimento n. 295/99/16 (n. 194/98/21 RGPM) contro Ronchi Massimiliano, imputato del reato di cui agli artt. 216 e 219 L.F.

Premesso che:

all'odierna udienza, il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha chiesto l'applicazione della pena *ex* art. 444 c.p.p. e che il p.m. ha espresso il suo consenso;

che il decreto del g.u.p. del tribunale di La Spezia che ha disposto il giudizio ai sensi dell'art. 429 c.p.p. e stato emesso in data 3 giugno 1999, e quindi in epoca successiva alla data di efficacia del d.lgs. n. 51 del 19 febbraio 1998;

che, conseguentemente, non è applicabile alla fattispecie la norma transitoria dell'art. 224 del detto d.lgs. n. 51/1998, relativa ai giudizi di primo grado in corso, in quanto alla data del 2 giugno 1999 la fase del giudizio non era ancora iniziata;

ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999 n. 479 che ha riformato l'art. 446, primo comma, c.p.p., non è più consentita la formulazione dell'istanza di applicazione della pena *ex* art. 444 c.p.p. nella fase degli atti preliminari al dibattimento del procedimento ordinario — tale istanza rimane consentita davanti al collegio soltanto nei procedimenti con rito direttissimo;

OSSERVA

La legge n. 479/1999 non contiene norme transitorie, sicché, secondo il principio *tempus regit actum* dovrebbe ritenersi inammissibile la richiesta di applicazione della pena formulata all'odierna udienza, ancorché all'epoca in cui essa venne fissata col decreto del g.u.p. *ex* art. 429 c.p.p., l'imputato, sulla base delle norme allora vigenti, aveva la facoltà di formulare tale istanza — e poteva riservarsi di farlo — sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

La modifica dell'art. 446 c.p.p., nel precludere la possibilità di richiedere l'applicazione della pena *ex* art. 444 c.p.p., ha anche effetti sostanziali, posto che la disciplina degli artt. 444 e segg., c.p.p. ha solo in parte natura processuale, posto che essa consente all'imputato di non subire una vera e propria sentenza di condanna, di ottenere una pena ridotta, evitare la condanna al pagamento delle spese, alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza; la sentenza non ha, poi, efficacia nei giudizi civili e amministrativi ed è diversa anche la disciplina degli effetti penali (art. 445 c.p.p.).

Invero, nel caso in esame non è indifferente procedere con un rito o con l'altro, dato che la scelta del rito alternativo comporta una decisione avente un contenuto anche qualitativamente diverso rispetto alla decisione ordinaria: sicché, ben può ritenersi che l'istituto di cui agli artt. 444 e segg. c.p.p. contenga una disciplina non solo processuale, ma anche sostanziale, quanto alla natura ed agli effetti delle conseguenze penali per l'imputato che vi aderisca.

Sotto tale profilo non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 446, primo comma, c.p.p. come modificato dall'art. 33, comma 1 lett. *a)*, della legge 16 dicembre 1999 n. 479, nella parte in cui non salvaguarda, con riferimento ai giudizi pendenti — e cioè a quelli in cui era già stato emesso il

decreto di cui all'art. 429 c.p.p. anteriormente al 2 gennaio 2000 —, la facoltà dell'imputato di chiedere l'applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, così come previsto dalla norma previgente e sino al 2 gennaio 2000 applicata ai detti giudizi.

Appare vulnerato l'art. 25, secondo comma, della Costituzione posto che la norma suddetta, anticipando alle conclusioni dell'udienza preliminare il termine finale per la formulazione delta richiesta di applicazione dalla pena, senza nulla disporre per regolare i processi pendenti — prevede, con riferimento ai procedimenti che si trovano già nella fase del giudizio, una decadenza con effetto retroattivo, in ordine all'esercizio di un diritto dell'imputato avente riflessi — come si è rilevato —, non solo processuali, ma anche sostanziali in ordine alla quantificazione della pena, al contenuto del provvedimento sanzionatorio ed agli altri effetti penali.

È poi palesemente vulnerato l'art. 24 Cost., laddove l'imputato non è stato messo in condizione di conoscere entro quale termine avrebbe dovuto presentare l'istanza di applicazione della pena *ex* art. 444; la modifica dell'art. 446 c.p.p. costituisce un'ingiustificato repentino mutamento delle regole del processo in corso, posto che il legislatore non ha neppure assegnato un termine entro cui, nei procedimenti pendenti, le domande avrebbero dovuto essere presentate; sicché il soggetto che sino al 31 dicembre 1999 in base alla legge vigente, nella quale faceva affidamento, aveva la facoltà di formulare tale istanza e poteva riservarsi di farlo all'udienza successiva, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, a partire al 2 gennaio 2000 si è trovato decaduto da tale facoltà;

Non manifestamente infondata è, altresì, la questione di legittimità costituzionale della norma suddetta, nella parte in cui non ha salvaguardato la posizione dell'imputato che, sulla base delle norme sino ad allora vigenti, avrebbe potuto formulare l'istanza di applicazione della pena ad udienza successiva, con riferimento all'art. 3 Cost., per l'evidente irragionevolezza di tale disciplina, che, senza alcuna — almeno evidente — esigenza di tutela di interessi pubblici della collettività, va ad incidere sulla situazione sostanziale dell'imputato posta in essere dalla legge precedente, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto (Cfr. Corte costituzionale sentenze 36 e 349/1985).

Sussiste, peraltro, una ingiustificata disparità di trattamento tra la situazione degli imputati la cui udienza venne fissata a data anteriore al 2 gennaio 2000 e quella di coloro per i quali venne fissata udienza successiva, posto che solo nel secondo caso si è verificata, con l'entrata in vigore della legge suddetta, la preclusione alla formulazione dell'istanza di applicazione della pena.

Ritenuto che le questioni sollevate d'ufficio con riferimento agli artt. 3, 24 e 25, secondo comma, della Costituzione non sono manifestamente infondate e che esse sono rilevanti nel presente giudizio, posto che, ove accolte, il tribunale potrebbe prendere in esame la domanda formulata dal difensore dell'imputato con riferimento alla quale il p.m. ha espresso il suo consenso;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate d'ufficio, dell'art. 446, primo comma, c.p.p., così come novellato dall'art. 33, comma 1, lett. a), *della legge 16 dicembre 1999 n. 479, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma, Costituzione, nella parte in cui non salvaguarda, con riferimento ai giudizi in corso, la facoltà dell'imputato di chiedere l'applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;*

Sospende il procedimento e dispone la trasmissione immediata del fascicolo alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e che essa sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

La Spezia, addì 6 aprile 2000.

Il presidente: FAVARINO

00C0628

N. 402

Ordinanza emessa il 31 marzo 2000, dal giudice di pace di Parma nel procedimento civile vertente tra Natale Laura e S.A.I. S.p.a. ed altro

Responsabilità civile - Risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità - Predeterminazione legislativa di criteri e importi per la liquidazione - Equiparazione di situazioni diverse - Violazione dei diritti fondamentali della persona - Disparità di trattamento fra danni biologici derivanti da fatti illeciti e da infortuni sul lavoro.

- D.L. 28 marzo 2000, n. 70, art. 3.
- Costituzione, artt. 3 e 32.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa da Natale Laura, patrocinata dall'avv. A. Guareschi;

Contro S.A.I. società assicuratrice industriale S.p.a. e Rivolti Pietro patrocinati dagli avvocati G. e G.B. Isi.

Il sottoscritto giudice di pace istruttore della causa a margine indicata;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto-legge n. 70, in data 28 marzo 2000;

Atteso quanto emerso nel corso della compiuta istruttoria che la nuova normativa (operante dal 29 marzo) detta, fra l'altro, disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche, ed in particolare, all'art. 3 dispone una disciplina obbligatoria e vincolante per il risarcimento da fatto illecito, peraltro già tutelato nell'ordinamento giuridico dagli articoli 2043, 1223, 1226, 2056 e 2059 del codice civile;

Dato atto della eccezione di illegittimità costituzionale rilevata da una parte nel corso del processo;

Ritenuta non manifestamente infondata la eccezione svolta, per il contrasto con quanto disposto dall'art. 3 del citato decreto-legge con gli articoli 3 e 32 della Costituzione, per i seguenti motivi:

a) violazione dell'art.3 della Costituzione per disparità di trattamento, in quanto l'art. 3 del citato decreto, di fatto ed in concreto proficua e disciplina casi diversi con unica misura, così violando i diritti fondamentali della persona, imponendo parità di risarcimento senza stabilire i criteri da prendere in esame per determinare la gradualità delle conseguenze dannose lamentate, riconducibili a personali situazioni,

b) violazione dell'art. 32 della Costituzione per il mandato rispetto dei diritti fondamentali della persona in quanto la nuova norma prevede disparità di trattamento per la liquidazione dei residuati di danni biologici determinati da fatti illeciti e quelli derivanti da infortuni sul lavoro.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (in vigore dal giorno successivo) in relazione agli articoli 3 e 32, della Carta costituzionale; e per l'effetto;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della cancelleria, che contestualmente disporrà per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, con comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Parma, addì 31 marzo 2000.

Il giudice di Pace: RONCORONI

00C0629

N. 403

Ordinanza emessa il 14 aprile 2000 dal g.u.p. presso il tribunale di Imperia nel procedimento penale a carico di Sirci Nazzareno ed altri

Processo penale - Sentenza di non luogo a procedere - Condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile - Mancata previsione - Ingiustificato pregiudizio della parte civile - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 443/1990.

- Cod. proc. pen., art. 425.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE

Vista la richiesta risarcitoria e di liquidazione delle spese di costituzione formulate dalla parte civile;

OSSERVA

Il p.m. ha chiesto il rinvio a giudizio per gli odierni imputati per il reato di falsa testimonianza resa nel corso di causa civile di lavoro; all'udienza preliminare, vi è stata costituzione di parte civile di colui che, nel corso del giudizio civile, allegava di essere stato danneggiato dalle dichiarazioni di cui all'imputazione.

Gli imputati hanno ritrattato *ex* art. 376 c.p.: il p.m. — cui si è associata la difesa — ha chiesto emettersi sentenza di non luogo a procedere dichiarando la causa di non punibilità. La parte civile ha chiesto, in via principale, disporsi il rinvio a giudizio degli imputati non ritenendo la ritrattazione effettuata completa e idonea; in subordine, laddove il giudice pronunciasse sentenza *ex* art. 425 c.p.p., ha chiesto la condanna degli imputati al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile.

Ritenendo questo giudice idonea la ritrattazione compiuta dagli imputati, e dovendo, pertanto, pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 425 c.p.p., si devono vagliare le domande della parte civile.

La richiesta della parte civile muove da un corretto assunto: poiché la causa di non punibilità — quale è la ritrattazione — presuppone, logicamente, la positiva verifica della sussistenza del reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, e poiché, nel caso di specie, vi è un soggetto privato immediatamente e direttamente danneggiato dalla condotta di falsa testimonianza, ben quest'ultimo può far valere la propria pretesa risarcitoria.

Il codice di procedura prevede che il giudice decida sulle questioni civili in sede dibattimentale «quando pronuncia sentenza di condanna» (artt. 58 e ss. c.p.p.) ovvero in sede di giudizio abbreviato laddove la parte civile abbia accettato tale rito (art. 441 cp.p.).

La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla decisione delle questioni civili allorché l'imputato acceda al patteggiamento, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, secondo periodo c.p.p. «Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda» «nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi la compensazione totale o parziale» (Corte costituzionale n. 443/1990).

Tale sentenza ha, peraltro, fornito indicazioni assolutamente puntuali in ordine all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, precisando come il codice di procedura vigente — a differenza del codice del 1930 — privilegia l'esercizio dell'azione civile nanti il giudice civile piuttosto che in sede penale; infatti, le disposizioni che disciplinano la costituzione di parte civile comportano che qualunque decisione sia assunta in abito penale questa non pregiudica la tutela giudiziaria riconosciuta al danneggiato: egli potrà sempre far valere le proprie pretese, laddove le norme procedurali favoriscono la massima semplificazione nello svolgimento del processo.

Se a tale osservazione si aggiunge — per quanto concerne il caso in esame — che la sentenza resa *ex* art. 425 c.p.p.: non è sentenza di condanna, è soggetta a revoca (art. 434 c.p.p.), al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 428, terzo comma, c.p.p. - è inoppugnabile per la parte civile, non spiega effetti preclusivi né pregiudizialmente vincolanti sull'azione civile (artt. 652 e 654 c.p.p.), non può che trarsi la conclusione che il giudice dell'udienza preliminare non deve pronunciarsi sulla domanda risarcitoria allorché pronunci sentenza di non luogo a procedere. Neppure nel caso, come quello di specie, in cui si prospetta la declaratoria di non punibilità.

Diverso discorso può farsi con riferimento alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile; anche in tal caso, le osservazioni della Corte di legittimità rese in tema di applicazione della pena assumono, a parere di questo giudice, valore generale laddove si afferma:

che la statuizione relativa alle spese non è strettamente collegata alla sentenza di condanna per la responsabilità civile, di talché è concepibile anche indipendentemente da essa;

che, laddove la mancata decisione sull'azione civile nel processo penale non può essere ricollegata a una determinazione del danneggiato (come nella mancata accettazione del giudizio abbreviato) né a qualcosa a lui comunque addebitabile, pare evidente il pregiudizio nel lasciare a carico della parte civile «le spese incontrate per iniziative o attività» rivelatesi determinanti per le decisioni dell'imputato.

Pare che tali indicazioni possano essere di aiuto anche nell'ipotesi in esame: il pregiudizio della parte civile (ingiustificato, nel senso delineato dalla Corte) pare assolutamente evidente laddove si rilevi che proprio l'attività di questa ha condotto gli imputati alla ritrattazione, effettuata nel giudizio civile (e poi reiterata davanti il g.u.p.) solo pochi giorni prima della data fissata per l'udienza preliminare.

Ne consegue che non potendosi estendere — come già osservato dalla Corte di legittimità — la previsione dell'art. 541, primo comma, c.p.p. al di là dell'ipotesi ivi espressamente configurata (sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento), deve sollevarsi la questione di legittimità costituzionale della norma ora in via di applicazione, ovvero dell'art. 425 c.p.p.

Evidente è la rilevanza della questione nel giudizio in esame.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 c.p.p., per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice possa condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e sospende il giudizio in corso;

Manda per la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Si comunichi ai Presidenti delle due Camere;

Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Imperia, addì 14 aprile 2000.

Il giudice: RUSSO

00C0630

N. **404**

Ordinanza emessa il 12 aprile 2000 dal magistrato di sorveglianza di Macerata nel procedimento di conversione della pena pecuniaria irrogata a Persico Angelo

Pena - Violazioni depenalizzate dal d.lgs. n. 507/1999 - Multa inflitta per violazione degli artt. 1 o 2 legge n. 386/1990 (emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista) - Riscossione con le forme dell'esecuzione penale nel caso in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alle più gravi ipotesi, depenalizzate, di condanna, per il medesimo titolo di reato, a pena detentiva.

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 101, comma 2.
- Costituzione, art. 3.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letti gli atti relativi al procedimento di conversione o rateizzazione della pena pecuniaria irrogata a Persico Angelo, nato il 23 febbraio 1957 a San Benedetto del Tronto, residente a Porto San Giorgio, Pian delle Noci n. 8, con sentenza emessa in data 13 giugno 1994 dal pretore di Recanati, a L. 1.250.000 di multa;

Rilevato che i reati commessi dall'interessato (artt. 1 e 2, legge n. 386/1990) sono stati depenalizzati dagli artt. 28 e 29 d.lgs. n. 507/1999 e che ricorre, pertanto, causa di revoca del titolo esecutivo sopra citato per *abolitio criminis*;

Considerato che per la disciplina applicabile alle violazioni depenalizzate, commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto *de quo*, il legislatore ha dettato apposite disposizioni transitorie (art. 100 ss);

Osservato in particolare che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, è prevista l'adozione della procedura di cui all'art. 667, quarto comma, c.p.p. al fine di ottenere dal competente giudice dell'esecuzione la revoca di sentenze o decreti definiti irrevocabilmente prima dell'entrata in vigore «salvo quanto previsto dai commi 2 e 3»;

Tenuto conto del fatto che, per interpretare la portata di tale ultimo inciso, va preliminarmente effettuata un'analisi letterale della disposizione dell'art. 101, comma 2, secondo cui «le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel comma 1 sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie», al fine di qualificare giuridicamente la natura del «debito» che residui (e sopravviva) alla revoca del titolo di condanna da cui è scaturito;

Considerato che non può trattarsi di pena pecuniaria amministrativa, ostando a ciò l'irretroattività della sanzione amministrativa prevista in sostituzione della sanzione penale allorquando il procedimento penale sia stato definito, come nel caso di specie, con sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'art. 100, legge citata, e più in generale in virtù del principio di legalità di cui all'art. 1, legge n. 689/1981 (precluso è pertanto l'invio degli atti alla competente prefettura per l'irrogazione della sanzione *ex novo* prevista);

Reputata allo stesso modo arbitraria un'eventuale identificazione delle somme originariamente inflitte a titolo di multa o ammenda, nelle cosiddette sanzioni pecuniarie non penali da devolvere alla Cassa delle ammende, aventi natura disciplinare ed il cui recupero avviene mediante la procedura prevista dagli artt. 691, ss. c.p.p.;

Considerata parimenti inammissibile (seppure il legislatore adoperi espressioni tali da suscitare dubbi e perplessità) un'identificazione del «debito» dovuto dal reo con le spese di giustizia, essendo diverse *ratio*, funzione, procedimento di recupero e disciplina di queste rispetto alle pene pecuniarie [il legislatore ha probabilmente inteso, parlando di riscossione «insieme con le spese del procedimento», che continuano a osservarsi tanto le norme relative alle pene pecuniarie così come quelle relative alle spese di giustizia, per il recupero delle quali — come noto — si adotta esclusivamente la procedura «civilistica» dell'art. 181 disp. att. c.p.p. ed in relazione alle quali è invocabile la remissione *ex* art. 56 o.p. dinanzi al competente magistrato di sorveglianza; in proposito, si evidenzia che nella quasi totalità dei casi posti all'attenzione del magistrato di sorveglianza in *subiecta* materia, la procedura prevista dall'art. 181 disp. att. c.p.p. è già esaurita infruttuosamente, avendo il p.m. competente accertato la impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, e non avrebbe senso prevederne una (inutile) reiterazione, prevista per legge nell'ipotesi che il magistrato di sorveglianza accerti, invece, la solvibilità del condannato];

Ritenuto ancora che, se si ritenesse in toto revocabile il titolo di condanna e non solo limitatamente alla pena detentiva comminata, non si individuerebbe neppure la fonte dell'obbligo a carico del reo di corrispondere le spese di giustizia, posto che — a mente del chiaro disposto dell'art. 535, primo comma, c.p.p. — «la sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce»;

Osservato, in definitiva, che non può che trattarsi di pene pecuniarie criminali, che conservano — nell'intenzione del legislatore — efficacia ultrattiva, nonostante la revoca (parziale) della sentenza con cui sono state inflitte (d'altro canto, il principio di non ultrattività, quale necessario e logico corollario del principio di irretroattività della legge penale, non è costituzionalizzato, risultando pertanto derogabile da una norma ordinaria);

Depongono in tal senso, oltre agli *argumenta a contrariis* sopra utilizzati, il fatto che nonostante la revoca del titolo di condanna permangono, *ex* art. 101, comma 3, la confisca e le pene accessorie, che presuppongono necessariamente una condanna o quantomeno la sussistenza di un reato, nonché le espressioni adoperate dal legislatore, che continua a riferirsi a «multe ed ammende» e richiama espressamente «l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie» (le quali costituiscono un *unicum*, scaturente dal combinato disposto dagli articoli 181 e 182 disp. att. e 660 c.p.p., la cui rubrica è, per l'appunto, «esecuzione delle pene pecuniarie», formula identica a quella utilizzata dal legislatore);

Considerato che analogamente prevedevano l'art. 15, legge n. 317/1967 e l'art. 41, legge n. 689/1981 e che le citate depenalizzazioni differivano da quella *ex* d.lgs. n. 507/1999 (e probabilmante per questo non hanno sollevato censure quali quella di seguito prospettata da questa autorità giudiziaria) per il fatto che esse trasformavano in illeciti amministrativi solo fattispecie penali punite con pene pecuniarie;

Ritenuto pertanto che, alla stregua della normativa sopra richiamata, nel caso che ci occupa deve disporsi la conversione o la rateizzazione della multa insoluta inflitta con la sentenza 13 giugno 1994 dal pretore di Recanati, e parimenti deve darsi luogo alla riscossione delle spese del processo, con le differenti procedure normativamente previste;

Reputato che la normativa indicata determini violazione del principio costituzionale di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. in quanto causativa di una irragionevole disparità di trattamento fra situazioni omogenee e comparabili, posto che nel caso di sentenza di condanna irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 507/1999 e relativa al reato *ex* art. 2, legge n. 386/1990, qualora al reo sia stata applicata pena detentiva, alla revoca del titolo per *abolitio criminis* non consegue sanzione alcuna e, per converso, qualora sia stata irrogata pena pecuniaria, questa debba essere comunque posta in esecuzione con le forme previste dall'art. 101 capoverso della legge citata;

Osservate analoghe disparità di trattamento tra il condannato a pena pecuniaria e quello a pena detentiva breve sostituita da libertà controllata *ex* legge n. 689/1981 e, quanto al reato *ex* art. 1, legge n. 386/1990, tra il condannato a pena detentiva e quello alla reclusione sostituita dalla multa;

Ritenuto che le disparità di trattamento evidenziate si palesino irragionevoli per l'ovvia considerazione che trattamento deteriore viene ad essere riservato a chi, punito con la pena pecuniaria (direttamente od a seguito di sostituzione della pena detentiva), ha evidentemente posto in essere una condotta meno lesiva del bene/interesse protetto e in definitiva più lieve, o comunque tale da suscitare un minore allarme sociale rispetto a chi invece è stato in concreto sanzionato con una pena detentiva, sia pure in ipotesi sostituita con una sanzione sostitutiva (non si dimentichi poi che le trasgressioni della libertà controllata in cui è stata sostituita *ex* art. 102, legge n. 689/1981 l'originaria pena pecuniaria insoluta possono determinare la conversione della sanzione sostitutiva non eseguita in pena detentiva ai sensi dell'art. 108 legge citata);

Considerato che una interpretazione alternativa, corretta costituzionalmente, idonea a rimuovere la irragionevole disparità di trattamento denunciata implicherebbe una operazione ermeneutica estensiva di notevole ed arbitraria dilatazione della norma, dovendosi giungere ad una inammissibile riqualificazione giuridica della pena criminale pecuniaria residua rispetto alla declaratoria di revoca del titolo di condanna che l'ha irrogata, in pena amministrativa (vi ostano, come detto, l'irretroattività a termini dell'art. 100, legge citata ed il principio di legalità *ex* art. 1, legge n. 689/1981) o in sanzione dovuta per la cassa ammende (non vi è elemento alcuno nel corpo del decreto che faccia ritenere valida tale ipotesi) o in spese di giustizia (con applicazione del solo art. 181 disp. att. c.p.p. e non già con osservanza di tutte le disposizioni disciplinanti l'applicazione delle pene pecuniarie; inoltre, con eventuale inevitabile ed abnorme ricorribilità alla remissione del debito *ex* art. 56 o.p.);

Considerato, che, nel caso di cui trattasi il vizio denunciato si appalesa rilevante in ordine all'oggetto del giudizio, poiché dalla disposizione dell'art. 101 capoverso d.lgs. n. 507/1999 discende nella fattispecie concreta la necessità di convertire (o rateizzare) la pena pecuniaria insoluta *ex* art. 660 c.p.p., cui non dovrebbe farsi corso nel caso di accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale della norma;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Rileva di ufficio nel procedimento sopraindicato la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 101, comma 2, d.lgs. n. 507/1999, nella parte in cui prevede che siano riscosse con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie le multe inflitte, direttamente od a seguito di sostituzione dell'originaria pena detentiva, con le sentenze di condanna per violazione dell'art. 1 o dell'art. 2 della legge n. 386/1990, divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore del d.lgs. citato;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata all'interessato, al procuratore della Repubblica presso il tribunale sede ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata dalla cancelleria ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Macerata, così deciso nella camera di consiglio del 12 aprile 2000.

Il magistrato di sorveglianza: AGOSTINI

00C0631

N. 405

Ordinanza emessa il 14 gennaio 2000 dal g.u.p. presso il tribunale di Imperia nel procedimento penale a carico di Berardi Giuliano

Processo penale - Giudizio abbreviato - Presupposti - Modifiche normative - Mancata previsione del contraddittorio delle parti - Preclusione per il giudice di valutare l'ammissibilità del rito - Lesione del principio del contraddittorio - Violazione del principio di indipendenza del giudice.

- Cod. proc. pen., art. 438, come novellato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, artt. 111 e 101.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Svolgimento del giudizio - Modifiche normative - Possibilità per il giudice di assumere, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione - Lesione del principio del contraddittorio.

- Cod. proc. pen., art. 441.
- Costituzione, artt. 111 e 24.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel corso dell'udienza preliminare del 12 gennaio 2000 relativa al procedimento n. 197/1997 RGNR a carico di Berardi Giuliano, nato a Pieve di Teco (Imperia) il 5 aprile 1963, residente a Imperia, via Molini Sottani n. 10, imputato per i reati:

a) di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990;

b) di cui agli articoli 81 cpv., 453 comma 3 c.p.,

nel corso della quale il giudice, d'ufficio, ha rilevato — a seguito di richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato — profili di illegittimità costituzionale dell'art. 220 d.lgs. n. 51/1998 per evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione, stante l'ingiustificata disparità di trattamento instauratasi con l'entrata in vigore della norma citata, il 2 gennaio 2000, tra i procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica (per i quali continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni nel caso di udienza preliminare in corso o, comunque, già fissata al 2 gennaio 2000) e procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale (per i quali si applicano, invece, le nuove disposizioni di cui alla legge n. 479/1999); tale disparità emerge, in maniera del tutto evidente, laddove l'imputato voglia accedere al giudizio abbreviato, poiché nel primo caso (reati di competenza del giudice monocratico) l'ammissione al rito è (ancora) subordinata al consenso del p.m., mentre la nuova formulazione dell'art. 438 c.p.p. non solo non richiede il preventivo consenso del p.m., ma obbliga il giudice all'inevitabile ammissione.

Pare a questo giudice che la macroscopicità di tale iniquità sia da ricercare in una mera dimenticanza del legislatore; in effetti, la disposizione di cui all'art. 220 cit. aveva una sua ragion d'essere nell'originario impianto del d.lgs. n. 51/1998, poiché era prevista la fase dell'udienza preliminare per i soli reati di competenza del tribunale in composizione collegiale: di talché, ben comprensibile era una norma transitoria di tale tenore per udienza preliminare destinate a scomparire.

Ma nel nuovo sistema approntato dalla legge n. 479/1999, tale disposizione transitoria non riveste alcun significato se non quello di instaurare un incomprensibile e ingiustificato «doppio binario» per talune udienze in corso o fissate, e tutte le altre.

Tale questione, tuttavia, non pare rilevante nel caso di specie, poiché al Berardi è altresì contestato il reato di cui all'art. 453 n. 3 c.p., reato di competenza collegiale, il che parrebbe (il condizionale è ormai d'obbligo, poiché il legislatore, come detto, si è assolutamente dimenticato di regolare compiutamente i processi in corso al 2 gennaio 2000) ricondurre la competenza al collegio, ai sensi dell'art. 33-*quater* c.p.p.

Pertanto, alla richiesta di giudizio abbreviato dovrebbe, di necessità, conseguire l'ordinanza ammissiva del rito alternativo.

Se, allora, deve applicarsi la nuova disciplina, deve rilevarsi come il p.m. abbia sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 438 c.p.p., come modificato dalla legge n. 479/1999, sia sotto il profilo della violazione del contraddittorio costituzionalizzato nell'art. 111 della Costituzione novellato a seguito della legge cost. n. 2/1999 («Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a giudice terzo e imparziale»), sia sotto il profilo della violazione del principio della soggezione del giudice alla sola legge (art. 101 della Costituzione).

Più precisamente, la violazione del contraddittorio emergerebbe dall'eliminazione della necessità del consenso del p.m., mentre il secondo profilo di illegittimità consisterebbe nell'impossibilità per il giudice di esprimersi in ordine alla stessa ammissibilità del giudizio abbreviato.

Scorrendo la nuova disciplina dell'udienza preliminare, parrebbe che l'intenzione del legislatore sia stata quella di conferire centralità a tale fase di giudizio, e, soprattutto, di rendere il giudizio abbreviato perno del nuovo processo, costruendolo quale modo ordinario di definizione del giudizio.

Pare a questo giudice che la nuova disciplina del rito abbreviato possa contrastare con la disposizione dell'art. 111 della Costituzione, per i motivi indicati dal p.m. Ma soprattutto, poiché sembra che i nuovi articoli 438 e 441 c.p.p. delineino, piuttosto, una nuova figura di «giudice» che, ineluttabilmente, rimanda a quella del giudice istruttore (inequivocabile il tenore della modifica dell'art. 422 c.p.p. e, soprattutto, del nuovissimo art. 421-*bis* c.p.p.): un giudice (al quale viene imposto di definire il processo: «sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato», art. 438, comma 4 c.p.p.) che, laddove non ritenga di poter decidere allo stato degli atti, «assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione» (art. 441, comma 5 c.p.p.: elementi, si badi, quindi qualunque mezzo di prova), e che mal si concilia con i principi di cui al nuovo art. 111 della Costituzione che prescrive un processo penale «regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova».

Con in più, rispetto al «vecchio» giudice istruttore, che questo nuovo giudice, oltre a disporre e assumere prove, emette sentenza sulla responsabilità dell'imputato: non è chi non veda come sia di difficile previsione la sorte di tale rito.

Certo, potrebbe leggersi l'attività integrativa di ufficio quale disposizione parallela all'art. 507 c.p.p. (ancorché pare esservi differenza tra la carenza probatoria di cui all'art. 441 e la situazione di assoluta necessità di cui all'art. 507 c.p.p.), ma allora la norma dovrebbe prevedere la possibilità di ripensamento dell'imputato, soprattutto perché «resta salva in tale caso l'applicabilità dell'art. 423» (sulla cui ampiezza è inutile dilungarsi): in definitiva, se all'imputato che chiede il giudizio abbreviato vengono «cambiate le carte in tavola» — a seguito di assunzione di prove *ex officio* e, persino, di modifica dell'imputazione, deve essere consentito il diritto alla difesa.

Tutte le questioni sembrano da valutarsi congiuntamente, poiché pare che le norme in discussione fondino su presupposti e principi assolutamente difformi: l'illegittimità dell'art. 438 c.p.p., prospettata dal p.m., per violazione dell'art. 101 della Costituzione (per l'impossibilità del giudice di esprimersi in ordine all'ammissibilità del rito; in termini analoghi, la questione della soggezione del giudice alla legge è problema affrontato dalla Corte di legittimità della sentenza n. 313/1990), potrebbe ritenersi superata proprio dalla possibilità garantita al giudice di assumere prove anche d'ufficio, laddove non ritenga sufficienti gli atti a disposizione.

Ma, allora, è proprio tale potere che — per i motivi sopra indicati — deve sottostare al giudizio di legittimità.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 d.lgs. n. 51/1998, per violazione degli articoli 3 c.p.v. e 24, nella parte in cui prevede per le udienze preliminari, per reati attribuiti alla cognizione del giudice monocratico, in corso o fissate al 2 gennaio 2000 l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti; dichiara la irrilevanza nel presente procedimento di tale eccezione;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 c.p.p., come novellato dalla legge n. 479/1999, — nella parte in cui non prevede il contraddittorio delle parti nell'ammissione del rito abbreviato, nonché nella parte in cui non consente al giudice la valutazione di sua ammissibilità — per violazione degli articoli 111 e 101 della Costituzione;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 441 c.p.p. — nella parte in cui consente al giudice di assumere, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione — per contrasto con gli articoli 111 e 24 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Manda per la notifica, anche a mezzo della p.g., all'imputato, ai difensori, al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Si comunichi ai Presidenti delle due Camere;

Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Imperia, addì 14 gennaio 2000.

Il giudice: RUSSO

00C0632

N. **406**

Ordinanza emessa il 26 aprile 2000 dal giudice di pace di Bologna nel procedimento civile vertente tra Ortofrutticola Parma S.r.l. e prefetto di Bologna

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per un periodo di due mesi - Ipotizzata applicabilità nel caso in cui il veicolo non appartenga al conducente trasgressore, ma a terzo inconsapevole - Eccesso di delega (per inosservanza dei limiti *ex* art. 5, lett. *d)* legge n. 205/1999) - Violazione dei principi di tassatività degli illeciti e di personalizzazione della pena (entrambi riferibili alle sanzioni amministrative) - Lesione del canone di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie - Richiamo alla sent. n. 110/1996 della Corte costituzionale.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, artt. 25, comma secondo, 27, primo comma, e 76, in relazione all'art. 5, lett. *d)* legge 25 giugno 1999, n. 205.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per un periodo di due mesi - Possibilità (in base agli artt. 396 e 394 d.P.R. n. 495/1992) che il fermo si protragga oltre la data di pagamento della sanzione pecuniaria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio secondo cui il pagamento della sanzione estingue la violazione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, artt. 25, comma secondo, 27, primo comma, e 76, in relazione all'art. 5, lett. *d)* legge 25 giugno 1999, n. 205.

IL GIUDICE DI PACE

A scioglimento della riserva che precede osserva in fatto;

Il signor Maurizio Parma, legale rappresentante della S.r.l. Ortofrutticola Parma con sede in San Lazzaro di Savena (Bologna), via Modena n. 64, con puntuale ricorso depositato in data 28 febbraio 2000 impugnava l'ordinanza ingiunzione 14 febbraio 2000 prot. n. 1024 emessa *ex* art. 204 del decreto legislativo n. 285/1992 (d'ora innanzi codice della strada) dal prefetto della provincia di Bologna, esponendo che:

in data 31 gennaio 2000 la Polstrada di Bologna fermava l'autocarro tg. BO G56867 appositamente coibentato per il trasporto di generi alimentari, di proprietà della ditta; controllando le carte si accorgeva che la patente del dipendente autista sig. Salvatore Frasca era già scaduta da due settimane, il 17 gennaio 2000; conseguentemente elevava verbale di contestazione ed accertamento della violazione *ex* art. 126, comma 7, del codice della strada, ammettendo il trasgressore a pagare entro sessanta giorni la sanzione pecuniaria in misura ridotta di L. 242.400 e, contestualmente, con separato verbale, disponeva il fermo amministrativo dell'autocarro per due mesi, affidandolo al medesimo autista non potendone disporre la custodia presso locali idonei;

in data 4 febbraio 2000 la ditta proponeva ricorso al prefetto avverso il provvedimento di fermo amministrativo ma il prefetto, in considerazione che la circolazione del mezzo non era avvenuta contro la volontà del proprietario *ex* art. 214, comma 1-*bis*, come aggiunto dall'art. 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, con l'impugnata ordinanza respingeva il ricorso infliggendo la sanzione pecuniaria di L. 484.800 oltre alle spese di notifica.

La ricorrente, pagata la sanzione pecuniaria ingiunta, lamentava l'enormità del danno economico che il fermo amministrativo dell'autocarro le arrecava dovendo ricorrere a terzi per il trasporto dei propri prodotti, e denunziava la sproporzione tra la sanzione pecuniaria inflitta all'autista responsabile della violazione e la sanzione accessoria a lei direttamente inflitta; evidenziava che l'autista era l'unica persona che poteva sapere della scadenza della patente e che poteva provvedere al rinnovo essendo il relativo onere esclusivamente suo personale; sosteneva di essere incorsa in un errore di fatto, in primo luogo dettato dalla buona fede perché, se avesse saputo della sopravvenuta scadenza, di certo non avrebbe affidato l'autocarro a quell'autista, e, in secondo luogo, dal fatto che non era a conoscenza dei recenti mutamenti introdotti in materia. Concludeva chiedendo al giudice di pace di preliminarmente sospendere il provvedimento di fermo amministrativo per via degli ingenti ed irreparabili danni economici e d'immagine, ponendo anche l'accento sulla sostanziale ingiustizia della sanzione accessoria così come prefigurata che, in quanto stabilita nella misura fissa di due mesi, non recava alcuna attenuazione per il caso in cui il veicolo non fosse appartenuto al trasgressore.

Resisteva il prefetto ribadendo l'infondatezza del ricorso e l'insussistenza della causa di cui all'art. 214, comma 1-*bis* del codice della strada.

Col provvedimento di fissazione dell'udienza di prima comparizione questo giudice di pace disponeva la sospensione dell'ordinanza opposta.

MOTIVI

Preliminarmente lo scrivente dà atto che il prefetto ha legittimamente emesso l'ordinanza ingiunzione di condanna e di conferma del fermo amministrativo del veicolo, essendo la violazione sussistente e non avendo egli alcuna facoltà di riduzione della durata della sanzione accessoria, per cui, in ultima analisi, la decisione di rigetto dell'opposizione non potrebbe non riportare all'attualità la prosecuzione del fermo amministrativo dell'autocarro in quantoché, essendo la durata del fermo stabilito dalla legge nella misura fissa di due mesi che, per via della concessa sospensione del provvedimento, non è stato interamente «scontato», rimarrebbe pur sempre un residuo di «fermo» da scontare.

Da qui la rilevanza delle questioni di costituzionalità della normativa presupposta che si vanno a prospettare in relazione al giudizio *de quo*, beninteso nell'ipotesi che l'art. 126, comma 7 del codice della strada, laddove infligge la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di due mesi, debba interpretarsi nel senso che il veicolo fermato sia quello condotto da chi ha la patente scaduta anche se, come nel caso di specie, appartiene a terzi.

Violazione dell'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega

L'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha sostituito il secondo periodo del comma 7, dell'articolo 126, del d.lgs. n. 285/1992, introducendo i due periodi seguenti:

«alla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della patente e del fermo del veicolo per un periodo di due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo».

La legge di delega 25 giugno 1999, n. 205, art. 5, lettera *d*), stabiliva invece:

d) prevedere per le violazioni di cui alle lettere *a)* e *c)* del presente comma e per quella prevista dall'articolo 126, comma 7, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, il sequestro del mezzo per un periodo non superiore a tre mesi, nonché, in caso di reiterazione delle condotte, la confisca del mezzo.

A tale precisa indicazione il legislatore delegato non si è attenuto, ed ha introdotto una sanzione accessoria di natura diversa e, negli effetti, più grave di quella del sequestro, in quantoché, secondo l'art. 19 della legge n. 689/1981, nel caso di sequestro e di opposizione all'autorità amministrativa, la decisione deve essere «adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria».

Nulla di quanto previsto si rinviene, invece, relativamente al fermo amministrativo di durata bimestrale.

Infatti, pur potendo l'interessato proporre ricorso amministrativo al prefetto ai sensi dell'art. 214, comma 4 del codice della strada, non è previsto per tale fattispecie alcun termine breve entro il quale questi debba decidere sotto pena di accoglimento del ricorso, con la conseguenza che il prefetto legittimamente potrà emettere ordinanza di rigetto ovvero di accoglimento entro il termine generale di centottanta giorni cui all'art. 204, comma 1 del codice della strada, in tal modo vanificandosi la possibilità di attenuazione della portata afflittiva del fermo ormai interamente consumato; inoltre, quand'anche la sanzione pecuniaria prevista per la guida con patente scaduta fosse stata prontamente pagata e la patente rinnovata entro pochi giorni, al prefetto sarebbe preclusa la facoltà di disporre la restituzione della cosa sequestrata anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo.

Si aggiunge che le modalità di esecuzione del fermo amministrativo, previste dall'art. 396 del regolamento di attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495), sono quelle

medesime previste per l'esecuzione del sequestro (art. 394 Reg.) cosicché, in conclusione, il legislatore delegato non soltanto non si è attenuto alle previsioni dettate dal delegante ma ha introdotto una sanzione accessoria di natura diversa e, sostanzialmente, più gravosa.

Violazione degli artt. 25, comma 2, e 27, comma 1, della Costituzione

Nel sistema delle sanzioni amministrative, la sanzione pecuniaria colpisce la violazione di una norma di condotta e costituisce la sanzione principale. La sanzione accessoria accede alla sanzione principale in via subordinata, nel senso che non potrebbe darsi una sanzione accessoria svincolata da una condotta previamente definita illecita e specificamente sanzionata con sanzione pecuniaria compresa tra un minimo ed un massimo.

Secondo la censurata disposizione, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è inflitta e scontata dal proprietario del veicolo, senza riguardo per l'ipotesi in cui l'autore della violazione vera e propria sia un terzo.

Tuttavia, nessuna disposizione del codice della strada definisce come illecita la condotta di colui che affida il suo veicolo a un conducente con patente scaduta, né in capo all'affidante sussiste l'obbligo di previamente verificare se la patente dell'affidatario sia valida, sotto pena di sanzione. Ne consegue che il mero affidamento del proprio veicolo ad altri, purché munito di patente, costituisce comportamento lecito.

Quanto asserito trova puntuale riscontro nell'art. 116 del codice della strada, concernente la patente e il certificato di abilitazione per la guida di motoveicoli e autoveicoli, che per l'ipotesi di guida senza patente espressamente prevede ai commi 12, 13 e 18, che:

12) Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida..., è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 606.000 a L. 2.424.000.

13) Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.

18.) Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amminivtrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ecc.

Dal complesso delle disposizioni contenute nei citati tre commi emerge innanzitutto il divieto, per proprietari o detentori di veicoli, di affidare il veicolo a persona «che non abbia conseguito la patente» in quantoché tale precipua condotta viene autonomamente colpita con sanzione amministrativa pecuniaria, e, in secondo luogo, che la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è indubbiamente riferita al veicolo del terzo, che in tanto subisce l'ulteriore sanzione in quanto è autore di un illecito proprio.

Detta costruzione è quindi conforme al modello sanzionatorio desumibile dalla legge 689/1981.

Se così deve essere, tornando alla denunziata fattispecie non si vede come possa il proprietario che, nell'affidare il suo veicolo a soggetto con patente scaduta, ha tenuto una condotta autonomamente non sanzionata dalla legge e, quindi, pienamente legittima, diventare destinatario di una sanzione definita accessoria che, non accedendo ad alcuna sanzione principale a lui infliggibile, viene a costituire punizione inflitta senza il necessario presupposto trasgressivo; a parere dello scrivente, in tal modo vengono violati sia il principio di tassatività degli illeciti o di legalità, desumibile dall'art. 25 della Costituzione, sia il principio della personalizzazione della pena, entrambi ripetutamente affermati e vincolanti anche nei confronti della sistematica delle sanzioni amministrative, e positivamente assunti a fondamento dagli artt. 1 e 3 della legge 689/1981.

Lesione del canone generale di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie

La censurata disposizione infligge il fermo amministrativo del veicolo per la durata di due mesi.

È noto che le sanzioni amministrative accessorie possono arrecare danni economici più gravi delle stesse sanzioni pecuniarie ed essere, comunque, portatrici di una carica afflittiva di gran lunga superiore, cosicché il legislatore, laddove ne stabilisce l'impiego, non potrà andare al di là della ragionevolezza e della proporzionalità, secondo un rapporto di stretta connessione con la realtà della situazione che detta sanzione accessoria va a deter-

minare, dovendo evitare che la situazione afflittiva finisca per diventare, obbiettivamente, ingiusta, cioè a dire disancorata dalla gravità del fatto illecito in sé considerato e sproporzionata in rapporto alla sanzione principale o all'insieme delle altre sanzioni previste per le violazioni analoghe.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 110/1996, ha già avuto modo di occuparsi sotto l'anzidetto profilo dell'art. 134 del codice della strada, e ne ha statuito l'illegittimità costituzionale del secondo comma nella parte in cui prevedeva, come sanzione accessoria, la confisca del veicolo, in considerazione del fatto che in relazione alla violazione prevista al primo comma tale sanzione accessoria era lesiva del canone di ragionevolezza oltre che sproporzionata.

Orbene, nel caso in esame di cui all'art. 126, comma 7, del codice della strada, emerge che:

a) nessuna rilevanza viene attribuita alle pur diverse ipotesi che il veicolo appartenga al trasgressore ovvero ad un inconsapevole terzo;

b) nessuna discrezionalità viene lasciata all'autorità amministrativa nella commisurazione della durata della sanzione accessoria;

c) nessuna differenziazione di trattamento distingue l'ipotesi del trasgressore che immediatamente paga la sanzione pecuniaria ed opera con sollecitudine rinnovando quanto prima la patente, da chi tiene una condotta opposta, differenze queste che l'art. 11 della legge n. 689/1981 valorizza per il caso delle sanzioni accessorie facoltative;

d) alcuna facoltà di valutazione viene lasciata all'autorità amministrativa in relazione alla necessità, di giustizia sostanziale, che il fermo colpisca secondo una durata variabile che tenga conto anche della gravità delle conseguenze economiche arrecate al terzo. Nel caso in questione, il fermo dell'autocarro coibentato verrebbe sicuramente ad arrecare un danno che, rapportato al costo di un analogo autocarro necessariamente preso a noleggio ovvero all'affidamento del trasporto ad altri per la durata di due mesi, è decine di volte più elevato della sanzione pecuniaria meritata dall'autore della violazione;

e) inoltre il fermo, siccome la legge prevede il trasporto e la detenzione del veicolo per tutto il periodo presso custode retribuito ed essendo a carico del proprietario, comporta comunque un obbligo di spesa di gran lunga superiore alla sanzione pecuniaria inflitta al trasgressore, ed é perciò iniquo sol che si pensi al grado di colpevolezza del proprietario inconsapevole che ha prestato o affidato il proprio veicolo a soggetto munito di patente magari per gravi motivi di necessità contingenti, non avendo le situazioni soggettive rilevanza ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria;

f) ed ancora nessuna distinzione la legge opera in relazione al tipo o alla destinazione del veicolo. Si pensi al caso di veicoli predisposti per il trasporto di infermi, di minorati, o speciali, assoggettati al fermo per due mesi in conseguenza dell'intervenuta scadenza della patente dell'occasionale conducente, avvenuta per mera dimenticanza magari il giorno prima dell'accertamento;

g) ed infine alcuna distinzione sussiste per l'ipotesi in cui la patente sia scaduta da alcuni giorni ovvero da molti mesi.

Per altro verso, l'impiego del fermo amministrativo come misura afflittiva accessoria appare aberrante rispetto le finalità dell'istituto medesimo.

Originariamente introdotto come strumento autoritativo atipico di autotutela, allo scopo di garantire all'erario il pagamento di entrate a lui dovute per il caso in cui il debitore dell'erario fosse a sua volta creditore di somme da parte dello Stato o di enti pubblici, è venut‹ via via evolvendosi ma sempre conservando la caratteristica originaria di strumento cautelare «di natura eccezi ›nale, funzionale alla peculiarità soggettiva del creditore Stato che ... trova in esso ... un mezzo per agevolare la compensazione fra crediti e debiti «(Cons. Stato 20 gennaio 1997 n. 1420), finalizzato a neutralizzare il pericolo di sottrazione del creditore agli obblighi verso l'amministrazione, e di natura provvisoria, che si estingue in conseguenza del pagamento del debito.

Ad esempio, l'art 91-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 per la riscossione delle imposte dirette prevede che se i veicoli a motore e gli autoscafi di proprietà del contribuente, oggetto di pignoramento, non siano reperibili, se ne possa disporre il fermo tramite iscrizione nei registri mobiliari della detta misura, così impedendone la vendita, e che per il caso in cui questi siano messi in circolazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 241, comma 8, del codice della strada, ma l'obbligo di tenere fermo il veicolo è imposto al fine di impedirne il deterioramento e, di conseguenza, la diminuzione di valore, e non per finalità afflittive, tant'è che il fermo si attua senza previsione del trasporto del vicolo presso un depositario, proprio per non danneggiare economicamente l'interessato.

Da qui la censura dell'uso improprio e per fini distorti, di uno strumento che né l'ordinamento penale né quello sanzionatorio (art. 20 legge 689/81) prevedono come misura afflittiva e che, siccome inflitto in via anticipata contrasta persino col canone generale della non applicabilità fino a che «è pendente il giudizio di opposizione» espresso dal comma 2 dell'art. 20 della legge 689.

Da ultimo, la constatazione che nella vicenda in esame la violazione è stata accertata in data 31 gennaio, la sanzione pecuniaria pagata in data 23 febbraio, e che il fermo non è stato interamente scontato perché sospeso, porta a ritenere la censurata disposizione irragionevole e profondamente ingiusta anche in relazione ad altri principi generali.

Siccome il fermo amministrativo del veicolo per come materialmente si concreta ai sensi degli artt. 396 e 394 del Regolamento attuativo lo «immobilizza» rendendolo inutilizzabile, se il pagamento della sanzione pecuniaria avviene prima della scadenza del fermo, come in fattispecie, la sua protrazione sino ad oltre la data del pagamento della sanzione pecuniaria si appalesa gratuitamente afflittiva e si pone in contrasto col principio generale dell'ordiamento sanzionatorio secondo cui il pagamento della sanzione estingue la violazione.

Tale principio, desumibile dall'art. 162 del codice penale, secondo cui l'oblazione delle contravvenzioni punite con sola ammenda estingue il reato, ben può ritenersi vigente anche con riguardo alle contravvenzioni depenalizzate e, a maggior ragione, rispetto le sanzioni accessorie di cui trattasi, per cui, in conclusione, non si vede in base a quale presupposto di giustizia punitiva la sanzione accessoria possa protrarsi oltre all'avvenuta estinzione della violazione.

P. Q M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1957 n. 87;

Ritenuta d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, con riferimento agli articoli 76; 25, secondo comma, 27, primo comma, della Costituzione, oltre che per la lesione del canone generale di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni, come sopra prospettati;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso e dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 26 aprile 2000.

Il giudice di pace: CASADEI

00C0633

N. **407**

Ordinanza emessa il 30 marzo 2000 dal tribunale di sorveglianza di Sassari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Campana Giuseppe

Pena - Liberazione condizionale - Condizioni per la concessione - Necessità, in base all'interpretazione della Corte di cassazione, assunta come diritto vivente, dell'effettivo interessamento del condannato alla situazione morale e materiale delle persone offese dal reato - Conseguente valutazione del ravvedimento anche sulla base del risarcimento totale o parziale del danno - Disparità di trattamento tra condannati a seconda delle condizioni economiche degli stessi - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Cod. pen., art. 176.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Emette la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo alla istanza di liberazione condizionale nei confronti di Campana Giuseppe, nato a Orune il 17 marzo 1935, detenuto semilibero presso la casa circondariale di Nuoro, difeso di fiducia dall'avv. Gianni Sannio; titolo esecutivo: provvedimento di cumulo emesso in data 11 giugno 1988 dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Sassari n. 46/1976 r.es., pena: ergastolo (due condanne per omicidio), inizio pena: 2 giugno 1971; giudizio di rinvio instauratosi a seguito dell'annullamento dell'ordinanza n. 617/1999 del tribunale di sorveglianza di Sassari disposto con la sentenza n. 7248/1999 della Corte di cassazione;

Visti gli atti del procedimento sopra specificato;

Verificata la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi;

Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

Udite le conclusioni del rappresentante del p.m. e del difensore;

OSSERVA

Con ordinanza emessa in data 1° aprile 1999 il tribunale di sorveglianza di Sassari, ritenendo sussistenti le condizioni richieste dall'art. 176 c.p., ha concesso a Campana Giuseppe la liberazione condizionale.

Avverso tale provvedimento è stato presentato ricorso in Cassazione dalla procura generale presso la Corte di appello di Sassari, per mancanza e illogicità della motivazione, sul rilievo che il beneficio sia stato concesso valutando la sola condotta mantenuta dal detenuto durante la carcerazione, senza che da tale condotta potesse desumersi il sicuro ravvedimento del condannato.

La suprema Corte di cassazione, accogliendo il ricorso, ha annullato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Sassari, restituendo gli atti per il giudizio di rinvio.

Il principio di diritto indicato dalla suprema Corte, a cui il tribunale deve attenersi secondo quanto stabilito dall'art. 627 c.p.p., è il seguente:

«Il sicuro ravvedimento previsto dalla legge quale condizione necessaria per la liberazione condizionale non può identificarsi in una normale buona condotta del condannato, occorrendo invece comportamenti positivi e sintomatici dai quali poter desumere in termini di ragionevole certezza l'avvenuto abbandono delle scelte devianti che lo avevano indotto a delinquere, così da far apparire non più necessaria l'ulteriore espiazione di pena. Sotto tale profilo assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o attenuare le conseguenze dannose del reato. Pertanto, anche in caso di impossibilità materiale da parte del condannato di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato, ai fini della concessione del beneficio, devono essere particolarmente valutate sotto il profilo soggettivo le manifestazioni di effettivo interessamento dello stesso per la situazione morale e materiale delle persone offese dal reato ed i tentativi fatti, nei limiti delle proprie possibilità, di attenuare se non riparare interamente i danni provocati».

L'interpretazione attribuita dai giudici della suprema Corte al requisito soggettivo previsto dall'art. 176 del codice penale rende, a parere di questo tribunale, costituzionalmente illegittima la norma per contrasto con i principi contenuti negli artt. 3 e 27, comma 3 della Costituzione.

L'art. 176 c.p. richiede per la concessione della liberazione condizionale che il condannato, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da fare ritenere sicuro il suo ravvedimento. La norma prevede inoltre la sussistenza di altre condizioni di natura puramente oggettiva, quali il decorso del tempo di espiazione e l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

La giurisprudenza della Cassazione, con indirizzo mantenuto costante nel corso degli anni, ha introdotto un ulteriore elemento di valutazione, richiedendo che il condannato manifesti effettivo interessamento per la situazione materiale e morale delle persone offese dal reato e tenti, nei limiti delle proprie possibilità, di attenuare se non riparare interamente i danni provocati.

Anche nel caso di impossibilità di adempiere le obbligazioni derivanti dal reato, viene quindi richiesto al condannato di manifestare solidarietà nei confronti delle vittime o dei loro familiari, per poter ricavare da questa condotta l'ulteriore conferma del suo sicuro ravvedimento. Quest'impostazione comporta che l'elemento soggettivo del ravvedimento sia valutato anche sulla base del risarcimento parziale o integrale del danno, benché ciò non sia previsto nella formulazione della norma.

Sebbene l'interessamento alla situazione delle persone offese dal reato appaia cosa apprezzabile sul piano morale, né l'art. 176 c.p. né i principi contenuti nella Costituzione in materia di esecuzione penale lasciano spazio a tale interpretazione.

Se si inquadra la liberazione condizionale tra le misure premiali penitenziarie tese alla risocializzazione dei condannati all'ergastolo o a lunghe pene, si deve ritenere che l'elemento del sicuro ravvedimento sia principalmente correlato ai criteri fissati dalla legge in tema di trattamento rieducativo e quindi debba essere accertato sulla base dei risultati ottenuti con l'applicazione degli strumenti del trattamento individualizzato durante tutto il corso dell'esecuzione della pena.

L'istituto, che è stato introdotto nell'ordinamento italiano con il codice Zanardelli e che ha subito negli anni diverse modificazioni, presuppone che il ravvedimento del reo renda superflua la prosecuzione della pena, in considerazione del fatto che lo scopo per cui la stessa è stata irrogata è stato realizzato.

Gli strumenti di osservazione e del trattamento penitenziario in uno con il progredire delle offerte opportunità sul piano educativo, lavorativo e culturale, consentono di esprimersi significativamente sul ravvedimento del condannato. L'ammissione al regime di semilibertà e l'espiazione della pena secondo le modalità proprie di tale misura possono costituire strumento essenziale per la verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo.

Nella concreta gestione delle vicende modificative del rapporto di esecuzione penale, la liberazione condizionale costituisce il momento terminale di una scala progressiva di strumenti di reinserimento sociale e l'ammissione al regime di semilibertà si pone, di norma, quale momento anteriore sul piano cronologico e sul piano dell'indagine sull'evoluzione della personalità del detenuto.

Così intesa la liberazione condizionale diviene strumento di crescita sociale, dipendente dalla risposta del detenuto alle proposte di trattamento. La funzione rieducativa della pena prevale sull'esigenza retribuzionistica, conformemente a quanto previsto dall'art. 27, terzo comma della Costituzione.

La rieducazione, secondo le recenti indicazioni fornite dalla Corte costituzionale in alcune pronunce che hanno interessato l'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, rappresenta la funzione principale dell'esecuzione penale, tanto che è stato ritenuto, in alcuni casi, che le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico non possano ostacolarne la realizzazione (sentenze n. 306/1993, n. 445/1997 e n. 137/1999 Corte costituzionale). Tale funzione, orientata al definitivo reinserimento sociale del condannato, trascende altresì la sfera degli interessi patrimoniali delle parti e prevale sull'adempimento dell'obbligo economico.

Ciò è evidenziato anche dal fatto che nell'ordinamento penitenziario è previsto l'istituto premiale della remissione del debito che comporta la rinunzia abdicativa dello Stato a un suo credito al fine di agevolare la risocializzazione di condannati in disagiate condizioni economiche.

Si ritiene pertanto che, quando il percorso rieducativo seguito dal detenuto nell'arco di un lungo periodo di carcerazione sia effettivamente significativo del suo ravvedimento, e cioè dell'abbandono dei disvalori che lo hanno condotto a delinquere, la richiesta del suo interessamento alle condizioni materiali dei familiari delle vittime e di uno sforzo teso alla riparazione anche parziale del danno, si ponga in contrasto con il principio costituzionale di rieducazione, a favore di interessi che, avendo natura civilistica, appaiono estranei all'esecuzione penale.

Il rapporto di esecuzione è un rapporto giuridico di diritto pubblico tra lo Stato e il condannato. Le vicende modificative di tale rapporto sono collegate all'evoluzione della personalità del reo e ai risultati che nel corso dell'esecuzione vengono raggiunti sul piano rieducativo.

Le norme di diritto penitenziario non tutelano gli interessi privati delle parti lese alle quali non è riconosciuta nella fase dell'esecuzione penale alcuna legittimazione. Il fatto che il legislatore abbia subordinato espressamente la concessione della liberazione condizionale all'adempimento delle obbligazioni civili, ad eccezione che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle, fa sì che l'attività risarcitoria rappresenti esclusivamente una condizione obiettiva, che non può essere utilizzata come criterio valutativo del ravvedimento. L'impossibilità di adempiere dev'essere apprezzata in termini meramente economici, tenuto conto dell'entità dei danni procurati dall'azione delittuosa e dei mezzi di cui dispone il condannato.

Si ritiene pertanto che, una volta riconosciuto che il detenuto non è nella condizione di risarcire il danno, non si possa richiedere, per la verifica del ravvedimento, che questi si attivi verso le parti lese per attenuare le conseguenze dannose procurate dal delitto.

L'interpretazione della Cassazione comporta un secondo aspetto d'illegittimità costituzionale della norma in quanto crea una disparità di trattamento tra chi ha la capacità economica per adempiere l'obbligo risarcitorio e chi invece, trovandosi in condizioni economiche disagiate, non può risaircire le persone offese dal reato.

In quest'ultimo caso infatti, ai fini della concessione della liberazione condizionale, oltre alla prova dell'impossibilità di risarcire il danno, si richiede che il condannato manifesti solidarietà verso le persone offese. Ciò equivale in sostanza a esigere, al di fuori della previsione normativa, un'attività da parte del detenuto per tentare di ristabilire l'equilibrio sociale che i suoi delitti hanno turbato, condotta che viene valutata come indice di ravvedimento. Questa richiesta, estranea alla legislazione di tipo premiale in materia penitenziaria, si traduce in una violazione del principio di uguaglianza tra condannati, sulla base delle differenti condizioni economiche degli stessi.

Coloro che hanno adempiuto le obbligazioni risarcitorie si possono ritenere «ravveduti» all'esito dell'osservazione svolta durante il trattamento penitenziario, a prescindere dal loro reale interessamento alle vicende dei familiari delle vittime, implicito nel pagamento di una somma di denaro.

Diversamente nei confronti di coloro che sono nell'impossibilità materiale di risarcire il danno, si richiede la manifestazione dell'effettivo interessamento per la situazione morale e materiale delle persone offese e il tentativo di attenuare comunque i danni provocati.

In questo modo peraltro perde significato quanto previsto dal legislatore in alternativa all'adempimento delle obbligazioni civili e cioè la prova dell'impossibilità di adempierle.

Sotto i due diversi profili delineati si rileva la violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione e si ritiene che la questione d'illegittimità dell'art. 176 c.p. sia fondata.

Il problema di legittimità costituzionale non riguarda la norma nella sua formulazione letterale, non avendo il legislatore individuato i criteri di valutazione del ravvedimento del reo, bensì la sua prevalente e consolidata interpretazione giurisprudenziale. Su questo punto si osserva che la Corte costituzionale affronta e risolve anche i problemi di legittimità costituzionale del «diritto vivente», che si verificano quando si sia formato un costante orientamento giurisprudenziale, che renda illegittima la disposizione di legge da applicare.

Proprio di recente, con la sentenza n. 436/1999, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58 *quater* dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui i divieti in esso contenuti si applicano ai condannati minorenni. L'applicabilità delle preclusioni dei benefici premiali ai minorenni non era prevista espressamente dalla disposizione in questione, ma derivava dall'interpretazione sostenuta in giurisprudenza, che la Corte costituzionale ha censurato.

Il principio di diritto enunciato nella sentenza n. 7248 del 20 dicembre 1999 emessa dalla Cassazione deve ritenersi espressione di un orientamento consolidato ed uniforme (sentenze n. 679/1976, n. 2137/1976, n. 956/1985, n. 1369/1988, n. 4055/1991, n. 2222/1991, n. 5132/1993). Inoltre nel presente giudizio di rinvio il tribunale di sorveglianza deve conformarsi al principio di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 627 c.p.p. Non è possibile, nella valutazione del caso di specie, prescindere da quanto affermato dalla Corte di Cassazione.

La profilata questione di incostituzionalità dell'art. 176 c.p. appare quindi rilevante nel giudizio in corso.

Il ravvedimento di Campana è stato valutato alla luce dei progressi manifestati durante un lungo periodo di carcerazione, che ha avuto inizio nel 1971. Nel 1988 il tribunale di sorveglianza di Cagliari lo ha ammesso al regime di semilibertà, misura gestita dal detenuto con correttezza e responsabilità per più di dieci anni.

Questa circostanza è particolarmente significativa della rieducazione del reo in quanto il suo parziale reinserimento nel contesto sociale ha permesso di verificare, in un rilevante lasso di tempo, che il soggetto ha cessato di essere pericoloso per la società e vive in una dimensione lavorativa e affettiva nella quale il pericolo di recidiva appare altamente improbabile.

Campana, tenuto conto delle limitate risorse personali derivanti dall'ambiente culturale di provenienza, non ha manifestato particolari trasformazioni, ma ha certamente dimostrato di aver abbandonato i disvalori da cui erano scaturite le azioni delittuose e si è dedicato al lavoro e alla famiglia. Può affermarsi pertanto che la prosecuzione della pena nei suoi confronti abbia ormai solo una funzione afflittiva, essendo il detenuto rieducato.

Sulla base delle emergenze dell'istruttoria risulta che il soggetto non è in grado di adempiere le obbligazioni risarcitorie derivanti dagli omicidii per i quali è stato condannato. Svolge le mansioni di pastore presso l'azienda agricola di proprietà dei fratelli.

La circostanza che la moglie lavori come bidella e che una delle cinque figlie sia impiegata presso una banca non appare rilevante ai fini della valutazione circa la possibilità o l'impossibilità di risarcire i danni, in quanto l'obbligo risarcitorio grava sull'autore del reato e il giudizio non può che riguardare la sua capacità economica e non quella degli altri componenti del nucleo familiare. I documenti prodotti dalla difesa si riferiscono a certificazioni del sindaco di Orune riguardanti le figlie conviventi del Campana che sono disoccupate.

Peraltro, tenuto conto delle informazioni fornite dalla questura di Nuoro e dai carabinieri di Orune, non può ritenersi che il guadagno ricavato dall'attività di pastore permetta al condannato di risarcire i danni materiali e morali procurati ai familiari degli uccisi. Sulla base di questa circostanza il tribunale ritiene che possa affermarsi che il soggetto si trovi nell'impossibilità di adempiere gli obblighi risarcitori, mentre dall'esame degli atti risultano pagate tutte le spese di giustizia.

Ciò premesso, dato che il detenuto non si è mai interessato alle condizioni materiali e morali dei familiari degli uccisi né si è attivato per attenuare i danni provocati, in applicazione del principio di diritto indicato dalla Cassazione deve escludersi il suo sicuro ravvedimento.

La conseguenza di ciò non può che essere la reiezione della domanda di liberazione condizionale e la promozione dell'incidente di incostuzionalità rappresenta l'unico strumento per applicare correttamente l'art. 176 c.p. al caso trattato nel presente giudizio.

Quanto esposto induce il collegio a promuovere l'intervento del giudice delle leggi perché accerti se la norma sia conforme ai dettati costituzionali degli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176 del codice penale in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni, le notificazioni e le forme di pubblicità in genere previste dall'art. 23 della citata legge.

Sassari, addì 30 marzo 2000.

Il Presidente: DEIANA

Il magistrato estensore: LIPPI

00C0634

N. **408**

Ordinanza emessa il 15 dicembre 1997 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Mazzotta Roberto ed altri contro Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altri

Università - Ordinamenti didattici universitari - Potere del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di introdurre limitazioni all'accesso ai corsi universitari (c.d. numero chiuso) - Violazione del principio di riserva relativa di legge stabilito in materia e del diritto allo studio.

- Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127.
- Costituzione, artt. 33 e 34.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 15 dicembre 1997, visti i ricorsi:

n. 14421/97 reg. gen., proposto da Mazzotta Roberto, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Verrienti ed elettivamente domiciliato con il medesimo presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense n. 104;

n. 14588/97 reg. gen., proposto da Canzano Sabrina, rappresentata e difesa dagli avvocati Rita Dottori e Marco F. Angeletti, elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, via Clitunno n. 51;

n. 14733/97 reg. gen. proposto da Todisco Elena ed altri, come da allegato elenco, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Contaldi e Roberto Lamacchia, elettivamente domiciliati presso il primo in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63;

n. 14911/97 reg. gen. proposto da Cascino Emanuela, rappresentata e difesa dagli avvocati Rolando Pini e Gustavo Romanelli, elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, via Cosseria n. 5;

n. 14945/97 reg. gen. proposto da Gioventù Silvia, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Romano, Pietro Romano e Ciriaco Forgione, elettivamente domiciliata presso il terzo in Roma, via Trasone n. 8-12;

n. 15350/97 reg. gen. proposto da Certani Giovanni, Cochon Emanuela, Mosca Mauro e Berrone Maria, rappresentati e difesi dagli avvocati Giacomo Francini e Mario Contaldi, elettivamente domiciliati presso il secondo in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63;

Contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del ministro *pro-tempore*, e Università degli studi di Torino (ricc. nn. 14421/97, 14733/97 e 15350/97), di Siena (ric. n. 14588/97), di Modena (ric. n. 14911/97) e di Milano (ric. n. 14945/97), in persona dei rispettivi rettori in carica, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliati presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12; e nei confronti ric. n. 14911/97: di Gavioli Luca, n.c.; ne. n. 15350/97: di Campanella Federico, n.c.; per l'annullamento:

del decreto M.U.R.S.T. 21luglio 1997 n. 245, nonché

ric. n. 14421/97: della graduatoria degli ammessi all'immatricolazione per l'a.a. 1997-1998 al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università degli studi di Torino, dell'esclusione del ricorrente dal predetto corso e di tutti gli atti connessi, preordinati e consequenziali tra i quali, in particolare, la deliberazione 22 maggio 1997 del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, il decreto M.U.R.S.T. 31 luglio 1997, il bando 21 luglio 1997 del rettore ed il bando 30 luglio 1997 del preside dell'indicata facoltà;

ric. 14588/97: dei decreti M.U.R.S.T. 31 luglio 1997, della delibera 7 aprile 1997 del senato accademico dell'Università di Siena, del d.r. 23 agosto 1997, della graduatoria per l'ammissione al corso di medicina e di ogni altro atto presupposto, collegato o consequenziale;

ric. n. 14733/97: delle deliberazioni del consiglio di facoltà di lettere e filosofia, del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Università di Torino, concernenti limitazione alle immatricolazioni al corso di laurea in scienze della comunicazione per l'anno accademico 1997-1998, dell'art. 38, comma 11, lett. *c)* dello statuto della predetta università, dei decreti M.U.R.S.T. 26 luglio 1997 e 13 settembre 1997, del bando di ammissione al test, della relativa graduatoria e degli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi;

ric. n. 14911/1997: del D.M.U.R.S.T. 31 luglio 1997, delle deliberazioni del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia del senato accademico dell'Università di Modena, concernenti limitazione alle immatricolazioni per l'a.a. 1997-1998 al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del provvedimento di non ammissione della ricorrente al predetto corso e della relativa graduatoria;

n. 14945/1997: delle graduatorie degli studenti ammessi per l'a.a. 1997-1998 ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università di Milano, delle deliberazioni del consiglio di facoltà e del senato accademico, concernenti limitazione alle immatricolazioni ai predetti corsi e del bando di concorso;

ric. 15350/1997: del bando di concorso per l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria — a.a. 1997-1998 — dlell'Università di Torino, della relativa graduatoria, delle sottostanti deliberazioni del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, del senato accademico, del consiglio di amministrazione e del C.U.N., del d.P.R. 28 febbraio 1980 n. 135 ed allegata tabella XVIII-*bis* dello statuto della predetta università e del D.M.U.R.S.T. 31 luglio 1997;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti i rispettivi atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla camera di consiglio del 15 dicembre 1997, relatore il magistrato Angelica Dell'Utri, uditi i difensori delle parti indicate nel relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

I. — Con i ricorsi all'esame della sezione — di cui va disposta la riunione ai soli fini della trattazione della presente fase di giudizio — i ricorrenti investono i provvedimenti specificati in epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso ai corsi di laurea a cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per l'anno accademico 1997-1998, e ne chiedono, in via incidentale, la sospensione dell'esecuzione: su tale richiesta cautelare la sezione è chiamata a decidere.

Trattasi di corsi per i quali l'amministrazione, attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni nelle iscrizioni (n. 40 posti per il corso di odontoiatria e n. 250 posti per quello di scienze della comunicazione dell'Università di Torino; n. 113 posti per il corso di medicina dell'Università di Siena; n. 15 posti per il corso, di odontoiatria dell'Università di Modena; n. 450 posti per il corso di medicina e n. 50 posti per quello di odontoiatria dell'Università di Milano).

L'agire dell'amministrazione — in particolare il d.m. 21 luglio 1997 n. 245 («regolamento recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento») — trova dichiaratamente supporto normativo nell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990 n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997 n. 127, che ha attribuito ad un atto emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi.

Ed invero, l'art. 9 cit., a seguito della detta modifica, stabilisce che il Ministero «definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione delle iscrizioni».

La sezione dubita della legittimità costituzionale della norma; pertanto, ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dai ricorrenti, la relativa questione di costituzionalità per contrasto col principio della riserva di legge e, conseguentemente, con gli articoli 33 e 34 della Costituzione.

II. — La questione appare rilevante sotto un duplice profilo:

da un lato, sembra incontrovertibile che la tutela prevalente cui mirano le azioni intraprese discende, nella specie, solo dalla eventuale eliminazione dalla realtà giuridica della disposizione che, conferendo il detto potere all'amministrazione, consente alla stessa di precludere o limitare l'accesso ai corsi universitari: si che viene a configurarsi un'assoluta priorità — anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio — di trattazione della detta questione. È infatti evidente che la caducazione delle norme che consentono al Ministro di porre limitazioni alle immatricolazioni consentirebbe la soddisfazione piena dell'interesse dedotto in giudizio dai ricorrenti, consentendo loro l'iscrizione al corso senza sottomettersi a procedure selettive, mente le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione al predetto interesse e si presentano subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità;

dall'altro, la indicata rilevanza deve ritenersi configurabile anche nella presente fase cautelare, atteso che il dubbio di costituzionalità in ordine alla norma precitata, che costituisce, allo stato, la fonte del potere esercitato dall'amministrazione, preclude al collegio una pronuncia definitiva, sia pure in sede di sommaria delibazione, sull'esistenza o meno del *fumus* della pretesa azionata, non potendo tale valutazione essere svincolata dalla decisione della Corte sulla portata della norma sottoposta al suo esame.

III. — La questione appare altresi non manifestamente infondata.

Ritiene la sezione che, in materia di accesso agli studi, anche universitari, sussiste in base agli articoli 33 e 34 della Costituzione, una riserva relativa di legge, con la conseguenza che, in mancanza di norme legislative che attribuiscano all'amministrazione — nel rispetto dei caratteri costitutivi della riserva stessa — il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni ai corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti regolamentari o di attuazione che tali limitazioni prevedano.

La configurabilità, nella materia, di una riserva relativa di legge costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza del giudice amministrativo (in tal senso, t.a.r. Lazio, sez. III, 3 aprile 1996 n. 763 e 14 settembre 1994 n. 1632; Toscana, sez. I, 24 aprile 1997 n. 78; t.a.r. Veneto, sez. I, 13 giugno 1992 n. 222 e sez. II, 13 giugno 1997 n. 1015; t.a.r. Liguria, sez. 11, 21 marzo 1995 n. 197).

Ed invero, è l'art. 33, secondo comma, della Costituzione a stabilire espressamente che «la Repubblica detta norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado» nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma, che sancisce che «la scuola è aperta a tutti» (e che ha trovato attuazione per le universita, con la legge 11 dicembre 1969 n. 910).

È laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto, di norma, direttamente (basti ricordare l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958 n. 88 che, in ordine all'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica, prevede un numero di posti determinati da assegnare mediante concorso per esami; l'art. 3 legge 21 luglio 1961 n. 685, che limitava l'accesso dei diplomati degli Istituti tecnici a determinate facoltà per gli anni accademici dal 1961/62 al 1964/65, per un numero predeterminato di posti da assegnare mediante concorso per titoli ed esami) ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito, peraltro, fissato dalla legge stessa (ci si riferisce, ad es., all'art. 38 legge 14 agosto 1982 n. 590 con cui

al fine di consentire l'avvio programmato dei corsi di laurea, si è attribuito all'amministrazione universitaria il potere di determinare, peraltro con espressa limitazione temporale — ai primi sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea — il numero massimo delle iscrizioni).

Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa di legge per la determinata materia non preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti sottoordinate la disciplina della materia stessa, consentendo anzi che il precetto espresso dalla norma primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria che lo rendano meglio aderente alla multiforme realtà socio-economica, ma ciò è possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa.

In proposito, è costante l'insegnamento del giudice delle leggi sulla necessità che non «residui la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa — considerata nella complessiva disciplina della materia — razionali ed adeguati criteri» (Corte costituzionale 5 febbraio 1986 n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata: sentt. nn. 4, 30 e 122 del 1957; 70 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982; ordd. nn. 31 e 139 del 1985).

Se ciò è vero, la disposizione dell'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, non sembra esente dai precitati profili di incostituzionalità.

La norma, invero, conferisce al Ministro, come già ricordato, il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria, e ciò fa non solo senza alcuna individuazione delle linee essenziali della disciplina — pur vertendo in materia coperta da riserva relativa di legge — ma addirittura attribuendo al Ministro stesso, con l'ausilio di altro organo dell'amministrazione (CUN), la stessa definizione dei «criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ... ai corsi universitari».

Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio costituzionale della riserva relativa di legge; il che sembra comportare altresì la violazione, mediante l'adozione di meccanismi di produzione giuridica non conformi al dettato costituzionale, del principio della tutela del diritto allo studio, postulato dagli artt. 33 e 34 Cost.

IV. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma cit., per contrasto col principio costituzionale della riserva relativa di legge nonché con gli artt. 33 e 34 Cost.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della suindicata norma.

P. Q. M.

Previa riunione dei ricorsi in epigrafe ai soli fini della trattazione della presente fase incidentale;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990 n. 341 come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997 n. 127 in relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge nonché degli artt. 33 e 34 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 dicembre 1997.

Il presidente: COSSU

L'estensore: DELL'UTRI

00C0635

N. **409**

Ordinanza emessa il 16 marzo 2000 dalla Corte dei conti sez. giur. per la regione Sicilia sul ricorso proposto da Baldi Iolanda contro I.N.P.D.A.P. - sede di Palermo

Corte dei conti - Ricorsi in materia di pensioni civili o militari - Possibilità di proposizione personale da parte del ricorrente senza il patrocinio di un avvocato - Ingiustificata diversa disciplina rispetto al processo civile in cui vige il principio generale dell'assistenza legale obbligatoria, salvo limitate eccezioni relative a controversie di competenza del giudice di pace e alle controversie in materia di lavoro e previdenza quando il valore della causa non ecceda le 250.000 lire - Incidenza sul diritto di difesa, suscettibile di irrimediabile compromissione in primo grado per la complessità tecnica dei giudizi di competenza della Corte dei conti.

In subordine: Corte dei conti - Ricorsi in materia di pensioni - Possibilità di proposizione senza patrocinio legale solo per le cause di valore inferiore a quello predeterminato per legge o prudentemente apprezzato dal giudice anche con riferimento alla natura della controversia - Incidenza sul principio di uguaglianza, per l'ingiustificata diversa disciplina rispetto al processo civile e segnatamente a quello del lavoro e previdenziale - Lesione del diritto di difesa.

- D.L. 15 novembre 1993, n. 453 (conv., con modif., in legge 14 gennaio 1994, n. 19), art. 6, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 4244/C del registro di segreteria promosso ad istanza di Baldi Iolanda nei confronti della Direzione provinciale del Tesoro di Palermo (ora I.N.P.D.A.P. - sede di Palermo).

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 25 gennaio 1992.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 16 marzo 2000 il relatore consigliere Pino Zingale ed il dott. Giovanni Dino per l'I.N.P.D A.P.. Non rappresentata la ricorrente.

FATTO

La direzione provinciale del Tesoro di Palermo con nota n. 12344344, del 20 dicembre 1991 disponeva, a carico del trattamento di quiescenza erogato a Iolanda Baldi, un recupero di L. 3.583.291 per quote di pensione ed I.I.S. indebitamente percepite dal 1° settembre 1988 al 31 gennaio 1992.

Avverso il suddetto provvedimento l'interessata proponeva ricorso con atto depositato il 25 gennaio 1992, con contestuale istanza di sospensiva delle ritenute in corso.

Questa sezione con ordinanza n. 65/92/ORD del 14 aprile 1992 accoglieva la richiesta di provvedimento cautelare e disponeva la sospensione delle ritenute afferenti il recupero dell'allegato credito erariale sino alla concorrenza complessiva di L. 3.583.291.

Con atto memoria depositata il 3 novembre 1999 si è costituito l'I.N.P.D.A.P. - sede di Palermo, subentrato *ex lege* alla D.P.T. di Palermo ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza di trattazione del 16 marzo 2000, non rappresentata la ricorrente, il dott. Giovanni Dino, in rappresentanza dell'I.N.P.D.A.P., ha insistito per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La sezione ritiene di dovere preliminarmente esaminare l'attuale sistema dell'assistenza tecnico-legale innanzi a questa Corte, così come configurato dal legislatore, al fine di verificarne la compatibilità con i principi in tema di ragionevolezza e tutela del diritto alla difesa presenti nella Carta Costituzionale.

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1994, n. 19, i ricorsi in materia pensionistica possono essere proposti anche senza patrocinio legale che, se richiesto, può essere svolto da professionisti iscritti all'albo degli avvocati.

Alla predetta norma, espressione di una riforma ampia e generale del contenzioso pensionistico, va riconosciuta un'efficacia tacitamente abrogativa di ogni altra disposizione in precedenza disciplinante tale specifico aspetto processualistico.

Ne consegue che lo *ius postulandi* nel sistema processuale testé delineato, è attribuito direttamente alla parte la quale solo in via eventuale e volontaria può fare ricorso al patrocinio legale ove lo ritenesse opportuno: in sintesi, quindi, è principio generale che la parte possa stare in giudizio personalmente, mentre costituisce mera possibilità il ricorso all'assistenza tecnica.

Radicalmente diversa appare l'impostazione di fondo nel processo civile, al quale quello innanzi questo giudice si collega in via dinamica ai sensi dell'art. 26 del regolamento di procedura approvato con R.D. 13 agosto 1993, n.1038 e perquanto non diversamente disciplinato.

Ai sensi dell'art. 82 c.p.c.. infatti, ad eccezione del giudice di pace, innanzi al quale le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un milione, negli altri casi le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore; il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

L'art. 417 c.p.c., poi, per le controversie in materia di lavoro e, quindi, anche quelle in materia previdenziale di competenza dell'A.G.O., dispone che in primo grado la parte possa stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non ecceda le lire 250 mila.

In sintesi, quindi, nel processo civile è principio generale che la parte non possa stare in giudizio personalmente, mentre costituisce eccezione che ciò possa accadere e quando tale eventualità è ammessa le è in relazione al valore della causa, predeterminato per legge o rimesso all'apprezzamento del giudice.

A questo stesso criterio appare ispirato il vigente sistema processuale tributario nel quale solo per le controversie di valore inferiore ai cinque milioni è consentito alla parte stare in giudizio personalmente.

Ne consegue che il sistema delle garanzie processuali *sub specie* della regolamentazione dell'assistenza tecnica innanzi a questa Corte nei giudizi in materia pensionistica, appare del tutto divaricato rispetto non solo al prototipo pensionistico ma anche ad altri (quale quello processualistico tributario) che parimenti consentono, solo in limitati casi, l'esercizio dello *ius postulandi* direttamente alla parte.

Non ignora il collegio che la Corte costituzionale, anche in sue recenti pronunce, ha escluso che ogni deroga al principio dell'onere del patrocinio, ovvero della difesa tecnica, possa porsi, di per sé, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione (Corte cost., sent. n. 428 del 1995), in quanto eccezioni che configurano una pluralità di modelli diversamente valutabili, sotto il profilo della costituzionalità, con riferimento alla fase o al grado del processo (Corte cost., sent. nn. 201 e 151 del 1971).

Ha tuttavia chiarito il giudice delle leggi che il diritto di difesa può essere diversamente regolato, anche attraverso una totale o parziale eliminazione dell'onere del patrocinio, là dove ricorrano plausibili giustificazioni (Corte cost., sent. n. 428 del 1995).

Orbene, posto che l'apprezzamento del legislatore per una compiuta tutela del diritto alla difesa appare orientato, come principio generale verso la previsione dell'obbligatorietà dell'assistenza tecnica e della previsione solo in via di eccezione della sua facoltatività, la diversa previsione nell'art. 6. comma 5, del d.l. 15 novembre 1993, n. 451 convertito con modificazioni, in legge 14 gennaio 1994, n. 19 senza che sia possibile rinvenire una ragionevole motivazione di tale deroga, parrebbe essere in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Poiché infatti il processo pensionistico innanzi a questa Corte, con le innovazioni introdotte proprio dal d.l. 15 novembre 1993 n. 453, convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1994. n. 19 e l'abrogazione di tutte le disposizioni che prevedevano e disciplinavano le conclusioni e l'intervento del procuratore generale in questo tipo di processo, si è trasformato in un ordinario processo di parti, strutturato sul modello dispositivo del tipo di quello civile e con il giudice in rigorosa posizione di terzietà, non si comprende per quale ragione qui il diritto di difesa del privato (generalmente non idoneo alla cura della propria difesa, diversamente dal funzionario della p.a. legittimato a rappresentare l'ente in giudizio — Corte Cost., sent. n. 428 del 1995) possa considerarsi compiutamente tutelato anche in assenza del patrocinio legale obbligatorio e pur in presenza di questioni di elevatissima complessità tecnica, mentre innanzi al giudice ordinario, pure in funzione di giudice delle analoghe controversie previdenziali di sua competenza, lo stesso diritto debba ritenersi compiutamente tutelato solo attraverso l'assi-

stenza tecnica obbligatoria o, comunque se facoltativa, limitatamente alle controversie di valore inferiore ad un limite legislativamente predeterminato o, per il giudice di pace, prudentemente apprezzato dallo stesso giudice anche con riferimento alla natura della controversia.

A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di irragionevolezza della disposizione in questione, scaturente dalla previsione normativa di cui all'art. 1, comma 5-*bis* del d.l. 15 novembre 1993, n. 453 convertito con modificazioni, in legge 14 gennaio 1994, n. 19, il quale. innanzi alle Sezioni d'appello di questa Corte, non solo prevede come tuttora obbligatorio il patrocinio legale, ma lo riserva solo agli avvocati c.d. cassazionisti, ai sensi dell'art. 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

Ritiene questo collegio infatti, che debba potersi rinvenire un critero di ragionevole gradualità, una costante proporzione, in relazione al grado di giudizio, negli strumenti di regolamentazione e tutela del diritto alla difesa e se il condivisibile apprezzamento del legislatore, per il giudizio d'appello innanzi a questa Corte, è tale da ravvisare come indispensabile il patrocinio di un avvocato cassazionista, non può, poi, ritenersi ragionevole che in primo grado, laddove è possibile che siano già irrimediabilmente compromessi processualmente taluni aspetti della controversia, la parte possa fare del tutto a meno dell'assistenza tecnica.

Nè, d'altronde, la particolare qualifica di «cassazionista» richiesta all'esercente l'assistenza tecnica innanzi ad un giudice può trovare compiuta e ragionevole giustificazione con esclusivo riferimento alla connotazione di «giurisdizione superiore» dell'organo giudicante: infatti, al di là del puro nominalismo di una tale classificazione del giudice, peraltro legata al mutamento degli assetti giuridico-ordinamentali della magistratura alla quale esso appartiene — le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, ad esempio, pur configurandosi come mera articolazione per gradi di un'unica Corte e mantenendo, quindi la loro formale appartenenza ad una c.d. «giurisdizione superiore» non richiedono più agli avvocati esercenti innanzi ad esse l'iscrizione all'albo dei «cassazionisti» — la scelta legislativa che abilita alla rappresentanza e difesa delle parti avanti ad un giudice soltanto gli avvocati iscritti nell'albo dei c.d. «cassazionisti» mira ad assicurare il possesso di requisiti attitudinali in garanzia di un'efficienza della difesa tecnica in armonia con l'art. 24 della Costituzione, in ragione del particolare livello tecnico-professionale, consistente in requisiti attitudinali e di esperienza, ritenuto necessario per una più corretta trattazione delle questioni delle quali quel giudice è chiamato a conoscere e decidere (Corte Cost., 31 maggio 1996, n. 173).

Orbene, se si pone attenzione alla circostanza che, sotto il profilo del rito, innanzi alle Sezioni giurisdizionali d'appello della Corte dei Conti si applica, con alcune varianti (artt. 98 — 105 del regolamento di procedura) di trascurabile rilevanza tecnica, lo stesso procedimento previsto dal codice di procedura civile innanzi alla Corte d'appello (giudice, quest'ultimo, innanzi al quale possono difendere anche gli avvocati non «cassazionisti»), appare evidente che la complessità delle questioni in relazione alla quale, per la Corte dei Conti, la specifica qualificazione dell'assistenza tecnica viene richiesta dal legislatore, afferisce non la procedura del giudizio ma il merito e la refluenza sociale e patrimoniale delle vicende trattate (si pensi alla conseguenza dell'ottenimento a meno di un trattamento pensionistico o alla determinazione più o meno congrua della sua misura).

E poiché il merito è lo stesso sia in primo grado che in appello, se per un verso giustifica la necessaria presenza del «cassazionista» in sede di *revisio prioris istantiae*, non si giustifica ragionevolmente la possibile totale assenza di assistenza tecnica in sede di primo esame, assenza che non solo potrebbe ledere sostanzialmente il corretto uso del diritto d'azione e difesa, ma anche stimolare un processo inflattivo del ricorso in appello (pur con i limiti in atto posti dall'art. 1, comma 5, del d.l. n. 453/1993, poi ampliati in via giurisprudenziale attraverso il sindacato sul vizio del difetto di motivazione e le distorsioni legate all'ampia applicazione del rinvio al primo giudice ai sensi dell'art. 105, comma 2, del regolamento di procedura), nell'intento di recuperare quanto già incautamente perduto (per l'assenza di un'assistenza tecnica) innanzi ai giudici di prime cure.

Non appare, quindi, palesemente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1994, n. 19, nella parte in cui prevede che i ricorsi possano essere proposti anche senza patrocinio legale ed, in subordine, nella parte in cui non prevede che i ricorsi possano essere proposti senza patrocinio legale solo per le cause di valore inferiore a quello predeterminato per legge o prudentemente apprezzato dal giudice anche con riferimento alla natura della controversia.

La questione è rilevante al fine del decidere, poiché dall'accoglimento della questione di costituzionalità nei termini qui prospettati potrebbe profilarsi la perdita dello *ius postulandi* da parte della ricorrente con conseguente preclusione della pronuncia di merito e le connesse necessarie statuizioni in rito da parte di questa Corte.

Il processo deve pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, del d.l. 15 novembre 1993, n.453, convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1994, n. 19, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva;

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alla ricorrente, all'I.N.P.D.A.P. ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 marzo 2000.

Il presidente: TOPI

Il consigliere relatore: ZINGALE

00C0662

N. **410**

Ordinanza emessa il 16 marzo 2000 dalla Corte dei conti sez. giur. per la regione Sicilia sul ricorso proposto da Pecoraro Alfonso contro Ministero della difesa

Corte dei conti - Ricorsi in materia di pensioni civili o militari - Possibilità di proposizione personale da parte del ricorrente senza il patrocinio di un avvocato - Ingiustificata diversa disciplina rispetto al processo civile in cui vige il principio generale dell'assistenza legale obbligatoria, salvo limitate eccezioni relative a controversie di competenza del giudice di pace e alle controversie in materia di lavoro e previdenza quando il valore della causa non ecceda le 250.000 lire - Incidenza sul diritto di difesa, suscettibile di irrimediabile compromissione in primo grado per la complessità tecnica dei giudizi di competenza della Corte dei conti.

In subordine: Corte dei conti - Ricorsi in materia di pensioni - Possibilità di proposizione senza patrocinio legale solo per le cause di valore inferiore a quello predeterminato per legge o prudentemente apprezzato dal giudice anche con riferimento alla natura della controversia - Incidenza sul principio di uguaglianza, per l'ingiustificata diversa disciplina rispetto al processo civile e segnatamente a quello del lavoro e previdenziale - Lesione del diritto di difesa.

- D.L. 15 novembre 1993, n. 453 (conv., con modif., in legge 14 gennaio 1994, n. 19), art. 6, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di pensione militare iscritto al n. 1632/M del registro di segreteria promosso ad istanza di Pecoraro Alfonso nei confronti del Ministero della difesa.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 22 febbraio 1989.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Udito alla pubblica udienza del 16 marzo 2000 il relatore consigliere Pino Zingale, non rappresentato il ricorrente e contumace il Ministero della difesa.

FATTO

Alfonso Pecoraro, militare della classe 1965, ha prestato servizio dal 22 gennaio 1985 al 4 giugno dello stesso anno, per essere poi collocato in congedo per riforma ai sensi dell'art. 11 E.I.

Con istanza diretta al Ministero della difesa chiedeva, nel 1986, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità polmonare che aveva dato causa alla riforma e la concessione della pensione privilegiata ordinaria.

Sottoposto a visita collegiale presso la C.M.O. di Palermo il 10 giugno 1987, veniva riconosciuto affetto da «fibrosi nodulare scarsa in apico sottoclaveare dx», giudicata dipendente da causa di servizio.

Il suddetto avviso, però, non veniva condiviso dal C.P.P.O. il quale, con parere del 25 marzo 1988, esprimeva l'avviso che l'infermità non potesse considerarsi dipendente da causa di servizio.

In adesione a tale ultimo parere il Ministero della difesa, con decreto n. 589 del 3 novembre 1988, rigettava la domanda di pensione.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'interessato con atto depositato il 22 febbraio 1989.

Il Ministero della difesa non si è costituito.

Alla pubblica udienza di trattazione del 16 marzo 2000, non rappresentato il ricorrente e non costituito il Ministero della difesa, il giudizio è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 409/2000).

00C0663

N. **411**

Ordinanza emessa il 14 aprile 2000 dalla Corte militare di appello nel procedimento penale a carico di Vergara Stefano

Reati militari - Furto militare - Punibilità a querela della persona offesa - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per l'analogo reato comune.

- C.p.m.p., art. 230, comma 1.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE MILITARE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Vergara Stefano, nato il 24 marzo 1979 a Napoli, residente in Frattamaggiore in via Vittoria n. 37.

1. — Con sentenza in data 11 maggio 1999 il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma, in sede di giudizio abbreviato, condannava Stefano Vergara, tenuto conto delle attenuanti di cui agli artt. 62-*bis* c.p., alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione militare, con i benefici di legge, per il reato di furto militare (artt. 230 primo comma c.p.m.p.) perché, in data 2 maggio 1998, nella Caserma sede della SARVAM di Viterbo, si impossessava — allo scopo di trarne profitto — di un telefono cellulare Nokia mod. «bananino» con utenza OMNITEL n. 0347/6178245 e scheda prepagata, sottraendolo al commilitone Angelucci Stefano che ivi lo deteneva all'interno della mensa unificata per esigenze personali.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ritualmente appello il difensore il quale chiede l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto e, in subordine, una riduzione di pena.

All'odierna udienza in camera di consiglio il p.m. chiede la conferma della sentenza impugnata; il difensore chiede l'accoglimento dei motivi di appello.

2. — Secondo la Corte appare rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 230, primo comma, c.p.m.p., nella parte in cui non prevede che il reato di furto militare, non aggravato, sia punito a querela della persona offesa.

La questione appare anzitutto rilevante in quanto non risulta che la persona offesa abbia, nel caso di specie, proposto querela. In caso di accoglimento della questione di costituzionalità, sussisterebbero quindi le condizioni per l'emanazione di sentenza di proscioglimento ai sensi degli artt. 529 e 605 c.p.p.

La non manifesta infondatezza della questione deriva invece dalla comparazione, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, con il delitto di furto di cui all'art. 624 c.p., diventato punibile a querela della persona offesa (salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7 e 625), ai sensi dell'art. 12 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

Va premesso, al riguardo, che il reato di furto militare presenta, rispetto al reato di furto comune, elementi costitutivi corrispondenti, differenziandosi soltanto per la qualità (militare) del soggetto attivo e passivo, per la specificazione del luogo (militare) in cui deve essere commesso il fatto, e per la natura ed identità della pena edittale (reclusione militare da due mesi a due anni, anziché reclusione fino a tre anni e multa).

Per stabilire se la mancata estensione al furto militare della punibilità a querela di parte violi il principio costituzionale di uguaglianza, si tratta quindi di verificare se siano ravvisabili (secondo il criterio di giudizio affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza 8 gennaio 1991, n. 2, in tema di furto militare d'uso) «valide esigenze, proprie del consorzio militare, tali da rendere razionalmente giustificabile la così sopravvenuta diversificazione» di disciplina.

Potrebbe infatti, in astratto, essere sostenuto che la realizzazione di un reato militare offende sempre l'interesse ad una ordinata convivenza dei militari nelle caserme, e, di conseguenza, la punibilità dei reati militari non può essere mai subordinata ad una manifestazione di volontà da parte della persona (privata) offesa.

Una simile generalizzante affermazione di principio apparirebbe tuttavia a questa Corte erronea, in quanto si tratterebbe di affermazione speculare a quella secondo cui lo Stato ha interesse alla persecuzione di ogni reato, che in quanto tale offende l'interesse ad una ordinata convivenza civile: in un'ottica simile è lo stesso istituto della querela, e non la sua estensione all'ordinamento penale militare, che dovrebbe essere messo in discussione.

D'altro canto, la stessa Corte costituzionale (sent. 17 gennaio 1991, n. 22) ha affermato, in relazione all'art. 199 c.p.m.p., che la semplice commissione di un fatto costituente reato in luogo militare comporta un collegamento del tutto estrinseco all'area degli interessi militari attinenti alla tutela del servizio e della disciplina.

La prospettiva corretta sembra invece quella di escludere ogni fuorviante affermazione di principio e di soffermarsi sulla fattispecie in esame, di furto militare semplice, per valutare se la previsione di perseguibilità a querela di tale delitto cagionerebbe una (non insignificante) lesione ad interessi propri del consorzio militare.

Sotto questo profilo è da osservare che la stessa qualificazione come reato militare del furto realizzato fra militari in luogo militare appare più il frutto di una scelta ideologica del legislatore del 1941 (la stessa scelta che ha portato alla previsione, nell'art. 264 c.p.m.p., dei c.d. «reati militarizzati», eliminati con la legge 23 marzo 1956, n. 167), che il risultato di una corretta sistemazione della materia.

La migliore dottrina, già ai primi del novecento (v. Vico, Diritto penale militare, 1908, p. 151 ss.), avvertiva che, non rappresentando la milizia «un consorzio assolutamente distinto e separato dalla società civile» «il militare, non cessando di essere un cittadino, ha perciò due ordini di doveri, comuni e militari». Non sarebbe quindi «possibile ammettere che ogni lesione della disciplina sia reato militare, ma solamente una lesione diretta ed immediata, tale cioè da rappresentare, in rapporto alla violazione dei doveri comuni, una prevalente violazione di carattere militare, con vero e proprio nocumento militare»: così, «le appropriazioni indebite, sebbene commesse tra militari, conservano tuttavia il loro precipuo carattere di violazioni di un dovere comune».

A tali princìpi, non ancora offuscati da considerazioni di carattere politico (che avrebbero poi ispirato il testo definitivo dei codici penali militari, nel senso della massima immaginabile estensione di tutela degli interessi militari: si era, d'altro canto, nel 1941, nel pieno del conflitto bellico), si attennero anche i redattori del progetto preliminare dei codici militari, secondo cui, per poter attribuire al fatto una fisionomia militare, nei reati plurioffensivi, occorre «che la lesione concorrente di natura militare abbia carattere di prevalenza su quella comune».

Quindi, «non si potrebbe ragionevolmente sostenere che nel furto o nella appropriazione indebita commessa dal militare a danno di altro militare prevalga la lesione del dovere militare e non sia invece prevalente la lesione di un interesse comune, per modo che il reato debba conservare la propria, naturale fisionomia di reato comune» (Relaz. al prog. prel., p. 14-15).

Date anche tali premesse (ed a prescindere da ogni questione relativa alla individuazione del concetto di «reato militare» ai sensi dell'art. 103, terzo comma, Cost.), appare indubbio che il reato di furto militare sia compreso fra quei reati «obiettivamente militari» che, secondo, la stessa Corte costituzionale (sent. 12 luglio 1984, n. 213), sono solo estrinsecamente collegati all'area degli interessi militari.

Il reato di furto militare (che direttamente offende un interesse comune, ovvero il patrimonio del soggetto passivo) lede quindi interessi militari nello stesso modo in cui interessi militari sono offesi da condotte non espressamente qualificate come reato militare e che, se commesse fra militari in luogo militare, integrano comunque reati comuni perseguibili a querela della persona offesa (si pensi, ad esempio, al reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-*bis* c.p., ovvero al reato di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p.).

La specifica previsione nei codici penali militari non può quindi comportare che, per un reato sostanzialmente «comune» (in quanto posto a tutela in via prevalente di interessi comuni), come il reato di furto militare, sia stabilita una disciplina irragionevolmente differenziata rispetto alla disciplina del codice penale, così che, nelle stesse condizioni in cui per il normale cittadino si dovrebbe pervenire al proscioglimento per mancanza di querela, per il militare debba invece essere emessa, in caso di riconosciuta colpevolezza, sentenza di condanna.

Né alcuna preclusione in materia può derivare dai profili specifici attinenti alla giurisdizione, che, per i reati militari commessi in tempo di pace da appartenenti alle Forze armate, appartiene ai tribunali militari. Premesso infatti che la disciplina sostanziale (così come quella attinente alle condizioni di procedibilità) di un reato non può essere condizionata dalle regole (di natura strumentale) in tema di giurisdizione, le recenti innovazioni apportate al processo penale militare (come la possibilità di costituzione di parte civile: sent. Corte cost. 22 febbraio 1996, n. 60), fanno apparire come anacronistico un'orientamento che pretendesse di escludere, in via generale, la previsione di reati militari punibili a querela della persona offesa.

P. Q. M.

Visti ed applicati gli artt. 261 c.p.m.p.; 3, legge 180/1981; 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 230, primo comma, c.p.m.p., nella parte in cui non prevede la procedibilità, a querela della persona offesa, del reato di furto militare, salvo che ricorra una o più delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 61, n. 7, c.p., 230, secondo comma, e 231 c.p.m.p.;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Roma, addì 14 aprile 2000.

Il presidente: MONICA

Il giudice estensore: MAZZI

00C0664

N. 412

Ordinanza emessa il 14 gennaio 2000 dal tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Gesteco S.p.a. ed altra contro provincia di Udine ed altra

Inquinamento - Regione Friuli-Venezia Giulia - Smaltimento di rifiuti urbani - Divieto di smaltimento di rifiuti provenienti da altre regioni - Deteriore trattamento delle imprese operanti nella regione rispetto a quelle operanti in altre regioni - Incidenza sul principio della libertà di iniziativa privata, per l'imposizione di limiti all'attività economica in assenza del piano regionale di gestione dei rifiuti prescritto dal decreto legislativo n. 22/1997, emanato in attuazione della normativa comunitaria - Riproposizione, sul presupposto della permanente rilevanza, di questione già oggetto della ordinanza della Corte n. 22/1998 di restituzione atti per *ius superveniens*.

- Legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65, art. 16, comma 4, sostituito dall'art. 15, comma 6, legge regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30; legge regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22, art. 29.
- Costituzione, artt. 3, 41 e 120; statuto Friuli-Venezia Giulia, artt. 5 e 6.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE.

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 14 gennaio 2000 sul ricorso proposto dalla Gesteco S.p.a. e dalla Prefir S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore,* rappresentate e difese dagli avv. Bruno Barel e Giuseppe Sbisà, con domicilio eletto nello studio del secondo in Trieste, via S. Francesco 11, come da mandato a margine del ricorso;

Contro la provincia di Udine, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pecile, con domicilio eletto presso la segreteria del t.a.r., come da mandato a margine dell'atto di costituzione; la regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente in carica della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Fusco, con domicilio eletto presso l'ufficio legislativo e legale regionale in Trieste, via Milano n. 1, come da mandato a margine dell'atto di costituzione; per l'annullamento — previa sospensione dell'esecuzione — del decreto dell'assessore delegato all'ambiente e al territorio della provincia di Udine prot. n. 28429/1996 del 15 novembre 1996, nella parte in cui ha vietato alle ricorrenti di smaltire nelle discariche da esse gestite rifiuti prodotti al di fuori dell'ambito territoriale della regione Friuli-Venezia Giulia e della presupposta circolare n. 7 dell'8 luglio 1996 della presidenza della giunta regionale;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Vista l'ordinanza della Corte costituzionale n. 442 del 1° dicembre 1999;

Udito il relatore, consigliere Enzo Di Sciascio ed uditi, altresì, i procuratori delle parti costituite;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

Ricorda il collegio che le società ricorrenti gestiscono da tempo, in forza di regolari autorizzazioni provinciali, la prima una discarica per rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili in comune di Mortegliano ed entrambe una discarica per rifiuti speciali non tossici e non nocivi in comune di Premariacco, e che le autorizzazioni in questione sono state ottenute nel vigore dell'art. 15, comma 6, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, nel testo introdotto dall'art. 16, comma 4, della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, che recita: «Fino a quando non saranno attuati i piani, di cui all'art. 6 e non saranno entrati in esercizio gli impianti dagli stessi previsti, potranno venir autorizzati dalla regione, dalle province e dai comuni, nell'ambito della rispettiva competenza, solamente la realizzazione e l'esercizio di quelle nuove discariche, che siano al servizio o supporto di impianti tecnologici esistenti o in progetto, ovvero per le quali sia stata dimostrata la sussistenza effettiva del fabbisogno di spazi di deposito in relazione alla quantità di rifiuti prodotti, rapportata agli ambiti territoriali serviti, di pertinenza esclusivamente regionale».

Tale disposizione non trovava peraltro riscontro negli atti autorizzativi, né ne derivavano conseguenze per le ricorrenti, fino a che non veniva richiamata nel piano per lo smaltimento dei rifiuti della provincia di Udine, al fine di vietare, per mezzo degli impianti situati in ambito provinciale, che venissero smaltiti i rifiuti di provenienza extraprovinciale, se non previa autorizzazione da rilasciarsi di volta in volta.

Alla Gesteco S.p.a. è stato quindi notificato un atto, in cui si contestava che l'importazione di rifiuti provenienti da fuori regione era in contrasto con la norma succitata e, di seguito, una diffida a smaltire tale genere di rifiuti.

Il piano provinciale veniva peraltro annullato d'ufficio *in parte qua,* in una con i provvedimenti consequenziali indirizzati alla Gesteco S.p.a., dalla provincia stessa in via di autotutela.

Era infatti accaduto che su ricorso proposto da altre società era stata accolta l'istanza di sospensione da questo t.a.r. che successivamente avrebbe annullato la norma di piano con sentenza n. 47 del 20 febbraio 1995 constatando fra l'altro che «non è dato nemmeno rinvenire ... una norma che in qualche maniera possa legittimare la prescrizione qui avversata».

Peraltro, a circa due anni di distanza, con gli atti, che formano oggetto del presente gravame, il divieto a smaltire rifiuti di provenienza non regionale è stato ribadito con decreto dalla provincia.

Con tale provvedimento si è apposto, quale elemento integrativo delle autorizzazioni rilasciate alle ricorrenti e ad altre imprese la limitazione allo smaltimento di rifiuti prodotti nell'ambito territoriale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Esso è stato assunto in base alla circolare interpretativa regionale, che è anche oggetto di gravame, sull'ulteriore presupposto della sopravvenienza dell'art. 29 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, che recita: «Ad interpretazione autentica dell'art. 15, comma 6, della legge regionale n. 30/1987, come sostituito dall'art. 16, comma 4, della legge regionale n. 65/1988, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, si intende per "quantità di rifiuti prodotti, rapportata agli ambiti territoriali serviti di pertinenza esclusivamente regionale" la quantità di rifiuti di provenienza esclusivamente regionale, per i quali è stata dimostrata l'effettiva necessità di ulteriori spazi di deposito».

Le autorizzazioni rilasciate alle ricorrenti dovevano pertanto intendersi integrate con la limitazione appena descritta, in quanto rilasciate in vigenza della disposizione di legge, oggi modificata, autenticamente interpretata dalla norma sopravvenuta.

Le società ricorrenti hanno proposto il presente gravame contro la circolare regionale e contro, per la parte che le concerne, il decreto provinciale in epigrafe, del quale ultimo hanno richiesto altresì la sospensione in via cautelare, deducendo una serie articolata di motivi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili e proponendo inoltre, in via subordinata, diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, così come sostituito dall'art. 16, comma 4, della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, ed autenticamente interpretato dall'art. 29 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, per violazione degli artt. 3, 5, 41, 116 e 120 della Costituzione e degli artt. 5 e 6 dello statuto regionale.

Hanno variamente controdedotto le parti intimate.

Con ordinanza n. 44 dell'8 febbraio 1997, resa nella camera di consiglio del 13 dicembre 1996, questo tribunale amministrativo ha ritenuto di dover sollevare, per la definizione della domanda cautelare, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, sostitutivo del testo dell'art. 15, comma 6, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, così come autenticamente interpretato dall'art. 29 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, che nel loro combinato disposto vietano, nella sostanza, di stoccare e trattare nelle discariche site nel territorio regionale, rifiuti provenienti da altre regioni, con la conseguenza che ne sono state in tal senso modificate, con il decreto oggetto di gravame, anche le autorizzazioni, rilasciate alle ricorrenti dalla provincia di Udine, con l'introduzione del predetto divieto.

Di conseguenza il giudizio cautelare è stato sospeso e gli atti relativi sono stati rimessi alla Corte costituzionale.

Con ordinanza n. 432, resa nella stessa camera di consiglio, il decreto assessorile in questione, ritenuto produttivo di danno grave ed irreparabile per la sua incidenza è stato provvisoriamente sospeso, fino alla restituzione degli atti da parte del giudice delle leggi, restando impregiudicata la definizione del giudizio cautelare, che verrà risolto dopo che, a sua volta, sarà definito l'incidente di costituzionalità.

La rilevanza della questione è stata ritenuta in quanto si è ritenuto che non potessero essere attese, in base alla legislazione allora vigente, le censure proposte dalle ricorrenti, che condividono il comune assunto secondo cui le disposizioni regionali, su cui si fondano gli atti impugnati, costituirebbero mere norme d'azione, dirette all'organo preposto — nel caso la provincia di Udine — volte soltanto a prescrivergli in qual modo debba svol-

gere l'attività istruttoria, ai fini di dimensionare l'area di una discarica autorizzanda in cui è autorizzato lo smaltimento, che deve essere corrispondente alle sole necessità dell'ambito regionale, senza peraltro incidere sulle autorizzazioni già rilasciate, che non riportavano detta limitazione.

Il collegio, con la citata ordinanza ha invero ritenuto che le norme in questione devono essere classificate come di relazione, in quanto destinate ad incidere su tutti i titolari di autorizzazioni provinciali allo smaltimento e quindi anche sui ricorrenti, per i quali la limitazione in parola deve ritenersi richiamata fin dall'origine nei provvedimenti autorizzatori loro rilasciati.

Si è considerato che sono infatti in essi contenute sia la clausola secondo cui «qualora non esplicitamente previste, si intendono riportate ... tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti» fra cui all'epoca del loro assentimento, doveva intendersi compresa quella dell'art. 16, comma 4, della legge regionale n. 65/1988 che, sostituendo l'art. 15, comma 6, della legge regionale n. 30/1987, consentiva di autorizzare la realizzazione o l'esercizio delle discariche, di cui sia dimostrata la necessità di spazi di smaltimento, in relazione al fabbisogno di rifiuti, prodotti in ambito regionale, *sia la riserva per l'ente autorizzante, di aggiornare, modificare, sospendere o* [le parole corsivate risultano dalla correzione di errore materiale disposta dallo stesso tribunale con ordinanza del 7 luglio 2000] revocare in ogni momento il provvedimento autorizzatorio.

È vero che all'inizio, l'interpretazione di dette disposizioni condivisa dalla provincia (ma non dalla Regione) e da questo t.a.r. non le ha considerate come preclusive dello smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale.

Con la sopravvenienza peraltro dell'art. 29 della legge regionale n. 22/1996, che le interpreta autenticamente, con effetto retroattivo, il quadro normativo si modifica, legittimando ad avviso del collegio, la provincia ad introdurre, con l'atto di cui si chiede la sospensione, nelle autorizzazioni delle ricorrenti e delle altre imprese destinatarie, l'integrazione secondo cui è consentito lo smaltimento in discarica soltanto dei rifiuti prodotti in ambito regionale.

Detto atto costituisce infatti, ad avviso del collegio, esplicazione di poteri già previsti ed applicazione di disposizioni legislative già vigenti o, se pur successive, con efficacia retroattiva.

Non si è quindi ritenuto di poter concordare sull'asserito carattere di mere norme di azione delle disposizioni medesime, in quanto destinate inevitabilmente ad incidere su soggetti estranei all'amministrazione, cioè sulle imprese che, nella loro vigenza, chiedano l'autorizzazione a gestire una discarica, né è possibile una loro interpretazione, diversa da quella fatta palese dal loro significato letterale così come autenticamente interpretato, che le dimostra dirette a vietare che siano smaltiti, nelle discariche site nella regione Friuli-Venezia Giulia, rifiuti non prodotti nel territorio regionale.

Si è quindi reputato che le ricorrenti in tanto possono pervenire alla chiesta sospensione dell'atto impugnato in quanto ottengano la declaratoria, da parte del giudice delle leggi, dell'illegittimità costituzionale delle norme citate, che ne sono l'indispensabile presupposto.

Il collegio ha inoltre osservato che le norme, di cui si chiede la declaratoria di incostituzionalità, ovverosia l'art. 18 della legge regionale n. 65/1988, e il successivo art. 29 della legge regionale n. 22/1996, che non può ritenersi innovativa, in quanto rende retroattivamente vincolante una delle sue possibili interpretazioni, stabiliscono il contestato comando, diretto, fra l'altro, alle province, ad autorizzare soltanto, fino a quando non saranno attuati i piani provinciali di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili e dei rifiuti speciali non tossici o nocivi, quali quelli trattati nelle discariche delle ricorrenti «la realizzazione o l'esercizio di quelle nuove discariche ... per le quali sia dimostrata la sussistenza effettiva del fabbisogno di spazi di deposito in relazione alla quantità di rifiuti prodotti rapportata agli ambiti territoriali serviti di pertinenza esclusivamente regionale» (art. 18 cit.) e precisa (art. 29 cit.) che detta ultima espressione si intende riferita alla «quantità di rifiuti di provenienza esclusivamente regionale, per i quali è stata dimostrata l'effettiva necessità di ulteriori spazi di deposito».

Il collegio ha osservato che dette disposizioni ormai abrogate ma vigenti o retroattivamente applicabili nel momento in cui sono state autorizzate le discariche, gestite dalle ricorrenti possono applicarsi, in base alla lettera del citato art. 18 a due fattispecie distinte.

Invero la disposta limitazione dello smaltimento ai rifiuti prodotti in ambito regionale può venire in rilievo al momento dell'autorizzazione alla realizzazione di una discarica, al fine di accertare se ve ne sia necessità ovvero di valutare se le dimensioni, previste nel relativo progetto, siano adeguate, provvedendo pertanto eventualmente a negare l'autorizzazione stessa o a limitare la capacità dell'impianto, oppure in relazione all'esercizio di una discarica già autorizzata, al fine di accertare se i rifiuti smaltiti siano di provenienza regionale e di assumere misure al riguardo.

Il caso che ne occupa, è di questo secondo tipo: le discariche delle ricorrenti sono state infatti autorizzate e realizzate in base al dettato dell'art. 18 della legge regionale n. 65/1988, così come allora interpretato dalla provincia di Udine; intervenuta peraltro la successiva norma di interpretazione autentica si sono poste le impugnate limitazioni con atti integrativi delle rispettive autorizzazioni, che incidono soltanto sulla loro gestione.

Si è concluso che non possono pertanto ritenersi rilevanti, ai fini della decisione sul presente gravame, questioni di legittimità costituzionale delle indicate norme regionali quali quelle in questa sede proposte, nei limiti in cui le investono anche nella parte nella quale pongono limiti alla autorizzazione della realizzazione di nuove discariche.

Esse andranno esaminate pertanto nella sola parte in cui deducono l'incostituzionalità delle disposizioni predette per aver esse posto limitazioni all'esercizio degli impianti già esistenti ed autorizzati in ordine alla provenienza dei rifiuti trattati, in quanto solo sotto questo aspetto hanno dato origine ad atti lesivi dell'interesse delle ricorrenti e pertanto rilevanti ai fini della decisione della proposta istanza cautelare.

Con l'indicata limitazione ad opinione del collegio, detta rilevanza non può venir esclusa per nessuna delle questioni proposte, essendo possibile decidere se sussista o meno il *fumus boni iuris* visto quanto sopra enunciato in ordine ai rimanenti motivi di gravame, soltanto in base al riconoscimento della loro fondatezza o meno da parte del giudice delle leggi, e quindi a seguito della permanenza o della rimozione delle norme regionali della cui costituzionalità si controverte.

La questione è stata ritenuta altresì non manifestamente infondata sotto i seguenti profili:

1) la regione Friuli-Venezia Giulia, stabilendo, con le citate disposizioni normative, che lo spazio disponibile nelle discariche, situate nel suo territorio, deve essere commisurato alle necessità del solo ambito regionale e che non può venir autorizzata l'attività di smaltimento dei rifiuti di provenienza non regionale nelle discariche predette, viola l'art. 1 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, rendendo impossibile il perseguimento delle finalità da detta norma previste, di evitare danni e pericoli per la salute nonché inquinamenti di ogni tipo e di salvaguardare l'ambiente e il paesaggio che costituiscono, in base alla disposizione predetta, principi generali della materia. Le norme sospettate di incostituzionalità infatti rendono indisponibile il territorio della regione alle iniziative (catasto nazionale dei rifiuti e individuazione del fabbisogno di nuovi impianti, programma nazionale che individui un sistema integrato di aree di stoccaggio e pretrattamento, di impianti di smaltimento e di discariche sul territorio nazionale in modo da garantire la copertura delle esigenze programmate e fronteggiare le emergenze) che lo Stato, a mezzo del Ministero dell'ambiente, a norma degli artt. 3 e 5 del d.l. 9 settembre 1988, n. 397, convertito nella legge 9 novembre 1986, n. 475, deve apprestare, per garantire anche a livello nazionale il conseguimento delle finalità predette.

Infatti viene ostacolato il funzionamento di una organizzazione a livello nazionale dello smaltimento che permetta anche alle regioni la cui produzione di rifiuti ecceda le capacità di smaltimento di collocarli in discariche controllate e non abusive in altra regione senza pericoli per la salute pubblica, che si esprime attraverso i poteri statali di coordinamento interregionale, di cui agli artt. 4, lettera *h)* e 6, lettera *b)* del d.P.R. n. 915/1982, non condizionati dai meccanismi consensuali in dette norme previsti nel caso d'urgenza (v. art. 12, secondo comma, del d.P.R. n. 915/1982).

Le controverse disposizioni di legge regionale violerebbero pertanto, nella materia dell'igiene e della sanità, a competenza ripartita i limiti del rispetto dei principi della materia, stabiliti dalle leggi dello Stato e in particolare dall'art. 1 del d.P.R. n. 915/1982, il raggiungimento dei cui obbiettivi è garantito, a livello ultraregionale, dalla normativa statale sopra indicata violando l'art. 5 dello statuto e di conseguenza, per quanto qui rileva anche l'art. 6;

2) per le stesse ragioni appena indicate le disposizioni regionali *de quibus* violano l'ulteriore limite, posto in ogni caso alla legislazione regionale, del rispetto di interessi nazionali che debbono essere perseguiti unitariamente, dovendosi avvalere l'attività di smaltimento dei rifiuti, per raggiungere le sue finalità non solo di un servizio, organizzato su base regionale, ma anche di poteri e strutture, dirette da organi statali. Dato che non corrispondono fra loro l'ampiezza del territorio di ogni regione, il numero dei siti in esso identificabili come idonei al trattamento dei rifiuti e la produzione degli stessi, che dipendono da caratteristiche rispettivamente fisiche e socio-economiche, ne deriva il recapito di rifiuti in discariche, situate in ambito regionale diverso da quello, in cui sono stati prodotti che costituisce in determinati casi una ineludibile necessità, la quale va essere soddisfatta in via d'emergenza, almeno quando siano in pericolo interessi pubblici irrinunciabili e tale fenomeno, interessando più ambiti regionali, non è governabile da nessuna regione da sola, ma unicamente dallo Stato, in base ai poteri di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 4, lettera *a),* del d.P.R. n. 915/1982, e alle disposizioni legislative indicate al precedente punto 1), volte a garantire una organizzazione in grado di affrontare anche problemi di

carattere sovraregionale, che in particolare derivano dalla non coincidenza tra capacità di produzione e smaltimento dei rifiuti. Non possono perciò ritenersi costituzionalmente legittime le norme regionali, quali quelle in discussione, che tendono a far coincidere l'ambito territoriale, in cui i rifiuti sono prodotti con quello, in cui sono smaltiti, in quanto si pongono in contrasto con il complessivo funzionamento del sistema di smaltimento su tutto il territorio nazionale, che è interesse nazionale, espresso attraverso le norme statali sopra menzionate, da perseguirsi unitariamente a mezzo dei summenzionati poteri statali di indirizzo e coordinamento, volto a fronteggiare esigenze di smaltimento verificatesi in una regione che non possono essere soddisfatte nel suo territorio, violando così i limiti della potestà legislativa regionale, posti dall'art. 4 dello statuto alla potestà primaria e necessariamente estesi alle potestà concorrente e integrativa, di cui agli artt. 5 e 6;

3) le norme regionali in questione violano i limiti della potestà regionale, esplicitamente previsti dall'art. 4 dello statuto, ma che di necessità si estendono agli artt. 5 e 6, del rispetto della Costituzione, in quanto discriminano, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, gli imprenditori che esercitano l'attività di trattamento nell'ambito regionale, vietando a loro il conferimento nelle discariche dei rifiuti provenienti da fuori regione, divieto che non trova riscontro per gli altri produttori nazionali a cui è anzi consentito trattare anche rifiuti del Friuli-Venezia Giulia, loro conferiti dai produttori, in modo che i primi sono posti in condizione di evidente inferiorità nel mercato della raccolta dei rifiuti, imponendo una ridotta utilizzazione degli impianti e una conseguente maggior incidenza dei costi fissi, con minore capacità concorrenziale e perdita di quote di mercato. Tale condizione di inferiorità, incidendo sulla stessa sopravvivenza delle aziende, condannate presto o tardi alla chiusura, comporterebbe la violazione altresì dell'art. 41 della Costituzione, che, anche quando sia presente una legittima causa di utilità sociale, potrebbe comprimere ma non estinguere del tutto le capacità economiche di un'azienda. Sarebbe altresì violato l'art. 120 della Costituzione, per l'illegittima imposizione di ostacoli e limitazioni, da parte di una regione, alla libera circolazione di cose e all'esercizio della professione.

Con ordinanza n. 22 del 18 febbraio 1998 la Corte costituzionale adita ha disposto la restituzione degli atti a questo t.a.r. per una nuova delibazione della rilevanza della proposta questione di costituzionalità, alla luce della sopravvenienza, nelle more del giudizio incidentale, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, così come modificato ed integrato dal d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389, che hanno ridefinito la disciplina della materia dello smaltimento dei rifiuti ed innovato il quadro normativo, su cui si fonda l'ordinanza di rimessione «anche in riferimento all'individuazione dei principi della legislazione statale in materia».

Con ordinanza resa nella camera di consiglio del 20 marzo 1998 questo tribunale constatata l'avvenuta restituzione degli atti e il conseguente venir meno della sospensione provvisoria del provvedimento impugnato già a suo tempo disposta riconosciuta la permanenza del danno grave ed irreparabile ha ritenuto che sussista tuttora la rilevanza, per i motivi che verranno esposti con successiva ordinanza della questione di legittimità costituzionale proposta con la precedente ordinanza n. 44 dell'8 febbraio 1997, ed ha stabilito rimanendo sospeso il giudizio cautelare, di rimettere nuovamente gli atti alla Corte costituzionale e di sospendere ulteriormente, l'impugnato decreto assessorile nelle more della decisione definitiva e della successiva restituzione degli stessi da parte del giudice delle leggi cui seguirà la decisione sull'istanza cautelare.

Con ordinanza n. 108, resa nella stessa camera di consiglio, questo tribunale amministrativo ha ritenuto la permanente rilevanza della proposta questione di costituzionalità, osservando:

1) che ogni valutazione in argomento va condotta con riferimento al provvedimento, di cui si chiede l'annullamento e in via incidentale, la sospensione interinale, con l'istanza, in ordine alla decisione della quale la questione di costituzionalità è stata sollevata verificando se la mutazione del quadro normativo, intervenuta nelle more e citata nelle premesse, si rifletta o meno sulla sussistenza del *fumus boni juris* in ordine alle censure, mosse nel giudizio *a quo*, nei confronti dell'atto impugnato, per ottenere che ne siano sospesi gli effetti fino alla decisione di merito;

2) che a tale proposito, ad avviso del collegio, la modifica normativa di cui si è fatto cenno non si riflette sulla rilevanza della questione di costituzionalità in argomento, in quanto con il decreto assessorile prot. n. 28429/1996 del 15 novembre 1996 la provincia di Udine ha provveduto a integrare il contenuto delle autorizzazioni già rilasciate alle ricorrenti come di altre imprese, introducendovi la limitazione allo smaltimento di rifiuti prodotti nell'ambito territoriale della regione Friuli-Venezia Giulia, per effetto della sopravvenienza dell'art. 29 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, che interpreta autenticamente l'art. 15, comma 6, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, nel testo introdotto con l'art. 16 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, nel senso che gli spazi di deposito, oggetto di autorizzazione, vanno rapportati alla quantità di rifiuti da smaltire,

di provenienza esclusivamente regionale mentre i decreti legislativi, menzionati nell'ordinanza della Corte che pur hanno abrogato detta normativa, incideranno soltanto sulle future autorizzazioni, che dovranno conformarsi al loro dettato almeno fino a quando non intervenga una normativa regionale di adeguamento;

3) così non è, invece, per le autorizzazioni rilasciate alle ricorrenti dove la limitazione introdotta in base alla norma regionale, ora abrogata, di interpretazione autentica e a quella interpretata che più sopra si sono illustrate, continua a rimanere in vigore in virtù dell'atto provinciale impugnato, emanato in base alla normativa previgente, la cui sospensione o annullamento è possibile soltanto in esito all'eventuale accoglimento della questione di costituzionalità, non incidendo sulla fattispecie il d.lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni che non ha efficacia retroattiva;

4) di conseguenza sarà necessario fare applicazione della pregressa normativa regionale, più sopra descritta, per la decisione della proposta istanza cautelare, per cui la questione di costituzionalità proposta continua ad essere rilevante;

5) ad avviso del collegio, pur essendo del tutto assorbenti ed esaustive ai fini della rilevanza le considerazioni suesposte, deve essere altresì rilevato che la legge delegata sopravvenuta, pur ritenuta non applicabile alla fattispecie, non ha inciso sui termini fondamentali della questione sottoposta al giudice delle leggi, in quanto:

l'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 22/1997, che secondo la difesa dell'intervenuta regione avrebbe stabilito un divieto a smaltire rifiuti in regioni diverse da quelle in cui sono stati prodotti, analogo a quello stabilitc dalle leggi regionali contestate concerne i soli rifiuti urbani, oggetto di privativa comunale (art. 21) mentre nel giudizio *a quo* si controverte, come risulta dalle premesse in fatto dell'ordinanza n. 44/1997 di questo t.a.r., dello smaltimento di rifiuti speciali, affidato ad imprenditori privati;

il terzo comma del citato art. 5 riconferma la necessità del ricorso ad una «rete integrata» di smaltimento dei rifiuti, onde realizzare fra l'altro la possibilità di smaltirli «in uno degli impianti appropriati più vicini» obbiettivi che non sembrano diversi da quelli previsti dagli artt. 3 e 5 del d.l. 9 settembre 1988 e ricordati nella citata ordinanza (individuare un sistema integrato di aree di stoccaggio e pretrattamento) da raggiungersi attraverso il catasto nazionale dei rifiuti che anche i decreti legislativi n. 22/1997 e n. 389/1997 prevedono e di cui dispongono la riorganizzazione (art. 11) e la tenuta ad opera dello Stato (art. 18, secondo comma, lettera *h*);

vengono confermate le funzioni statali di indirizzo e coordinamento nella materia (art. 18, primo comma, lettera *a)* e quelle di intervento in via d'urgenza, sia pure limitate al caso di inerzia della regione (art. 13, comma 2).

Non pare pertanto al collegio che vi siano, in ordine alle questioni sottoposte significative modificazioni dei principi fondamentali della legislazione statale nella materia per effetto delle indicate norme sopravvenute.

Con ordinanza n. 442 del 1° dicembre 1999 la Corte costituzionale ha disposto nuovamente la restituzione degli atti a questo giudice *a quo* in base alla considerazione che, essendo sopravvenuta nelle more la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, il cui art. 6 sostituisce espressamente l'art. 28 della legge regionale n. 22/1996, introducendo una nuova disciplina delle autorizzazioni, di cui trattasi e stabilendo in particolare che i rifiuti di provenienza extra regionale, trattati da impianti localizzati nella regione, non concorrono a trasformare il fabbisogno di spazio di deposito, ne viene mutato il complessivo qua< ro legislativo di riferimento, su cui si fonda la questione di legittimità costituzionale, imponendo un nuovo esame della sua perdurante rilevanza.

Con ordinanza resa nella camera di consiglio del 14 gennaio 2000 questo tribunale, constatata l'avvenuta restituzione degli atti e il conseguente venir meno della disposta sospensione provvisoria del provvedimento impugnato, riconosciuta la permanenza del danno grave ed irreparabile, ha stabilito, rimanendo sospeso il giudizio cautelare, di rimettere nuovamente gli atti alla Corte, sussistendo tuttora la rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale, per i motivi che verranno esposti con successiva ordinanza ed ha deciso di sospendere ulteriormente l'impugnato decreto assessorile nelle more della decisione definitiva e della successiva restituzione degli stessi da parte del giudice delle leggi cui seguirà la decisione sull'istanza cautelare.

DIRITTO

Il collegio non dubita che ogni valutazione circa il permanere o meno della rilevanza della proposta questione di costituzionalità debba essere condotta con riferimento all'incidenza o meno dello *ius superveniens* sull'atto di cui si chiede, nel caso di specie, l'annullamento e, in via incidentale, la sospensione cautelare con l'istanza in ordine alla decisione della quale detta questione è stata sollevata.

Deve essere, in altri termini, verificato se la mutazione del quadro normativo, intervenuta nelle more e citata nelle premesse, si rifletta o meno sulla sussistenza del *fumus boni iuris* in ordine alle censure mosse, nel giudizio *a quo*, nei confronti del provvedimento impugnato, per ottenere che ne siano sospesi gli effetti fino alla decisione di merito.

Nella presente vicenda detta verifica non può che concludersi negativamente.

Invero l'art. 6 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, per quanto qui interessa, sostituisce l'art. 28 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, disponendo che «fino all'approvazione del piano regionale di cui all'art. 6 della legge regionale n. 30/1987, come sostituito dall'art. 6 della presente legge, la realizzazione e l'esercizio di discariche possono venire autorizzati qualora:

(omissis);

c) sia stata dimostrata la sussistenza del fabbisogno di spazio di deposito in relazione alla quantità rapportata agli ambiti territoriali serviti, di rifiuti prodotti di provenienza regionale.

Il fabbisogno di cui alla lettera *c)* del comma 1 viene soddisfatto con l'ampliamento e/o la trasformazione qualitativa delle strutture in esercizio o autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero con nuovi interventi ...».

La norma sopravvenuta pertanto ha come destinatari soltanto gli impianti, che necessitano di autorizzazione alla realizzazione o all'esercizio, disponendo per l'appunto in materia di nuove autorizzazioni.

Queste possono essere necessarie, oltre naturalmente che per i nuovi interventi, anche per impianti già esistenti e autorizzati, ma solo quando si renda necessario, a seguito alla possibilità di stoccare rifiuti di provenienza soltanto regionale, il loro ampliamento (p. es. in alternativa alla progettata realizzazione di una nuova discarica), o la loro trasformazione qualitativa (in ordine al tipo dei rifiuti trattati), che devono essere oggetto di appositi provvedimenti autorizzatori.

La norma in questione non contempla affatto quei gestori, come le società ricorrenti, che sono già titolari di autorizzazioni e non intendono modificare le condizioni di esercizio dei loro impianti né in alcun modo li lede, dal momento che essa non ha carattere retroattivo e non incide sui provvedimenti autorizzatori già rilasciati, ma solo su quelli che verranno richiesti dopo la data della sua entrata in vigore.

Essi continuano invece ad essere lesi dall'atto impugnato che ha modificato le loro autorizzazioni per effetto del carattere retroattivo del successivo art. 29 della citata legge regionale n. 22/1996, allora ancora in vigore ed abrogato soltanto dall'art. 8, comma 2, lettera *c)* della legge regionale n. 13/1998 di adeguamento della normativa regionale alle disposizioni del d.lgs. n. 22/1997 e del d.lgs. n. 389/1997.

La norma in questione giova ricordarlo anche qui, recita: «ad interpretazione autentica dell'art. 15, comma 6, della legge regionale n. 30/1987, come sostituito dall'art. 16, comma 4, della legge regionale n. 65/1988, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, si intende per quantità di rifiuti prodotti, rapportata agli ambiti territoriali serviti di pertinenza esclusivamente regionale la quantità di rifiuti di provenienza esclusivamente regionale per i quali è stata dimostrata l'effettiva necessità di ulteriori spazi di deposito».

Le autorizzazioni rilasciate alle ricorrenti rispettivamente in data 7 aprile 1988, 16 luglio 1991 e 2 agosto 1991 ricadono sotto la disciplina delle ricordate leggi regionali previgenti, che sono state autenticamente interpretate dalla norma appena riportata, il che ha comportato, con il provvedimento impugnato del 15 novembre 1996 l'impossibilità di continuare a trattare, negli impianti relativi, rifiuti di provenienza extra regionale, data la modifica con detto atto disposta nel contenuto delle autorizzazioni.

L'art. 6 della legge regionale n. 13/1998, che ha sostituito l'art. 28 della legge regionale n. 22/1996, oggetto del controllo sulla rilevanza è pertanto, in ordine all'obbligo di trattare, negli impianti situati in regione, esclusivamente rifiuti di provenienza regionale, una disposizione che concerne le sole autorizzazioni, rilasciate dopo la sua entrata in vigore sia per nuovi impianti, sia per la modificazione o ampliamento di quelli esistenti.

L'atto di cui si chiede la sospensione interinale in questa sede, è invece stato adottato in applicazione della preesistente normativa regionale, applicativa in dettaglio dei principi di cui all'abrogato d.P.R. n. 915/1982 e della rimanente normativa statale di principio citata nella prima delle ordinanze (n. 44 del 13 dicembre 1996, depositata l'8 febbraio 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 38 dell'anno 1997) di questo t.a.r.

Deve pertanto confermarsi la permanente rilevanza della questione di costituzionalità, proposta con la menzionata ordinanza e non essendovi materia per rimettere in discussione la riscontrata non manifesta infondatezza sui motivi della quale espressamente ci si richiama alla appena citata ordinanza n. 44/1997 la questione stessa va nuovamente rimessa alla Corte costituzionale negli stessi termini inizialmente esposti.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio e, verificata la permanente rilevanza della questione, rimette gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, della legge regionale 28 novembrre 1988, n. 65, sostitutivo del testo dell'art. 15, comma 6, della legge regionale n. 30/1987, così come autenticamente interpretato dall'art. 29 della legge regionale n. 22/1996, in quanto, nell'impedire che sia autorizzato lo smaltimento di rifiuti, eccedenti il fabbisogno calcolato su base regionale e nel consentire che essi siano conferiti in discarica, soltanto se di provenienza regionale, violerebbero gli artt. 5 e 6 dello statuto regionale, per mancato rispetto dei limiti del rispetto della legislazione statale in materia dei principi generali di detta legislazione, degli interessi nazionali e dell'osservanza della Costituzione, con riferimento agli artt. 3, 41 e 120 della Costituzione nei limiti e nei termini, di cui in narrativa.

Trieste, addì 14 gennaio 2000.

Il presidente: ZUBALLI

Il consigliere relatore: DI SCIASCIO

00C0665

N. **413**

Ordinanza emessa il 13 maggio 2000 dal g.i.p. presso il tribunale di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Madonia Giuseppe

Reati e pene - Concorso di reati che importano la pena dell'ergastolo con isolamento diurno - Riduzione della pena in anni trenta di reclusione come effetto dell'adozione del giudizio abbreviato (ammesso ai sensi della legge 16 dicembre 1999, n. 479) - Possibilità di infliggere l'isolamento diurno congiuntamente alla pena detentiva - Mancata previsione - Ingiustificata ed irragionevole parità di trattamento tra imputati, condannati rispettivamente per uno o più delitti punibili con l'ergastolo - Violazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., art. 442, comma 2, in comb. disposto con l'art. 72 cod. pen.
- Costituzione, artt. 3 e 112.

IL TRIBUNALE

Il giudice dell'udienza preliminare dott. Francesco Antoni, nell'esercizio del potere previsto dall'art. 23, comma 3 della Legge 11 marzo 1953, n. 87.

Ha emesso la seguente ordinanza:

1. — Il presente processo si celebra, nelle forme previste per il giudizio abbreviato, nei confronti di Giuseppe Madonia, imputato di concorso — in qualità di mandante — negli omicidi pluriaggravati (ai sensi degli artt. 112, n. 1 c.p. e 577, n. 3 c.p.) in danno di Angelo Capizzi, commesso in Riesi (Caltanissetta) il 28 maggio 1983, e in danno di Antonio Di Cristina, commesso in Riesi (Caltanissetta il 7 settembre 1987, nonché nei confronti di Calogero Riggio, imputato del reato di concorso, quale esecutore materiale, del solo omicidio in danno di Antonio Di Cristina.

Prima che abbia inizio la discussione, questo giudice ha inteso procedere ad una verifica preventiva circa la conformità alla Carta costituzionale delle norme di cui potrà essere fatta applicazione in esito al presente giudizio, nei limiti in cui ciò gli è consentito dall'art. 1 della Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dall'art. 23, comma 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

2. — A tale riguardo, nulla si deve rilevare per il caso in cui uno o entrambi gli imputati dovessero andare assolti dalle rispettive imputazioni; allo stesso modo, non sorgerebbero problemi di sorta qualora il giudizio eventualmente conducesse alla condanna dell'imputato Calogero Riggio, ovvero, a quella dell'imputato Giuseppe Madonia per uno solo dei reati per i quali è imputato.

Invece, appare problematico il caso in cui fosse ritenuta la responsabilità dell'imputato Giuseppe Madonia e ritenuta irrogabile la pena dell'ergastolo per entrambi i reati, perché sulla pena determinata alla stregua dell'art. 72 c.p. si dovrebbe applicare la riduzione premiale per il rito abbreviato prevista dall'art. 442, comma 2 c.p.p. nel testo novellato dalla legge 16 gennaio 1999, n. 479.

In particolare, se fosse esclusa la sussistenza della continuazione, verrebbe applicato il primo comma dell'art. 72 c.p.; in caso contrario, ove l'aumento della pena base inflitto per la continuazione con il reato satellite fosse superiore a cinque anni di reclusione, verrebbe applicato il secondo comma della norma citata: in entrambi i casi la pena verrebbe fissata nell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo determinato.

Sulla pena così determinata si dovrebbe poi applicare la riduzione premiale: l'art. 442, comma 2 c.p.p., però, fa riferimento alla pena dell'ergastolo — prevedendone la sostituzione con la reclusione di anni trenta —, mentre per tutte la altre pene prevede la riduzione di un terzo; non è espressamente stabilita, invece, la riduzione premiale da applicarsi alla pena dell'ergastolo irrogata con l'isolamento diurno.

3. — Nel nostro ordinamento la pena dell'ergastolo è stata introdotta, per i delitti più gravi, dal codice penale del 1889; tale pena veniva eseguita in speciali stabilimenti, con la segregazione cellulare continua per i primi sette anni, ovvero per i primi dodici in caso di concorso di reati, e con l'obbligo al lavoro; decorso tale periodo, l'ergastolano veniva ammesso al lavoro con gli altri detenuti. L'istituto in esame è stato adeguato ai principi della Costituzione repubblicana con la legge 25 novembre 1962, n. 1634.

Riguardo alla funzione che l'isolamento diurno previsto dall'art. 72 c.p. esplica nel nostro ordinamento giuridico, la Corte costituzionale — chiamata a verificare la compatibilità di tale istituto con l'art. 27, terzo comma Cost. — ha chiarito che esso «... opera unicamente come sanzione per i delitti commessi in concorso con quello punito con l'ergastolo: delitti per i quali la pena per ciascuno stabilita... non sarebbe applicabile, in quanto il delitto col quale essi concorrono già importa la pena dell'ergastolo...» (Corte costituzionale, sent. n. 115 del 22 dicembre 1964).

Nella medesima pronuncia la consulta ha sottolineato anche l'autonomia dell'isolamento diurno rispetto alla pena alla quale accede, perché — a differenza dell'istituto della segregazione cellulare continua previsto dal codice penale del 1889 — esso non sarebbe più una modalità di esecuzione dell'ergastolo.

Sotto tale profilo, infatti, la Corte ha rilevato che l'odierna funzione dell'isolamento diurno come sanzione per i reati concorrenti «... segna un netto distacco rispetto alla corrispondente misura del codice del 1889.

Questo codice, infatti sotto la denominazione di segregazione continua, prevedeva l'isolamento, oltre che come autonoma sanzione per i casi di concorso di reati (art. 84), anche come contenuto e modalità di esecuzione della pena dell'ergastolo, sottoponendo il condannato all'ergastolo... alla segregazione cellulare continua per la durata di ben sette anni ...».

Dopo tale pronuncia, cui si è adeguata la Corte di cassazione (cfr. Cass., sez. I, 28 febbraio 1980, D'Angelo, in: Cassazione Penale, 1982, 267), si sono registrati apprezzamenti critici da parte della dottrina circa la natura giuridica che dal giudice delle leggi era stata riconosciuta all'istituto dell'isolamento diurno.

Invero, è stato osservato da alcuni che l'isolamento diurno non sarebbe qualificabile alla stregua di pena, non essendo tale istituto contemplato nel catalogo dettato dagli articoli 17 e ss. c.p. e venendo anzi tradizionalmente considerato quale modalità di esecuzione della pena dell'ergastolo: tale assunto sarebbe avvalorato anche da quanto disposto dall'art. 184 c.p., il quale confermerebbe la natura vicaria dell'isolamento diurno rispetto alla pena dell'ergastolo cui accede.

4. — Sono condivisibili — a parere dello scrivente — le notazioni critiche da ultimo esposte, riguardo alla natura giuridica dell'istituto.

Peraltro, va notato che la motivazione della sentenza n. 115 del 1964, pur muovendo dal presupposto che l'isolamento diurno sia sanzione penale, ha incentrato il suo argomentare sulla funzione che il medesimo riveste nell'ordinamento, e quanto esplicitato a questo proposito merita di essere condiviso.

Pertanto, pur dovendosi ritenere che l'isolamento diurno previsto dall'art. 72 c.p. costituisca una modalità di esecuzione della pena dell'ergastolo volta a inasprirne l'afflittività, al contempo deve venire riconosciuta anche la sua funzione eminentemente retributiva.

Ciò vale anche a distinguere l'istituto in esame da quello contemplato — con finalità afferenti al trattamento penitenziario — dall'art. 33 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Nel medesimo senso milita il tenore della relazione del guardasigilli al progetto definitivo del Libro I del vigente codice penale, ove si legge che la previsione dell'art. 72 c.p. «... si giustifica con la necessità di evitare che le pene più gravi possano costituire per il condannato una specie di viatico alla delinquenza iterata ...».

5. — Ciò posto, dovendosi applicare la riduzione premiale prevista per il rito abbreviato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno — in virtù dell'art. 442, secondo comma c.p.p., così come novellato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 — la pena principale verrebbe sostituita con quella della reclusione di anni trenta, la quale però non potrebbe venire accompagnata dall'isolamento diurno.

Invero, l'applicazione dell'isolamento diurno congiuntamente a siffatta pena detentiva potrebbe apparire giustificata dalla circostanza che, per effetto delle norme di favore dettate per il rito abbreviato, la pena di anni trenta di reclusione, per volontà del legislatore, non è ulteriormente inaspribile, così come non è concretamente aggravabile — perché perpetua — la pena dell'ergastolo.

Ha anche aggiunto che non sussiste un'astratta incompatibilità strutturale fra la pena detentiva temporanea e l'isolamento diurno e che, ammettendosi la possibilità di una loro irrogazione congiunta, si conseguirebbe forse un ragionevole punto di equilibrio fra l'esigenza di fare salvo un consistente effetto premiale per la scelta del rito speciale e la necessità di non disperdere l'effetto retributivo che l'isolamento deve esplicare nei casi previsti dall'art. 72 c.p.

Tuttavia, è evidente che a siffatta conclusione si perverrebbe facendo applicazione analogica dell'art. 72 c.p. a un caso testualmente non previsto, ossia compiendo un'operazione ermeneutica espressamente vietata dall'art. 14 disp. prel. cod. civ. e, sia pure implicitamente, impedita anche dal principio affermato dall'art. 25, secondo comma Cost.

Di conseguenza, alla luce dell'ordinamento vigente — in particolare, del combinato disposto dell'art. 72 c.p. e dell'art. 442, secondo comma c.p.p. — al giudice non è consentito infliggere, in esito al giudizio abbreviato, la pena della reclusione di anni trenta insieme con l'isolamento diurno, perché vi osta la mancanza di una previsione espressa in tal senso.

Si deve escludere però che il legislatore, novellando il codice di rito con la legge 16 dicembre 1999, n. 479 e prevedendo la celebrazione del rito abbreviato anche per i reati astrattamente puniti con l'ergastolo, abbia inteso consentire la definizione del processo con tale rito nei soli casi in cui all'imputato venga contestato un solo fatto-reato punibile con la pena perpetua: in primo luogo, una siffatta limitazione potrebbe discendere soltanto da un'espressa disposizione di legge; comunque, a tale conclusione non si potrebbe giungere per via interpretativa, perché l'intendimento del legislatore pare essere stato di segno opposto, rivolto cioè a incentivare per quanto possibile l'introduzione del rito speciale.

Pertanto si deve concludere che, non potendosi infliggere l'isolamento diurno — nei casi previsti dall'art. 72 c.p. — in esito ai giudizio abbreviato, il giudice non potrebbe applicare altro che la pena di anni trenta di reclusione, quale che sia il numero dei reati punibili con l'ergastolo per i quali egli ritenga di dovere affermare la responsabilità dell'imputato.

Però tale conclusione, l'unica che a parere di questo giudice potrebbe discendere dall'applicazione delle norme citate, contrasta con il dettato costituzionale.

6. — In primo luogo, l'applicazione del combinato disposto dell'art. 442, secondo comma c.p.p. e dell'art. 72 c.p. nei termini appena delineati viola l'art. 3, della Costituzione, giacché tali norme importano l'inflizione della medesima sanzione penale, tanto all'imputato condannato per un solo delitto punito con l'ergastolo, quanto all'imputato del quale invece viene affermata la responsabilità per più delitti che comportano la condanna alla pena perpetua.

Tale parità di trattamento sanzionatorio appare irragionevole, perché applicata a situazioni soggettive obbiettivamente diverse (cfr. le sentenze della Corte costituzionale n. 53 del 1958 e n. 15 del 1960), e ingiustificata, non conseguendo da un apprezzamento sulla meritevolezza di pena compiuto dal giudice ai sensi dell'art. 133 c.p., bensì dipendendo unicamente dal non perfetto coordinamento delle nuove norme del codice di rito con quelle del capo III del Libro I del codice penale.

Sotto tale profilo va anche ricordato che la Corte costituzionale ha affermato che «... il principio di eguaglianza esige che la pena sia proporzionata al fatto commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali» (Corte costituzionale, sent. n. 199 del 1982), potendo la valutazione del legislatore venire sindacata dalla Corte quando la stessa si dimostri palesemente irrazionale o non sia sorretta da una qualche giustificazione di ordine logico e razionale.

Inoltre, l'applicazione del combinato disposto dell'art. 442, secondo comma c.p.p. e dell'art. 72 c.p. conduce alla violazione dell'art. 112 della Costituzione perché, pur in presenza di un effettivo riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato, per tutti i reati punibili con l'ergastolo successivi al primo sarebbe preclusa l'inflizione di qualunque sanzione penale e anche di quel *minimum* di afflizione che conseguirebbe dall'irrogazione dell'isolamento diurno.

Invero, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sent. n. 84 del 1979), l'art. 112 Cost. impone «... una reale parità di trattamento sul campo del magistero punitivo»: peraltro, non sarebbe sufficiente che la garanzia di uguaglianza operi solo nel momento in cui l'indiziato è tratto davanti al giudice, ovvero che la stessa venga riferita soltanto all'atto genetico del processo, occorrendo invece che, fin dal momento in cui insorge un fatto penalmente rilevante, vi sia la piena certezza della sua perseguibiità.

Inoltre, va ricordato che autorevole dottrina ha direttamente ricollegato l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale alla stessa obbligatorietà della norma penale per tutti i consociati.

A tale stregua, non dovrebbe essere consentito dall'ordinamento che, con un atto meramente potestativo, l'imputato possa vanificare ogni conseguenza che la legge riconnetta al riconoscimento della sua responsabilità per uno o più reati.

7. — Fermo restando che non si intende anticipare in questa sede la valutazione in ordine alla responsabilità di alcuno degli imputati, va notato che il presente giudizio — nei confronti però del solo imputato Giuseppe Madonia — non può venire definito indipendentemente dalla risoluzione della questione sopra evidenziata, apparendo che — nel caso fosse affermata la penale responsabilità del medesimo per entrambi i reati punibili con l'ergastolo — necessariamente dovrebbe farsi applicazione delle norme sopra citate e sospette di illegittimità costituzionale.

Per le ragioni sopra indicate, questo giudice ritiene non manifestamente infondata l'esposta questione di legittimità costituzionale.

Pertanto, va preventivamente disposta la separazione della posizione processuale dell'imputato Giuseppe Madonia — il solo per il quale la questione è da ritenersi rilevante — e la formazione, a cura della Cancelleria, di autonomo fascicolo processuale.

Il relativo processo deve venire sospeso e gli atti immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, per la risoluzione della questione.

Va ordinata altresì, a cura della cancelleria, la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle Camere.

Viceversa il presente giudizio deve proseguire nei confronti dell'imputato Calogero Riggio.

P. Q. M.

Visto l'art. 18, comma 1 lettera b) *c.p.p.;*

Ordina la separazione della posizione processuale di Giuseppe Madonia e la formazione, a cura della cancelleria, di autonomo fascicolo processuale;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale rilevata in relazione al combinato disposto dell'art. 442, comma 2 c.p.p. e dell'art. 72 c.p., nella parte in cui non prevede che, congiuntamente alla pena detentiva di anni trenta di reclusione irrogata in sostituzione della pena dell'ergastolo, possa venire inflitto l'isolamento diurno entro i limiti edittali previsti e nella misura ritenuta congrua dal giudice;

Sospende il giudizio nei confronti dell'imputato Giuseppe Madonia;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione;

Dispone la notifica della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone la comunicazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, ai Presidenti delle Camere;

Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di competenza;

Ordina procedersi oltre nel procedimento a carico di Calogero Riggio.

Caltanissetta, addì 13 maggio 2000.

Il giudice: ANTONI

00C0666

N. 414

Ordinanza emessa il 23 marzo 2000 dal tribunale di Locri nel procedimento penale a carico di Ielo Carmelo ed altri

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di imputato in procedimento connesso - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari su fatti implicanti responsabilità di altri - Esercizio della facoltà di non rispondere - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 500, commi 2-*bis* e 4, cod. proc. pen. - Contrasto con il principio del contraddittorio.

- Cod. proc. pen., art. 513, comma 2.
- Costituzione, art. 111.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato, mediante lettura alla pubblica udienza, la seguente ordinanza;

FATTO

Con decreto del g.u.p. distrettuale di Reggio Calabria Ielo Carmelo, Gligora Santo e Carteri Angelo sono stati rinviati al giudizio di questo tribunale per rispondere dei reati di cui all'allegata imputazione.

Ad istruttoria dibattimentale inoltrata, veniva citato e si presentava dinanzi al collegio, Panzera Francesco, persona ex art. 210 c.p.p., il quale — prima che ne iniziasse l'esame, ed a fronte dell'espresso avvertimento di legge — stante anche l'assenza del difensore di fiducia, affermava di volersi avvalere della facoltà di non rispondere.

Analoga affermazione lo stesso reiterava, questa volta alla presenza del proprio difensore di fiducia 9 marzo 2000.

Conseguentemente, il p.m. — difettando l'accordo delle altre parti alla lettura dei verbali delle dichiarazioni già rese nelle indagini preliminari dal Panzera — chiedeva di contestare al predetto il loro contenuto, onde consentirne — a stregua del disposto dell'art. 513.2 c.p.p., come integrato dalla sentenza Corte cost. n. 361/1998 — l'acquisizione al fascicolo del dibattimento. Nulla osservavano i difensori.

Il tribunale, ponendosi d'iniziativa il problema se il meccanismo processuale, collegato alla richiesta del p.m., fosse — a seguito dell'entrata in vigore della legge della Costituzione 23 novembre 1999, n. 2, ancora in sintonia con il dettato del nuovo testo dell'art. 111 cost., riservava la decisione se ammettere o meno l'espletamento dell'adempimento di cui sopra e aggiornava il processo all'udienza odierna, nel corso della quale pronunciava la presente ordinanza.

DIRITTO

La richiesta del p.m. di contestare al Panzera le dichiarazioni da lui rese a carico degli imputati, nel corso delle indagini preliminari, si basa sulla norma dell'art. 513.2 c.p.p.

Detta norma, come noto, è il frutto di un complesso *excursus* caratterizzato dalla stratificazione di più interventi, accavallatisi sull'originario disposto, e del giudice delle leggi, e del legislatore ordinario.

Invero, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 254 del 3 giugno 1992, dichiarò l'illegittimità della norma nella parte in cui non prevedeva che il giudice, sentite le parti, disponesse la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., qualora queste si fossero avvalse della facoltà di non rispondere.

A seguito ed in applicazione di tale decisione, la successiva sentenza n. 60 del 24 febbraio 1995 dichiarò l'illegittimità della norma anche nella parte in cui non prevedeva la possibilità di lettura delle dichiarazioni rese alla p.g. delegata dal p.m.

Gli interventi della Corte furono giustificati dall'esigenza di evitare la dispersione di dati probatori forniti durante la fase delle indagini preliminari.

Su tale contesto operò, quindi, il legislatore.

Approvando la legge 7 agosto 1997 n. 267, stabilì che, nel caso in cui le persone indicate nell'art. 210 c.p.p. si avvalessero della facoltà di non rispondere, l'utilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni da loro già rese nei confronti di soggetti diversi fosse condizionata all'accordo delle parti, salva la sopravvenuta ed imprevedibile irripetibilità dell'atto. Su detta disciplina intervenne nuovamente il giudice costituzionale.

Pronunciando la sentenza 2 novembre 1998, n. 361, sanci l'illegittimità dell'art. 513.2, ultimo periodo, nella parte in cui non prevedeva che qualora il dichiarante rifiutasse o comunque omettesse in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto delle proprie precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti, si applicasse l'art. 500, commi 2-*bis* e 4 c.p.p.

Secondo la Corte, appariva privo di ragionevole giustificazione assoggettare l'utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni alla scelta assolutamente discrezionale e potestativa dell'imputato in procedimento connesso di rispondere in dibattimento su fatti concernenti la responsabilità di altri, dopo che lo stesso — pur avendo avuta la facoltà di non rispondere — aveva ritenuto di rendere dichiarazioni etero — accusatorie.

Ancora, la Corte giudicava irragionevole che la scelta del dichiarante si combinasse con la prevedibile mancanza dell'accordo di tutte le parti alla lettura, in particolare, di quella interessata ad impedire l'acquisizione e l'utilizzazione di tali dichiarazioni; sosteneva che la mancata previsione di contestazioni, in caso di esercizio della facoltà di non rispondere, precludesse in modo assoluto la possibilità di far rientrare le precedenti dichiarazioni fra il materiale suscettibile di valutazione probatoria.

Su questo complesso dato normativo, è di recente intervenuto nuovamente il legislatore, questa volta costituzionale, per introdurre nella Carta fondamentale il principi del c.d. giusto processo, fra cui quello stabilente il diritto dell'imputato (*recte,* del suo difensore) di interrogare il proprio accusatore.

È stato così novellato, con l'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione), l'art. 111 della Carta costituzionale.

I primi commi di detto articolo hanno ora — a seguito della novellazione — il seguente tenore:

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà davanti al giudice di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto, all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

L'art. 2 di detta legge costituzionale ha, poi, previsto che:

La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.

Sennonché, non essendo il legislatore ordinario stato in grado di arrivare alla conclusione dell'iniziativa legislativa, prevista da detto art. 2, prima dell'entrata in vigore della stessa legge di riforma costituzionale (così è dato evincere dalla relazione al provvedimento d'urgenza), il Governo ha emanato il decreto-legge n. 2/2000 (disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), il cui testo - giusta le modifiche portate dalla legge di conversione (legge 25 febbraio 2000, n. 35) è il seguente:

Art. 1: fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 ed in appilcazione dell'articolo 2 della stessa legge, i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione si applicano ai procedimenti in corso salvo le regole, contenute nei commi successivi.

Le dichiarazioni rese nel corso dell'indagine preliminare da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità.

Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla base di elementi concreti verificati in contraddittorio, risulta che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità affinché si sottragga all'esame.

Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento della decisione stessa.

Nell'udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di imputato minorenne, il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti informa l'imputato della possibilità di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella fase.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che proseuono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigenti.

Osserva il collegio che la norma processuale ordinaria dell'art. 513.2 c.p.p., oggetto della richiesta — sopra richiamata — del p.m., non è compresa nella previsione della riportata disciplina urgente per l'attuazione della legge costituzionale in materia di giusto processo, e pertanto essa, oltre che essere rimasta immutata, è senz'altro attualmente vigente.

Ma la possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese da persona imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.), che si sia avvalsa della facoltà di non rispondere, nei confronti degli attuali imputati, che non hanno prestato assenso, è esclusa dal, su richiamato, comma 4 dell'art. 111 Cost., il quale, vale ripetere, sancisce che:

il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

Orbene, i principi stabiliti in detta norma costituzionale non possono non trovare immediata applicazione al caso all'esame.

Invero, pur essendo il presente procedimento in corso alla data di entrata in vigore di essa, è indubitabile che le dichiarazioni del Panzera Francesco [che si è avvalso della facoltà di non rispondere, e si è quindi (anche) sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore] non siano state già acquisite al fascicolo del dibattimento (art. 1.2 d.l. n. 2/2000, come convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35).

Ne consegue che, nella specie, non opera l'eccezione di cui all'ultima parte del comma 1 del citato articolo unico della normativa urgente d'attuazione: vale, *tout court*, la legge costituzionale.

E poiché, come noto, la legge costituzionale sopravvenuta non abroga, facendole decadere automaticamente, le norme processuali ordinarie che le si pongono in contrasto, ma in tal caso deve essere attivato lo scrutinio di costituzionalità, mediante il meccanismo previsto dall'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, non resta a questo collegio che sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513.2 c.p.p., in relazione all'art. 111.4 della Costituzione.

La rilevanza è evidente. Invero, per procedere a quanto richiesto dal p.m., ed alla acquisizione delle dichiarazioni accusatorie del Panzera Francesco, occorre applicare la (vigente) norma processuale in predicato, sospetta di incostituzionalità.

Pertanto, solo la soluzione della questione da parte del giudice delle leggi, con l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale. della normativà indicata, eviterebbe al collegio di prendere in considerazione la domanda del requirente e di valutare, quindi, se dette dichiarazioni, acquisite mediante il meccanismo delle contestazioni, siano utili a fondare una dichiarazione di responsabilità dei prevenuti.

Né può esser negato che il meccanismo delle contestazioni, introdotto dalla sentenza n. 361/1998 della Corte costituzionale, la quale ha integrato (anche) il testo dell'art. 513.2 c.p.p., consentendo l'acquisizione al fascicolo del dibattimento e la conseguente valutazione delle dichiarazioni rese da persone che si sono sottratte all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore, vulneri — in maniera non palesemente inconsistente — il principio del contraddittorio nella formazione della prova, oltre che quello, secondo il quale ... La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta, si é sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

Il che consente di affermare la sussistenza, nella specie, anche del requisito della non manifesta infondatezza della questione.

È appena il caso di denotare che, stante l'avvenuta immediata formulazione della ripetuta richiesta da parte del requirente, a fronte del rifiuto della persona *ex* art. 210 c.p.p., nessuna incidenza sulla esposta necessità di sollevare la questione di costituzionalità ha la constatazione che il pm. abbia, in precedente udienza, anticipato, in maniera generica ed eventuale, di volere nel prosieguo cercare di dimostrare che l'intenzione di sottrarsi all'esame

del Panzera possa esser stata non frutto di libera scelta, ma la conseguenza dalla sua sottoposizione ad una — non è dato saper esattamente quale — fra le situazioni previste dal comma 3 del ripetuto articolo di disciplina urgente: violenza, minaccia, etc.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara d'ufficio, per le ragioni su esposte, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513.2 c.p.p. in relazione all'art. 111 della Costituzione;

Dichiara sospeso il giudizio in corso;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria perché copia della presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento:

Locri, addì 23 marzo 2000.

Il presidente: VELTRONE

00C0667

N. **415**

Ordinanza emessa il 10 aprile dalla commissione tributaria provinciale di Biella sul ricorso proposto da S.S. Max Eric di Donati e Lavagno contro comune di Biella

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Valore dei fabbricati iscritti in catasto - Determinazione automatica mediante applicazione di moltiplicatori fissi alle rendite catastali - Impossibilità per il contribuente di dichiarare un valore inferiore a quello risultante dal calcolo aritmetico - Violazione del diritto di difesa e del principio di capacità contributiva.

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2.
- Costituzione, artt. 24 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa da «S.S. Max Eric di Donati e Lavagno» con ricorso depositato in data 28 settembre 1999 presso questa segreteria avverso accertamento del comune di Biella.

Premesso il fatto che il comune di Biella notificava in data 15 giugno 1999, alla società sopra indicata un avviso di accertamento con il quale rettificava il valore di un immobile, dichiarato ai fini I.C.I., elevandolo da L. 670.000.000 a L. 858.000.000.;

che, avverso il suddetto accertamento, proponeva ricorso il legale rappresentante della società chiedendone l'annullamento, in quanto il valore dichiarato era stato rilevato da una perizia di parte, asseverata con giuramento, presentata ai fini I.N.V.I.M. straordinaria nel dicembre 1991;

che tale valore era stato ritenuto congruo dall'ufficio del registro;

che si costituiva ritualmente in giudizio il comune di Biella chiedendo la conferma del proprio operato in quanto la determinazione del valore era stata effettuata a norma dell'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 (istituito dall'I.C.I.);

Osserva in diritto

La commissione rivela d'ufficio la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Tale norma prevede che «per i fabbricati iscritti in catasto, il valore costituente base imponibile dell'I.C.I., si determina in modo automatico applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previste dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131».

La norma suddetta non prevede deroghe a differenza della legge di registro che consente invece di dichiarare un valore inferiore a quello risultante dal calcolo aritmetico, non tenendo così in alcun conto le situazioni che, con riferimento alle singole unità immobiliari, si possono verificare, e impedendo allo stesso comune, destinatario dell'imposta, di discostarsi dal rigido criterio di valutazione di cui sopra.

Con ciò vengono violati gli articoli 24 e 53 della Costituzione.

Infatti, il contribuente, non è in condizione di potersi difendere dimostrando l'effettivo valore dell'immobile e, d'altra parte, l'applicazione dell'imposta su un valore determinato in base a criteri astratti viola il precetto costituzionale della imposizione secondo la capacità contributiva.

Né si può invocare una esigenza di semplificazione del procedimento impositivo in quanto questa non può spingersi fino al punto di ledere diritti costituzionalmente garantiti.

Neppure può essere ritenuta la legittimità della norma sulla base della previsione contenuta nell'ultima parte del secondo comma dell'art. 5 ove si prevede che il Ministro delle finanze possa rivalutare le rendite catastali, ai fini I.C.I., periodicamente in base ai parametri che tengono conto dell'effettivo andamento del mercato.

Basta, infatti, considerare che la prevista rivalutazione non può che seguire l'andamento del mercato nel periodo d'imposta, mentre la rendita da assumere a fondamento della determinazione dell'imponibile è quella vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione. Inoltre, è prevista soltanto la «rivalutazione» e non la revisione, eventualmente in senso riduttivo, in presenza di andamento del mercato non solo in ascesa ma anche in discesa e di altre circostanze che possano incidere sul valore del singolo immobile.

Nella fattispecie la violazione del precetto costituzionale risulta lampante ove si consideri che l'immobile di cui si discute era stato valutato da una perizia di parte in L. 670.000.000, ai fini IN.V.I.M. straordinaria nel dicembre 1991 e che tale valore era stato ritenuto congruo dall'ufficio del registro di Biella: circostanze provate documentalmente dalla ricorrente e non contestate dal comune.

La denunciata rigidità della norma impedisce di accertare l'effettivo valore dell'immobile, all'inizio del periodo di imposizione di cui trattasi, a fronte del valore determinato dal comune, a norma dell'art. 5 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, in L. 858.000.000.

Da quanto sopra esposto appare quindi di tutta evidenza la rilevanza costituzionale della questione di legittimità costituzionale avendo la parte fatto esplicito riferimento, nel suo ricorso, ai fini I.C.I., al valore ritenuto congruo, ai fini I.N.V.I.M. dall'ufficio del registro di Biella.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 24 e 53 della costituzione, dell'art.5 comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504 laddove non consente al contribuente, a differenza di quanto stabilito dal testo unico 131/1986 (registro), dal decreto legislativo 346/1990 (successioni e donazioni), dal decreto del Presidente della Repubblica 643/1972 e successive modifiche (I.N.V.I.M.), di dichiarare un valore inferiore a quello risultante dal calcolo aritmetico;

Dispone la sospensione del giudizio;

Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Biella, addi 10 Aprile 2000.

Il presidente: GRIZI

00C0668

N. 416

Ordinanza emessa il 2 maggio 2000 dal giudice di pace di Ronciglione nel procedimento civile vertente tra Vinci Valentina e I.N.A. Assitalia S.p.a. ed altra

Responsabilità civile - Risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità - Predeterminazione legislativa di criteri e importi per la liquidazione - Violazione del principio di uguaglianza - Identità di trattamento di casi disuguali - Incidenza sul diritto alla salute del danneggiato.

- D.L. 28 marzo 2000, n. 70, art. 3.
- Costituzione, artt. 3 e 32.

IL GIUDICE DI PACE

Nella causa civile iscritta a R.G. 107/1999 fra Vinci Valentina contro I.N.A. Assitalia S.p.a. + 1 sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 21 aprile 2000;

Ritenuto che la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 3 decreto legge 28 marzo 2000, n. 70 per contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione è rilevante in quanto la normativa di cui al decreto deve essere applicata al caso in esame relativo ad obbligazione risarcitoria derivante da incidente stradale, con danno biologico riconosciuto dal C.T.U. nella misura del 2%;

che la questione non è manifestamente infondata, in quanto le disposizioni del decreto-legge introducono un sistema risarcitorio rigido che non consente di discriminare posizioni diverse;

che, pertanto, dovendo essere trattati in modo identico casi disuguali, si può dubitare della loro costituzionalità in riferimento al principio d'uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione;

che le norme di cui al decreto omettono anche di considerare il complesso degli elementi psico-fisici che rientrano nel concetto «salute» del danneggiato, con possibile violazione anche dell'art. 32 della Costituzione;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 28 marzo 2000 n. 70, per contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ronciglione, addì 2 maggio 2000.

Il giudice di pace: TOFFOLETTI

00C0669

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651602/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 1 0 0 2 9 0 0 0 *

L. 9.000